# P E R

Gli Creditori del Patrimonio del defunto
Principe di Trigiano D. Francesco
Pappacoda.

C O N T R A

Il Sig. Principe della Rocca, Padre, e Balio
del Sig. Duchino di Perdifumo, e contra
la Sig. Principessa d'Angri.

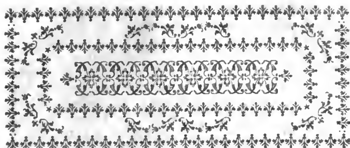
*COMMESSARIO SAVIISSIMO*

*L' Illustre Marchese Spettabile Capo di Ruota
del S. C. Sig. D. Domenico Antonio Avena.*






In Banca di D. Vincenzo Basile. (23) G
Presso lo Scrivano Gennaro Manzi.



E' Dedotto da lungo tempo nel S. C. il patrimonio di D. Francesco Pappacoda, ultimo defunto Principe di Triggiano, ed ultimo de' maschi della Famiglia della stessa Casa di Trigiano. E sono in sequestro i Feudi di Trigiano, e Capurso co i burgensatici in essi esistenti: i quali tutti sono da considerarsi liberi nella di lui eredità; in cui è ingente la mole de' Creditori. I. *Stato della causa.*

De' Feudi, e de' burgensatici in vita dello stesso Principe D. Francesco, erasi ordinata la vendita fin dal 1745.: ed erasi proceduto ben anche all' apprezzo dal fù Tavolario Vecchione, coll' intervento del defunto Consigliere Borgia, a quel tempo Commessario del patrimonio (1): ma non potè recarsi indi ad effetto, per la morte sopravvenuta nel 1762. del Principe D. Francesco.

Il fù Principe di Centola D. Giuseppe Pappacoda, e la fu Principessa di Trigiano D. Anna Maria Pappacoda, figliuola primogenita, ed erede del Principe D. Francesco, i quali erano all'ora in vita, la impedirono; opponendo essere i Feudi, e i Burgensatici soggetti a fedecommesso; e chiedendo l'uno, e l'altra la spettanza in suo favore. II. *Fedecommessi proposti dal fu Principe di Centola, e dalla Figliuola dell'ultimo defunto Principe di Trigiano.*

IL Principe di Centola affermava di essere chiamato in un majorato, ordinato nel testamento del Principe di Triggiano D. Gio: Lorenzo Pappacoda, padre che fu del Principe D. Francesco (2).

A La

(1) *Fol. 142. a 1. proc. secundi vol. Creditorum, & fol. 10. proc. Illustris Principis Centulæ cum Creditoribus patrimonii.*

(2) *Fol. 45. e 46. proc. heredit. qu. Principis D. Francisci.*

La defunta Principessa D. Anna Maria dedusse due fedecommessi: Il primo del 1681., disposto, al suo dire, nel testamento del Principe di Trigiano D. Giuseppe Pappacoda, Padre del mentovato Principe D. Gio: Lorenzo, e suo Bisavolo: Il secondo, nascente dalla disposizione dello stesso Principe D. Gio: Lorenzo, in cui affermava, essere lei chiamata prima del Principe di Centola. La spettanza chiesta in vigore de' due voluti fedecommessi de' Principi D. Giuseppe, e D. Gio: Lorenzo, nella supplica a nome della fù Principessa D. Anna Maria è concepita nella forma, che siegue: *Intendens de præfatis omnibus juribus, aliisque suo loco, & tempore proponendis experiri in vostro S. C., præcipue vero, ut decernatur, dicta Feuda Triviani, & Capursii, cum Burgensaticis, annexis, & connexis, spectavisse, & spectare in beneficium dictæ Illustris D. Annæ Mariæ ex propria persona, & tanquam vocatæ in præcitato majoratu, exclusis quibusvis aliis interesse prætendentibus, ac etiam prætensis Creditoribus, tam dicti qu. Principis D. Nicolai Pappacoda, quam ultimi Principis D. Francisci*. (1) Negli atti però non vi ha il testamento, nè altra carta, che riguardi il fedecommesso del Principe D. Giuseppe: onde si riduce questo ad un ente imaginario. Vi ha solo il testamento del Principe D. Giovan Lorenzo.

Nella supplica del Principe di Centola, proponendosi soltanto il fedecommesso, o majorato che sia, del Principe D. Gio: Lorenzo, si disse, che in morte del Principe di Triggiano D. Nicola, primogenito del Principe D. Giovan Lorenzo, mancato senza figliuoli maschi, e femmine, erasi data dalla Vicaria la spettanza ne' Feudi, e ne' Burgensatici al Principe D. Francesco di lui fratello secondogenito, *vigore fideicommissariæ dispositionis per dictum qu. D. Joannem Laurentium, in ejus testamento factæ*. Si soggiunse, che per la morte, già avvenuta dello stesso Principe D. Francesco, *sine masculis, Balii, ac Tutores D. Annæ Mariæ Pappacoda, filiæ primogenitæ ejusdem defuncti Principis D. Francisci, institerunt in M. C. Vicariæ, quod interponatur decretum præambuli ex testamento ejusdem in beneficium præfatæ D. Annæ Mariæ ad finem obtinendi intestationem feudorum, ac pro aliis effectibus annexis titulo hereditario cum beneficio legis, & inventarii*. E si propose l' azione nel modo, che segue: *Quia bona tam* feu-

(1) *Fol. 54. cit. proc.*

*feudalia, quam burgensatica, ac allodialia, remansa in hereditate dicti Principis D. Francisci, eidem obventa ab hereditate qu. Principis Triviani D. Joannis Laurentii Pappacoda, spectant, & pertinent ad ipsum Illustrem Principem Centulæ, uti vocatum in fideicommisso instituto ab ipso D. Jo: Laurentio in præcitato ejus testamento: Intendens propterea de ejus juribus experiri in S. C., prout melius ipsi competunt, & declarari facere, bona tam feudalia, quam burgensatica remansa in hereditate dicti Principis D. Francisci, eidem obventa ab hereditate D. Jo: Laurentii Pappacoda, spectavisse, & spectare in ejus beneficium, vigore prædicti fideicommissi. Ideo recurrit ad M. V. &c.* (1)

III. *Ne' giudizj de' fedecommessi, s'imparti termine, e si lasciò fermo il sequestro ad istanza de' Creditori.*

SOpra i due proposti giudizii si compilarono per parte de' defunti Principe di Centola, e Principessa D. Anna Maria fin da quel tempo respettivamente i termini in contradizione de' Creditori (2). E col preambolo della Vicaria si fè correre l'intestazione de' Feudi nella persona della Principessa D. Anna Maria. Restarono non pertanto, e sono tuttavia non meno i Feudi che i di loro Burgensatici sotto il sequestro ad istanza de' Creditori; e nel patrimonio del Principe D. Francesco.

IV. *Giudizio proseguito in morte del Principe di Centola dalla Sign. Principessa d'Angri, sua figliuola, ed erede.*

Dopo la morte del Principe di Centola è venuta in giudizio la Signora Principessa d' Angri, unica di lui figliuola, ed erede. Ha dedotto, a lei appartenersi ora il majorato del Principe D. Gio: Lorenzo. Ed ha perciò chiesto, che, decidendosi il giudizio già compilato dal Padre, si dichiari: *Bona omnia tam Feudalia, quam Burgensatica, subjecta fideicommisso, & majoratui instituto a prædicto Principe D. Jo: Laurentio a die mortis nominati ultimi Principis D. Francisci Pappacoda, spectavisse in beneficium prædicti Principis Centulæ D. Josephi Pappacoda, & ob ejus sequutum obitum in beneficium ipsius Principissæ Angriæ D. Jo: Pappacoda, ejusq. descendentium: & hoc vigore expressæ, & literalis vocationis, contentæ in præcitato testamento prædicti Principis D. Jo: Laurentii fideicommittentis . . . Ac mandari eidem Commissario, ut tempore relationis faciendæ in S. C. proponat etiam contenta in* pre-

A 2

(1) *Fol. 46. a t. eod. proc.*

(2) *Fol. 60. a t. 82. 86. 87. 131. a t. 134. e 136. eod. proc.*

*præsenti supplicatione, pro petita declaratione in ipsius beneficium, juxta formam desuper expressam* (1).

V.

*A nome del Sig. Duchino di Perdifumo non si è proposta nuova azione dopo la morte della Principessa D. Anna Maria di lui madre.*

E' Trapassata ben' anche tra questo tempo, da acerba morte rapita, la Principessa D. Anna Maria. Erasi ella congiunta in matrimonio col Signor Principe della Rocca; e sono superstiti di lei due figliuoli; de i quali il Signor Duchino di Perdifumo, primogenito, è erede della Madre. Il Signor Principe della Rocca, di loro Padre, Balio, e legittimo Amministratore, non ha prodotta altra nuova supplica, nè alcuna particolar domanda. Soltanto ha fatto presentare presso gli atti sua Procura (2).

Questo è lo stato della Causa, che deve ora il S. C. decidere: Causa di grave momento, più per lo valore de' due Feudi, e dei di loro Burgensatici, e per gli considerevoli crediti di Capitali, e di terze decorse nel patrimonio, che per intrico di fatti, o per articoli difficili; chiarissima essendo negli articoli, e ne' fatti la ragione de' Creditori. Ne formeranno i Sapientissimi Signori del S. C. la giusta idea; vedendo, quali siano i due voluti fedecommessi de i Principi D. Giuseppe, e D. Gio: Lorenzo Pappacoda. Il primo con franchezza può dirsi favoloso, mancando il testamento, in cui si figura disposto: E sarebbe anche già estinto, ed irrito parimenti ne' Feudi, se la sua ordinazione fosse, giusta la specie, la quale erasi proposta nella Supplica a nome della defunta Principessa D. Anna Maria. Il secondo non è egli da riputarsi di maggior vigore. Soggiace alle certe detrazioni de i debiti dello stesso Fedecommettente D. Gio: Lorenzo, e delle legittime dovute a i di lui figli. Per la pertinenza, rispetto alla defunta Principessa della Rocca D. Anna Maria, e alli di lei figliuoli superstiti, ha l'eccezione manifesta di non essere nè questi, nè quella nella Disposizione nominati, nè *contemplati*. Al defunto Principe di Centola, e alla Signora Principessa d'Angri di lui figliuola, ed erede, resistono apertamente nommeno le leggi feudali, che le Grazie concedute al Baronaggio: e deve pure il fedecommesso riputarsi ora non esistente ne' burgensati.

CAP.

(1) *Fol.* 144. *Eod. proc.*
(2) *Fol.* 143. *Eod. proc.*

# C A P. I.

## Del Fedecommesso del Principe D. Giuseppe.

SI afferma nella Supplica della fu Principessa D. Anna Maria di essere rogato il testamento del Principe D. Giuseppe a' 15. di Ottobre del 1681.: Ma, non essendosi additato il Notajo stipulante, e non prodotta la disposizione, potrebbe dirsi suppositizio, e favoloso. E quale altrimenti dee essere stato l'arcano di essersi designato il giorno, il mese; e l'anno, e celato per contrario il nome del Notajo? Io non ho il pensiere di penetrare ne' secreti delle Parti.: Ma debbo riflettere, che il S. C. non può giudicare a sopra una imaginaria disposizione non esibita: ed in conseguenza non impedire la vendita de' beni.

I. *Per lo testamento non esibito del Principe D. Giuseppe, non può attendersi l'azione proposta del di lui fedecommesso.*

MA, che fosse la disposizione, quale dalle Parti si figura, sarebbe ben anche di un fedecommesso già estinto, e non più esistente. Le circostanze di fatto, e la specie, *juxta ea, quæ proponuntur*, sarebbero: Che del Principe D. Giuseppe restarono due figliuoli, il primogenito D. Gio: Lorenzo, e D. Antonio secondogenito, ed una figliuola per nome D. Giovanna, maritata col Principe di Centola D. Domenico Trojano Pappacoda: Che avesse il Disponente scritto erede il primogenito: Che al primogenito avesse sostituito il secondogenito, *eveniente casu ejus mortis absque filiis, vel cum filiis in pupillari ætate decedentibus:* Che, ove pure il Primogenito D. Gio: Lorenzo fosse mancato senza figliuoli maschi, lasciando solo figliuole, o altre discendenti femmine, queste escluse, dovesse succedere il secondogenito D. Antonio, in vigore delle Grazie concedute al Baronaggio: Che mancando l'uno, e l'altro senza figliuoli maschi, sicchè vi fossero soltanto femmine da essi discendenti, dovesse succedere ne' Feudi la femmina primogenita, *& sic deinceps de gradu in gradum.* E che finalmente, mancando i due figli maschi, *absque descendentibus, tam masculis, quam feminis, tunc, & eo tantum casu virtute gratiæ ad successionem*

II. *Il fedecommesso non sarebbe neppure più esistente, giusta le circostanze, e le condizioni, che della disposizione si propongono.*

*feudorum vocavit Illustrem D. Dominicum Pappacoda Marchionem Pisciottæ, & Principem Centulæ suum Generum* (1).

La resistenza delle Leggi Feudali, comecchè chiarissima ne' varii gradi delle sostituzioni in pro de' discendenti maschi del testatore con la perpetua esclusione delle femmine discendenti; ella è similissima a quella, che nel successivo fedecommesso del Principe D. Gio: Lorenzo s' incontra. Perche ne ometto io quì la discettazione, serbandola più innanzi nel Capitolo in cui esaminerò il fedecommesso dello stesso Principe D. Gio: Lorenzo. Proporrò solo con brevità le particolari ragioni, onde questo putativo più antico fedecommesso dovrebbe riputarsi già estinto nel primo grado, e nello stesso suo inizio.

III. *Le sostituzioni essendo a forma del Consiglio 21. dell' Oltrado, si estinsero tutte nel primo grado.*

IN altra forma, e meglio dovrebbero essersi figurati i varii gradi delle sostituzioni, per rendersi ora esistente l'impreso fedecommesso fino alla persona della defunta Principessa D. Anna Maria, e fino ai figliuoli di lei. Le sostituzioni in tutti i diversi gradi, quella cioè de' secondogeniti a' primogeniti, l'altra delle femmine primogenite in difetto de' maschi de' primi, e de' secondogeniti, e l'ultima parimenti del Principe di Centola D. Domenico Trojano, tutte sono dipendenti dalla condizione, *eveniente casu mortis absque filiis* del primogenito, erede istituito, e gravato. Questi, che fu il Principe D. Gio: Lorenzo, ebbe, e lasciò di se, come si è veduto, due figli maschi, il primogenito D. Nicola, e'l secondogenito D. Francesco: L'uno, e l'altro sopravisse lunga età. Onde, essendo il Principe D. Gio: Lorenzo, primo erede gravato, morto con figli, e niuno di costoro essendo morto in età pupillare, si sarebbero rese caduche nel primo ingresso tutte le altri successive sostituzioni. Il secondo, e gli altri gradi ulteriori erano dipendenti dalla condizione, se il primo erede fosse morto senza figli. La specie figurata nella supplica riviene alle istessissime circostanze del *Cons.* 21. dell' Oltrado. Ne ha la forma, le clausole, e la relativa dipendenza di tutti i gradi dalla condizione, messa nel primo grado, punto non difforme dal senso, e dallo spirito del *Cons.* di Oltrado. Questo si raggira interamente nella condizione della morte del primo erede, *absque filiis*, *vel*

(1) *Fol. 52. proc. heredit. Principis D. Francisci.*

*vel iis in pupillari etate deficientibus*; la quale mancando coll' esistenza, e morte de' figli in età maggiore, cadono tutte le sostituzioni, di qualunque tratto successivo, che fossero; tutte essendo dipendenti, e rette dalla condizione medesima, e relative all' evento dell' esistenza, o mancanza de' figli.

La disposizione genuina del *Conf.* dell' Oltrado, ella è, ove le chiamate in tutte le sostituzioni, nella prima, e nelle altre successive, siino attive semplicemente, e non siavi ne' respettivi gradi alcuno gravame, o sostituzione passiva. Lo avverte giudiziosamente il Card. de Luca, nel caso anche de' molti gradi di sostituzione (1). E la ragione si ritrae dalla sentenza di Africano nella *L. Si mater* 33. §. 1. *D. de Vulg. & pupill. substitutione*: in cui nota il Castillo (2), essere la massima: *Quod, evanescente, aut defecta prima substitutione, omnes, post primam ordinatæ, evanescunt*: ed estende in guisa le decisione dell' Oltrado, *ut nedum prima substitutio sub illa conditione concepta expirare dicatur, sed etiam omnes aliæ substitutiones, successivè factæ, post primam, a qua sequentes dependent, penitus deficiant, prout tenent Bart., Alex., Soccin. & alii in L. Si mater* 33. §. 1. *in secundo notab. D. de Vulg., & pupill. substit.*

A 4 Non

(1) *Card. de Luca de Fideicom., Disc.*83. *n.*11.: *Observa tamen illam* ( cioè la conjettura de' molti gradi di sostituzione) *cum aliis junctam, tunc esse satis considerabilem, quando omnes alii substitutionum gradus, in quibus progressus habitus est, vocati sunt per activam, & passivam, ac etiam per ordinatam, & successivam, seu gradualem fideicommissariam, secus autem ubi potius per quamdam speciem vulgaris disjunctim, vel per fideicommissariam ex uno verificatam, ut advertunt cumulati per addentes ad d. decis.* 636. *p.* 4. *Recent. tom.* 3. *n.* 49. *& seq.*: *& clare patet ex eod. Conf.* 21. *Oltradi, ubi agitur de pluribus substitutionum gradibus, etiam illo favore piæ Causæ, & Ecclesiæ Romanæ: sed quia per vulgarem, seu una tantum fideicommissariam in primo, qui sit superstes, ideo id non attenditur*.

La norma medesima sulle ragioni, e la sentenza del *Conf.* dell' Oltrado rimembrano doversi seguire il *de Ros. Consult.*40. *n.* 1. *& seq.*, il *Peregr. de Fideicomm. Art.* 15. *n.* 28., *ed Art.* 29. *n.* 22.

(2) *Controv. jur. lib.* 15. *cap.* 89. *n.* 15. *& seqq.*

Non sarebbe neppure nella specie figurata niuna delle conjetture limitanti la sentenza dell' Oltrado : non quella della perpetua proibizione di alienare : e non l' altra della conservazione de' beni nell' Agnazione. I molti gradi di sostituzione, al dire di Giuseppe de Rosa, (1) non formano per se soli giusta conjettura di fedecommesso progressivo : debbono essere avvalorati da altre conjetture: *Secunda conjectura est, quando Testator progressus est ad plures gradus substitutionum . . . . . . . . Et licet Fulgosius q. 480. n. 79. ab hac conjectura recedere videatur, nihilominus id verum est, ubi sola hæc conjectura adesset*. Per sentimento del Cardinal de Luca (2) del bono concorrere ben anche non una, ma molte conjetture : e tra queste la ragione della conservazione de' beni nella famiglia, ed in modo, che sia replicatamente espressa, e per enissa dichiarata volontà: *Plures autem conjecturæ cumulantur canonizatæ apud allegatos, præsertim vero in supradictis Rotæ decisionibus, nempe prohibitio alienationis, progressus ad tot tantosque gradus substitutionum, ac pluries adsignata ratio perpetuæ conservationis bonorum*.

IV. *Assurdo enorme, rispetto a' Feudi, nell' ultima costituzione del Principe di Centola, genero del Testatore.*

SI aggiugne, che sarebbe resistente alle prime nozioni delle Grazie concedute al Baronaggio, e perciò mostruosa l' ultima sostituzione; in cui si figura chiamato per fedecommesso ne' feudi il Principe di Centola D. Domenico Trojano, Genero del Testatore, e non compreso nella legittima successione feudale. E come rendersi capace di succedere ne' Feudi il Genero con la sola qualità di affine, e non altronde compreso nella linea della successione feudale? I gradi di affinità sono ignoti assolutamente in tutto l' ordine della permessa successione feudale. Dovea meglio perciò riflettersi il paradosso feudale, che si è finto. Che anzi il suo impossibile, e 'l non verisimile conferma il dubio di essere simulato, e non vero quel tale testamento. Il rispetto, dovuto alla dignità del S. C., dovea almeno esiggere, che si fosse la favola tessuta in altra forma più conveniente alla giurisprudenza feudale.

CAP.

(1) *In cit. Consult.* 40. *n.* 11.

(2) *De Fideicomm. cit. disc.* 83. *n.* 3. L' istesso afferma anche il Castill. nell' additata *Controv.* 89. *lib.* 5. dopo il *n.* 25.

# C A P. II.

## Del Fedecommeſſo del Principe D. Gio: Lorenzo.

IL Principe D. Giovan Lorenzo ebbe, e laſciò di ſe, come ſi è detto, due figli, D. Nicola primogenito, e D. Franceſco ſecondogenito. Nel ſuo teſtamento, chiuſo a' 29. di Aprile, ed aperto a' 3. di Maggio del 1715. per gli atti di Notar Giovan Giuſeppe Morena della Città di Bari, ſcriſſe erede univerſale ne' Feudi, e ne' Burgenſatici il primogenito D. Nicola. Laſciò a D. Franceſco ſecondogenito col titolo di particolare iſtituzione il livello corriſpondente alla vita, e milizia, ed alla legittima. Fè erede uſufruttuaria la Principeſſa ſua moglie D. Benetta de Angelis, *durante il letto vedovile:* E le legò pure le gioje, e la metà degli argenti; con la condizione, che, paſſando a ſeconde nozze, doveſſe avere ſoltanto *le ſue doti, l' antefato, e i ſuoi lucri maritali* (1). Dichiarò altresì, che avea ella *pagati di proprio ducati 7000. in circa, per quello ſi dovea all' Ill. D. Titta de Sangro, debbito della Caſa: e che in eſtinzione di tale pagamento ſe le erano fatte entrare alcune ſomme in frutti, e denari contanti, come ſi legge dal libro maggiore della Caſa, annotate di proprio carattere di Giovan Angelo Calatrava, attuale Razionale della Caſa, e che a quello ſi rimettea* (2).

I. *Diſpoſizione del Principe D. Giovan Lorenzo.*

FE' ben anche varii legati. Ed ordinò il di lui fedecommeſſo con queſte parole.

II. *Parole del Fedecommeſſo.*

*Item voglio, che eſtinguendoſi la Linea Maſcolina di D. Nicola, e D. Franceſco, miei figli, abbiano, e debbiano ſuccedere in detti miei beni burgenſatici, e feudali, ed allodiali, e ſoſtituiſco l' altri, D. Salvatore Pappacoda figlio di D. Giovanna Pappacoda, mia Sorella, e di D. Domenico Trojano Pappacoda, Principe di Centola, e Marcheſe di Piſciotta: Ed in mancanza di detto D. Salvatore primogenito, debba ſuccedere D. Giuſeppe Pappacoda, ſecon-*



(1) *Fol.* 59. *a t.*, 60., *e* 61. *Proc. Heredit. D. Franciſ. Pappacoda.*

(2) *Fol.* 63. *a t. e* 64. *eod. Proc.*

*dogenito delli sopradetti D. Giovanna, e D. Domenico Trojano: E mancando la detta linea mascolina del detto Principe di Centola, e Pisciotta, abbia da succedere la Primogenita, che si ritroverà nel Secolo maritata, e fintanto vi sarà linea di detto Principe di Centola, e Pisciotta, si preferisca sempre però il primogenito, e primogenita, perchè così è la mia volontà* (1).

Non vi ha nel testamento altro capitolo, che riguardi il fedecommesso medesimo: Le trascritte parole ne formano il contesto intero: E non vi è soggiunta neppure alcuna proibizione di alienare.

Il Principe D. Nicola, primogenito, chiedè, ed ebbe il preambolo, giusta il testamento. Mancò di vita senza figliuoli nel 1741., oberato di non pochi debbiti. Perchè D. Francesco, di lui fratello secondogenito, essendo il solo legittimo successore ne' Feudi, e negli Allodiali, e proponendo di essere dispositivamente chiamato, come posto nella condizione, *estinguendosi la linea mascolina di D. Nicola, e di D. Francesco*, chiedè, ed ebbe dalla Vicaria la spettanza ne' beni Feudali, e Burgensatici, ereditarii del Padre. Si disse con Decreto de' 12. di Dicembre del 1741. *M. C. V. declarat, stante morte sequuta Illustris D. Nicolai Pappacoda Principis Triviani absq. filiis, bona tam Feudalia, quam Burgensatica in ejus hereditate remansa, eidem obventa ab hereditate supradicti qu. D. Joannis Laurentii, ejus Patris, spectavisse, & spectare in beneficium Illustris D. Francisci Pappacoda, ejus germani fratris, vigore fideicommissariæ dispositionis per dictum qu. Principem D. Joannem Laurentium, communem Patrem, in præcitato ejus testamento factæ, cum iis dem vinculis, conditionibus, substitutionibus, & fideicommissis in dicto testamento contentis, & in omnibus servata forma ipsius* (2).

III.

*Articoli ne i quali si divide l'esame del fedecommesso del Principe D. Giovan Lorenzo.*

IL fedecommesso del Principe D. Gio: Lorenzo, qualunque sii stato, non potè comprendere l'intera eredità. Doveano detrarsi i debiti, e le legittime de' due figli: la legittima feudale spettante al Primogenito: e la legittima ben anche di tutti e due i figli ne' Burgensatici. I debbiti, e le

(1) *Fol. 61. at., Eod. Proc.*

(2) *Fol. 77. at. Proc. Heredit. qu. Illustris Principis D. Francisci.*

le respettive legittime diminuirono in conseguenza l' eredità fedecommessaria. E 'l fedecommesso anche deve esaminarsi diversamente ne' feudi, e ne' beni allodiali. Donde a maggior chiarezza, e per serbare il debbito ordine, ragionerò prima delle detrazioni: indi passerò al disamina del fedecommesso ne' due diversi aspetti de' beni feudali, e de' burgensatici, e delle diverse azioni della fu Principessa D. Anna Maria, e de i figli di lei, e del fu Principe di Centola, e della Signora Principessa d' Angri, di lui figlia.

## I.

# Delle detrazioni dal Fedecommesso di D. Gio: Lorenzo.

TRa i debbiti del Principe D. Gio: Lorenzo eravi un antico capitale di ducati 4000. in pro del Convento de' PP. Domenicani di Bari, ammesso nel decreto di discussione, coll' anteriorità del 1699., e con riserba di altra provvidenza per la maggiore anteriorità (1). I. *Calcolo de' debiti.*

Di somma considerevolissima erano in oltre i crediti dotali, ed estradotali della Principessa D. Benedetta de Angelis, Vedova superstire del fedecommettente. Non riputò questa a se conveniente di lasciar correre l'incerto, e dubio legato dell'usufrutto, a lei fatto dal Marito. Volle avere i suoi crediti, che si formavano dalle doti, dall'antefato, e da altri capitali estradotali. Ebbe in morte del Principe D. Gio: Lorenzo qualche contesa col Principe D. Nicola, suo figlio, erede del Padre: le quali si composero con arbitramento del fu Reggente Peyrì, Delegato dal Vicerè nel 1717., di cui sono esistenti gli atti presso il fù Scrivano di Mandamento Mariano Mastellone, Attitante assunto in quella occasione. Giusta il Laudo, accettato dalla Madre, e dal Figlio, si stipulò Istrumento di concordia a' 25. di Ottobre del 1717. per gli atti del fù Notar Giuseppe Tomasuolo; in cui per la Principessa intervenne l' Avvocato, insigne a quel tempo nel

 foro,

(1) *Fol. 482. Proc. pri. Vol. Credit.*

foro, D. Matteo di Ferrante, asceso indi alla Suprema Magistratura di Luogotenente della Regia Camera, e per lo Principe D. Nicola il fu D. Antonio Maggiocca, altro Avvocato del primo ordine, promosso anche alla rispettevole carica di Capo di Ruota del S. C. Nel Laudo si liquidarono tutti i Crediti; e giusta l'ammissione, fatta dal Reggente Peyrì, si enunciarono con distinzione nell' istrumento; confessandogli tutti, ed approvandogli il Principe D. Nicola senza eccezione. Si disse: Che le doti della Principessa D. Benedetta erano state nella somma di ducati 50. mila effettivi, pagati interamente per diversi Banchi, ed impiegati in dimissione di antichi debiti della Casa: Che ne' Capitoli matrimoniali del 1684. erasi convenuto l'antefato in ducati 7. mila: Che successivamente per altre pretensioni della stessa Principessa contra il Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis, di lei fratello, eransi riscossi ducati 12. mila, e questi impiegati dal Principe D. Gio: Lorenzo in dimissione di altri proprii debiti: E che in oltre la Principessa D. Benedetta avea soddisfatto con proprio danajo un altro capitale di ducati 7. mila, dovuto dalla Casa di Triggiano a D. Gio: Battista di Sangro; capitale il quale era confessato, ed enunciato anche, come si è notato, nel testamento del Principe D. Gio: Lorenzo: E si ammisero pure i ducati 7. mila del credito di D. Gio: Battista di Sangro, tra i crediti esistenti della Principessa; perchè, a discarico delle somme notate a debito di lei nel libro della Casa, si compensò l'interesse dovuto per gl' istessi ducati 7. mila. Tutti i crediti, quello cioè delle doti, e dell'antefato in ducati 57. mila, e gli altri due Capitali di ducati 12. mila, e di ducati 7. mila componenti la somma di ducati 76. mila, si resero liquidi col Laudo del Reggente Peyrì, e coll' additato istrumento tra la Principessa, e 'l Principe D. Niccolò suo figlio; per non dovere ora patire la picciola eccezione (1). Ed aggiugnendosi a' divisati crediti l'altro capitale di ducati 4. mila, che pur ora esiste in prò del Convento de' Domenicani di Bari, si ha nell' eredità fedecommessaria il debito certo, e punto non disputabile di duc. 80000.

Nell'

(1) *Fol.* 362. *a* 378. *Proc. pri. vol. Credit.* E vi ha nel processo medesimo la copia de' Capitoli Matrimoniali della Principessa D. Benedetta *fol.* 379. *a* 402.

Nell'apprezzo de' Feudi di Triggiano, e Capurso, e de' Burgensatici, ivi esistenti dell' eredità fedecommessaria.

| | |
|---|---|
| Il valore de' feudali ascende a | 102393 45 |
| Quello de' Burgensatici a | 48354 82 |
| Sono | 150748 27 |
| Dedotti i debiti del fedecommettente in | 80000 |
| Restano | 70748 27 |

I crediti medesimi furono ipotecati dalla stessa Principessa D. Benedetta, e dalli Principi D. Nicola, e D. Francesco di lei figli, ed eredi, a varii Creditori: e per la rata non distratta passarono liberi indi ai figli in morte della madre. Onde lo stato attuale egli è, che le rate distratte a' Creditori si rappresentano in buona parte dalla Principessa D. Porzia Albertini, vedova superstite del Principe D. Francesco, e dal figliuolo primogenito del Signor Principe della Rocca; essendosi dimessi i respettivi Creditori, *cessis juribus*, alcuni colle doti della stessa Principessa D. Porzia, ed altri con danajo soggetto al majorato della casa di Mesagne, appartenente al Signor Duchino di Perdifumo (1). Cosicchè ora egli è ben anche interesse di lui, e della Sig. Principessa Albertini, sua amorevolissima Avola, che dal fedecommesso si detraggano tutti i crediti della Principessa D. Benedetta de Angelis.

II. *Delle legittime, dovute a i figli del Fedecommettente.*

ALtra detrazione certa ugualmente, e chiara soffre pure il fedecommesso del Principe D.Gio: Lorenzo nel valore dei Feudi, e de' Burgensatici. Si dovea libera al di lui primogenito D. Nicola la legittima feudale: E si dovea ben' anche al Primogenito, e al Secondogenito la legittima ne' burgensatici. Nel testamento del Principe D. Gio: Lorenzo non

 è vie-

(1) I crediti acquistati dalla Signora Principessa D.Porzia Albertini, e col danajo del Majorato della casa di Mesagne, sono tutti riferiti con distinzione, e godono anche il favore di essere in corrente nelle terze per la diloro certa anteriorità, rispetto agli altri Creditori.

è vietata: Vi si legge espresso soltanto, *che in esso cessino le leggi, così Falcidia, come Trebellianica* (1). Nè vi ha alcuna rinunzia de' figli alle di loro legittime. Eglino in conseguenza le ritennero, e le serbarono illese, giusta la *L. Si quando* 35. §. *Generaliter C. de Inoff. Testam.*, per cui non altrimenti può il figlio riputarsi di esserne decaduto, o di essersi preggiudicato; *nisi hoc specialiter, sive in Apocha, sive in transactione scripserit, vel pactus fuerit, quod contentus relicta, vel data parte, de eo quod deest nullam habeat quaestionem*: Si veramente, che il Cisflezio, al senso della recata Legge, avverte di richiedersi non pure la espressa rinunzia della legittima, ma che, a renderla valida, debba parimenti specificamente osservarsi la forma scritta, e stabilita nella Legge. *Haec igitur forma, cum a lege data sit, non poterit ab ea recedi, sed ad unguem servanda erit, argumento Legis Fulcinius 7. D. Quibus ex causis in possessionem eatur* (2). Il che insegna ugualmente il Card. de Luca, anche ove nel testamento sia vietata la legittima senza la nota cautela del Soccino, ed ove avesse pure il figlio semplicemente; e senza espressa riserba della sua legittima adita l'eredità paterna (3).

Nè può nuocere punto, che non si fossero chieste da i due figli le di loro legittime; essendo sentenza ugualmente costantissima, che per la legittima, quantunque non domandata da i figli in vita, se ne tramandi, e passi l'azione non pure agli eredi,

(1) *Fol.* 59. *proc. hered. D. Francisci.*

(2) *Chiffletius De Port. cap.* 16. *in Thesaur. Everad. Othonis tom.* 9.

(3) *Card. de Luc. de Legit. disc.* 17. *n.* 3. *Si vero dicta formula seu cautela servata non sit; & tunc simplex acceptatio tacita, resultans ex usu testamenti, & ex hereditatis aditione, non praejudicat legitimae, quamvis Pater cum hoc onere, adiecta etiam pena caducitatis, filium instituisset in majori quantitate, quam legitima importaret, juxta opinionem Alexandri, quam sequitur Rota & in his terminis loquuntur decisiones* 206. e 655. §. 1. *Recent.*, *& apud Gregor. dec.* 489., *ubi Addentes. Quae decisiones videntur forte originales, ac magistrales in materia, cum quibus in aliis subsequentibus proceditur. Eosdemque terminos simplicis acceptationis tacitae, seu implicitae percutiunt Ciriac. controv.* 148., *Merl. de Legit. lib.* 3. *q.* 8. *n.* 6. *& Capyc. Latr. Consult.* 131.

eredi, che a' di loro creditori, anche se non avessero eglino spiegata per atto espresso la di loro agnizione (1). Ciocchè ampiamente dimostrano, trai nostri Scrittori, il Presid. Merl. (2), e'l diligentissimo Giuseppe de Rosa (3).

Siccome ugualmente non può aver recato al Principe D. Nicola, e al secondogenito D. Francesco nocumento alcuno nella detrazione delle di loro legittime, il difetto dell'inventario della eredità paterna: Dacchè è regola costantissima, al dire di Antonio Fabro, che la disposizione della *L. fin. C. de Jur. delib.*, e della *Nov. 1. De Heredibus*, *& Falcid.* impedischino la detrazione della legittima, e della Falcidia solo nel concerso de' Creditori del defunto, non altrimenti rispetto a' fedecommessarii, e a' Legatarii, come quelli, i quali non sono compresi nel favore medesimo -- *Filius, qui paternæ, aut maternæ hereditatis inventarium non confecit, neque legitimam amittit, neque Trebellianicam, ex receptiore nostrorum sententia, quam Senatus noster, ut veriorem, & humaniorem plerisque placitis comprobavit*.

La legittima appartenente al Principe D. Nicola primogenito ne' Feudi formava, e forma pur ora la terza parte del di loro valore, dedotto il contributo de i debiti da i feudali, e da i burgensatici, per la nota massima non contradetta nel Regno, che, quantunque, *respectu successionis totum feudum sit legitima primogeniti* (4); la legittima del primogenito



(1) *Card. de Luc. de legit. disc. 49. n. 5. -- Tertius est casus, quod filius, cui ex legis dispositione in bonis parentis delata sit legitima, illam non agnoscat, atque nullum faciendo actum positivum, vel negativum, decedat, an scilicet trasmittat ad ejus extraneos heredes jus petendi legitimam. Et huc intrat quæstio, de qua plene, ac elaborate in dictis votis, cum distinctione inter titulum universalem, & particularem ex deductis, antiquioribus relatis, per Surd. Consf. 341., per Merl. de Legit. lib. 5. tit. 3. q. 9. Hodiern ad Surd. Dec. 238. In qua quæstione Rota, & Curia Romana inconcusse, tanquam in puncto juris, veriorem sequitur opinionem trasmissioni favorabilem, rejecta dicta distinctione, ut dec. 160. p. 6. Recent. & in aliis plures: adeo ut ut ista quæstio in Curia non admittat amplius disputationem.*

(2) *Merl. lib. 2. contr. 48.*

(3) *De Ros. consult. 4.*

(4) *Amichang. q. Feudal. 1. n. 5.*

nito non per tanto rivenghi alla terza parte del valore del Feudo, *deductis oneribus* (1). La terza parte anche del valore de i burgensatici dovea, e dee detrarsi per la legittima de i due figli, primogenito, e secondogenito. Il secondogenito D. Francesco, non guari dopo la morte del Padre, con Istrumento del 1719. cedè al Fratello primogenito tutte le sue ragioni, comprese anche quelle delle doti materne. E tra le riserbe fatte nella rinunzia, espressamente convenne, che, mancando di vita il Principe D. Nicola senza figliuoli, dovessero la cessione, e donazione riputarsi risolute, e come non fatte (2). La morte del Principe D. Nicola senza figliuoli fè risolvere la rinunzia del secondogenito D. Francesco. Onde la legittima ne' burgensatici respettivamente, in una metà della terza parte hassi ora a considerare nel patrimonio del Principe D. Nicola, e nell' altra metà in quello del Principe D. Francesco.

III. *Calcolo delle legittime feudali, e burgensatiche.*

AL subietto delle additate detrazioni non vi ha alcun uopo di entrare nella discussione del contributo de i debiti, per le rate, le quali caderebbero respettivamente ne' feudali, e ne' burgensatici, e non di calcolare separaratamente l' importo della legittima feudale, e della diversa legittima ne i burgensatici. L' una, e l' altra forma ugualmente la terza parte. Tutte e due debbono detrarsi dal fedecommesso: E la ragione dell' una, e dell' altra, si rappresenta ora respettivamente da i Creditori non pure del Primogenito, che del Se-

(1) *Theodor. allegat.* 22., *Rovit. in Pragm.* 4. *de Feud. n.* 116. *Larath. in Theatr. Feudal. part.* 12. *dilucid.* 88. *n.* 8., *de Marin. lib.* 1. *Resol.* 250., *&* *in Observ. ad dec.* 1. *Revert. Card. de Luc. de Feud. disc.* 108. *n.* 11. *& seq. Marcian. Disput.* 86. *n.* 3. *Montan. Controv.* 23. *n.* 1.

(2) *Fol.* 60. *lit. A. vol.* 1. *Credit.* Le parole della riserba sono queste -- Quarto, *Che nel caso detto Signor Principe D. Nicola passasse a miglior vita, quod absit, senza figli legittimi, e naturali, dal suo corpo legittimi discendenti, in tal caso, restino salve, intatte, ed illese ad esso D. Francesco tutte, e qualsivogliano ragioni, azioni, e successioni paterne, e materne &c., come la sudetta rinuncia, e donazione non si fosse fatta: Al quale effetto, ed in detto caso tantum, e non altrimenti, si abbia per non fatta.*

Secondogenito. I calcoli distinti della legittima feudale, e delle due legittime del Primogenito, e del Secondogenito ne i burgensatici dovranno farsi in altro tempo, quando si tratterà della separazione de i due patrimonii del Principe D. Nicola, e del Principe D. Francesco. Per ora contra il voluto fedecommesso non ha dubio la detrazione dell'intera terza parte nelle eredità feudale, e burgensatica del Fedecommettente, dedotti i di lui debiti. Si è notato, che nell'intero valore de' Feudali, e de' burgensatici, deducendosi i crediti dotali, ed estradotali della Principessa D. Benedetta, e l'antico Capitale de' ducati 4 mila dovuto al Convento di S. Domenico di Bari, resterebbe l'avvanzo di soli ——— 70748 27

De i quali la terza parte per le due legittime feudali, e burgensatiche formano la somma di ducati ——————————— 23582 75

Onde questi deducendosi dall' additato avvanzo, resta l'eredità in soli ducati ——————— 47165 72

Sono dunque certe, e non soggette ad alcuna disputa le ipoteche de' Creditori sopra l'importo de' ducati 80. mila de i debiti ereditarii del fedecommettente, e sopra gli altri ducati 23582. 75. delle due legittime feudali, e burgensatiche, componenti unitamente la somma di ducati ——————————— 103582 75

Il dubio del fedecommesso quindi resta nell' esuberante valore de' feudi, e de' burgensatici, che si è veduto essere di ducati ——— 47165 72

Nell' avvanzo medesimo il fedecommesso hassi a considerare in due rapporti. Nel primo per la quota, la quale ricade ne i beni feudali: Nel secondo per l'altra, che riguarda i burgensatici. L'una, e l'altra quota deve formarsi a rata del valore de i feudali, e de i burgensatici, e per contributo proporzionale a i primi, e a i secondi beni. Così che il prezzo de' feudali, essendo di ducati 102393. 47. e quello de' burgensatici componendo la somma di ducati 48354. 82., ne siegue che i ducati 47165. 72. della eredità fedecommessaria ricaderebbero per più delle due terze parti ne' i feudali, e per la rimanente porzione ne'

burgensatici. Vi ha di vantaggio fondate ragione di affermare, che tutti i debbiti debbano prima imputarsi ne' Burgensatici, e che i Feudi, senza la legge del contributo, debbano essi effetti in quello, che manca al valore de' burgensatici. Donde verrebbe la conseguenza, che il fedecommesso ricaderebbe tutto sopra i Feudi.

Le due diverse azioni del fedecommesso, proposte in morte del Principe D. Francesco dalla fu Principessa D. Anna Maria, di lui figliuola primogenita, e dal defunto Principe di Centola, non essendo ora più esistenti nè quelli, nè quella, debbono esaminarsi nelle persone del Duchino di Perdifumo, figliuolo primogenito della prima, e della Principessa d'Angri, unica figliuola superstite del secondo. Egli è ben' anche diverso, ed anzi contradicente, ed opposto il diritto del Duchino di Perdifumo, da quello della Principessa d'Angri. Onde per farne io con ordine la distinta analisi, dimostrerò prima di non essere compresa nel fedecommesso la defunta Principessa D. Anna Maria, e meno i di lei figliuoli con ordine di primogenitura. Renderò chiara in secondo luogo la nullità della disposizione, rispetto al defunto Principe di Centola, e alla Principessa d'Angri di lui figlia, nella parte in cui il fedecommesso comprende i feudi: e dimostrerò pure la non esistenza del fedecommesso nella rimanente porzione, che ricaderebbe sopra i burgensatici. E 'l disame, che farò de' proposti assunti, conveniente cosa sarà, che io l'adempia per Capitoli distinti.

CAP.

# C A P. III.

## Nel Fedecommesso non sono compresi nè la defunta Principessa D. Anna Maria, nè i di lei figli.

Si rimembri, che il Principe D Gio: Lorenzo non sostituì espressamente al suo Primogenito D. Nicola il Secondogenito D. Francesco. Non sostituì neppure i figli, e discendenti, nè del Primo, nè del Secondogenito. Non vi ha in somma niuna sostituzione espressa tra i due figli, nè tra i di loro discendenti. Fù posta soltanto in condizione *la Linea mascolina* de' due figli, Primogenito, e Secondogenito relativamente alla sostituzione della Casa di Centola – *Estinguendosi la Linea mascolina di D. Nicola, e di D. Francesco miei figli, abbiano, e debbiano succedere D. Salvatore Pappacoda, Principe di Centola, ed in difetto del medesimo D. Giuseppe Pappacoda Secondogenito*, figli ch' erano di D. Giovanna Sorella del Testatore (1). La *linea mascolina*, come che messa in condizione semplicemente, convengo io non pertanto, che debba riputarsi dispositivamente chiamata. La Principessa D. Anna Maria per contrario non era nella *Linea mascolina*. In conseguenza non è da dirsi ella compresa nel Fedecommesso. Ne' discendenti de' due figli, D. Nicola, e D. Francesco, che di se lasciò il testatore, i soli maschi formavano la *Linea mascolina*. Onde costoro soltanto furono compresi nel fedecommesso della *Linea mascolina*, messa in condizione, e dispositivamente chiamata.

I. *Nel testamento del Principe D. Giovan Lorenzo è messa so'tanto in condizione la Linea mascolina de' due di lui Figli, D. Nicola, e D. Francesco.*

Così fu, che per la morte del Principe D. Nicola nel 1741., senza figli, essendo la *Linea mascolina* del Principe

(1) *Fol. 61. at. lit. A. proc. heredit. Principis D. Francisci.*

cipe D. Francesco secondogenito dispositivamente chiamata, perchè posta ugualmente nella condizione, e D. Francesco essendo il capo della sua Linea secondogenita; di necessità dovea egli riputarsi tacitamente sostituito al Primogenito, e gravato di restituire alla sua *Linea mascolina*. Era *in tota hereditate* contemplata la *Linea mascolina*. Onde, dopo il fratello Primogenito, essendo gravato il Secondogenito in favore della sua *Linea mascolina*, e non potendo il gravame avere il suo effetto senza figurarsi il Secondogenito sostituito al Primogenito in difetto della *Linea Primogenita Mascolina*; chiara quindi ne seguiva la tacita sostituzione del Secondogenito al Primogenito, morendo costui senza discendenti maschi. Il Principe D. Francesco Secondogenito non avrebbe altrimenti potuto restituire alla sua *Linea mascolina* l'intera eredità Feudale, e Burgensatica, se non fosse succeduto al fratello Primogenito per fedecommesso. Nella tacita fedecommessaria in favore del Secondogenito concorreano, e si adattavano le circostanze istessissime della *L. Titia Sejo* 87. §. *Seja libertis* 2. *D. de Legatis* 2.: I due figli erano tacitamente gravati in favore delle di loro *Linee mascoline*: Il Fedecommesso era *in tota hereditate*: Ed era pure gravato il Secondogenito in favore della sua *Linea mascolina* (1). Onde regolarmente il Principe D. Francesco, in morte del Principe D.Niccolò, di cui non eranvi nè figli, nè altri discendenti, ebbe dalla Vicaria lo *spectavisse*, & *spectare* in vigore del Testamento del Principe D. Gio: Lorenzo *cum Majoratu, Fideicomis.*, & *vinculis in testamento contentis*.

Non avendo indi il Principe D. Francesco lasciati di se figliuoli maschi; ne avvenne, che mancò in esso, o piuttosto non ebbe inizio la sua *Linea mascolina*. Onde, per la non esistenza de' figliuoli maschi di lui, essendo mancata la condizione del fedecommesso, si rese il Majorato caduco.

Que-

(1) *Fabr. de erroribus Lib.* 3. *Cap.* 16. *De Rosa cons.* 41. *num. pri. Capecela. Decis.* 1. *num.* 56., ed altri da essi allegati.

QUesta ella è la specie genuina della Disposizione del Principe D. Giovan Lorenzo. In senso chiaro non vi erano comprese le figliuole femmine, che di se lasciò il Principe D. Francesco, e meno i Discendenti di esse, o maschi, o femmine, che fossero stati; perchè di esse si formava la diversa *Linea femminina*.

II. *La Principessa D. Anna Maria, come quella, che formava di se la* Linea femminina, *non era compresa nel fedecommesso della* Linea mascolina.

Le linee mascoline, e femminine, si distinguono nel di loro primo punto, onde ciascheduna prende la sua origine: Il maschio forma la linea *mascolina*: La femmina quella, che si dice *femminina*. In ciò non cade dubbio. Non potrebbe altrimenti la Linea mascolina distinguersi dalla feminina, se ciascheduna non proceda da maschio respettivamente, o da femina. Nè altrimenti si formano le Linee, se non se nel secondo grado, relativamente allo stipite comune, giusta la norma del Giureconsulto Paolo: il quale, distinguendo le Linee in *superiore*, ed *inferiore*, avverte, che le Linee laterali si costituiscono nel secondo grado, nascente dal grado superiore, che ne forma lo stipite commune (1). *Ex superiore autem, & secundo gradu transversæ lineæ pendent*. Ed è quindi uniforme sentimento de' Scrittori: *Quod linea masculina communiter dicitur, quæ incipit a masculo; nam inspecta sua origine, uti a fonte quodam, si incipiat a masculo, dicitur masculina, & si incipiat* a *femina dicitur feminina* (2). Dopo l'ascendente, commune stipite, sorgono le diverse linee: E nè i di lui figli, i maschi formano la Linea mascolina, della quale si riguardano quale fonte, e capo: e le femine nel modo istesso formano, e costituiscono la diversa linea feminile.

La linea mascolina del Principe D. Francesco non si rese esistente; perche non ebbe egli, e non lasciò figliuoli maschi. Le femmine di lui figliuole poteano formare la linea feminile: ma non essere della linea mascolina chiamata, e contemplata. Onde l'argomento egli è netto per la esclusione ugualmente della defunta Principessa D. Anna Maria, che de i di lei figli, quantunque maschi.

Nel-

(1) *L. Stemmata* 9. *D. de Gradib.*, *& adfinib.*

(2) *De Luc. de Lin. Legali*, *Art.* 16., *Paolo de Castr. Consil.* 91. *Lib.* 2. *num. fin.*; *Alex. Consil.* 53. *lib.* 6. *Menoc. Consil.* 625. *num.* 12., *Roxas de Incompatib. part.* 1, *cap.* 6. *num.* 137.

Nella parte condizionale della disposizione, in cui il Testatore disse: *Che estinguendosi la Linea mascolina di D. Nicola, e di D. Francesco*, suoi figli, succedessero gradatamente D. Salvatore, e D. Giuseppe Pappacoda, figli della Sorella, e del Principe di Centola; può solo intendersi dispositivamente chiamata la linea mascolina, procedente dal Principe D. Francesco. Le femmine, e i di loro figli, ugualmente maschi, e femmine, essendo tutti nella linea feminina, non possono riputarsi compresi nella condizione, e non contemplati, o chiamati. *Qui interpretandi jus habemus omissa, supplendi jus non habemus* (1). Come dunque, se le femmine non formavano la *linea mascolina*, e se i maschi, da esse procedenti, non sono certamente della linea medesima, ma della diversa *Linea femminina*, potrà figurarsi, o cader dubbio, che sia della *linea mascolina* del Principe D. Francesco la femmina di lui figlia D. Anna Maria? E come essere parimente suscettibile di dubbio, che il Duchino di Perdifumo, figlio di lei ora esistente, non sia della diversa *linea feminina*? La *Linea feminina* fu omessa dal Testatore. Nella condizione è soltanto la *Linea mascolina*. Onde con qual diritto supplirsi ciocchè nella Disposizione si omise? Assi a fare una nuova disposizione, per comprendersi nel fedecommesso la *Linea feminina*, la femmina cioè, figlia del Principe D. Francesco, che la formò, e 'l figlio di lei, che ora esiste nella stessa Linea.

III. *Il Testatore omise le femmine, figlie, e discendenti de' suoi Figli D. Nicola, e D. Francesco: E chiamò all' incontro, dopo i maschi le femmine della Casa di Centola.*

CHe assolutamente il Testatore non considerò le Figliuole femmine dei due di lui figli, D. Nicola, e D. Francesco, si scorge più chiaro nella parte della disposizione, riguardante la Casa di Centola. In mancanza della *Linea mascolina* de' mentovati D. Nicola, e D. Francesco, senza punto nominare le di loro femmine, sostituì, come si è detto, gradatamente D. Salvatore, e D. Giuseppe Pappacoda, figliuoli, che erano della Sorella sua, e del Principe di Centola

(1) *Cujac. consul. 4., L. si vero 64. §. de viro 9. D. sol. mat.* I testamenti non possono diversamente interpetrarsi da quello, che è permesso nelle leggi: nelle quali *Ulp.* nella recata legge avverte, non darsi neppure l'azione utile per li casi dalla legge omessi: *in quibus igitur casibus lex deficit, non erit nec utilis actio danda.*

tola D. Domenico Trojano Pappacoda. Nel modo istesso, come avea disposto nella prima chiamata de' figli, mettendo in condizione la di loro *Linea mascolina*, pose parimenti in condizione la Linea mascolina del Principe di Centola. E questa mancando, espressamente sostituì indi la femmina Primogenita, che vi sarebbe della stessa casa di Centola: *E mancando la detta* Linea mascolina *di detto Principe di Centola, e Pisciotta, abbia da succedere la Primogenita, che si ritroverà nel secolo maritata, e fin tanto vi sarà linea di detto Principe di Centola, e Pisciotta, si preferisca sempre però il Primogenito, e Primogenita, perchè così è la mia volontà* (1). Chiamò il disponente espressamente dopo la Linea mascolina del Principe di Centola messa in condizione, le femmine Primogenite, che si sarebbero ritrovate maritate, perche la volle nel suo Fedecommesso comprese. Non volle, e non intese di comprendervi le femmine, figliuole, e discendenti de' proprj figli: e perciò le omise, e non le nominò. La sua volontà era, e fù, che in difetto de' maschi, e della *Linea mascolina* dei proprii figli, succedessero i maschi, e la Linea mascolina della Casa di Centola, escluse le femmine, e la Linea feminile dei proprj figli: e che successivamente, mancando anche i maschi della Casa di Centola, nella quale dovea il Fedecommesso entrare, non dovesse più uscirne, ma che dovessero succedere gradatamente le femmine Primogenite.

Le parti precedenti, e susseguenti nei Testamenti conducono molto ad ispiegare ciò, che sia dubio in altra parte dei Testamenti medesimi; essendo regola costantissima nelle volontà dubie, *quod ex precedentibus, ac sequentibus Testamenti capitib. consilium disponentis colligi debeat* (2). E spesso anche da i codicilli è regola di doversi intendere, e dichiarare le dubie parole del Testamento (3). Onde Papiniano comprese nel legato i Servi, qualora da altra parte del testamento si scorgesse, avere il testatore pensato a' Servi: *Nisi ex alia parte, & de Servis eum cogitasse apparuerit* (4). Si

(1) *Fol. 61. at. A Proc. haeredit. Principi D. Francisci.*

(2) *L. Qui filiab. 17. in prin., L. Si servus plurium 50. in fin. D. de Leg. 1. L. Quisquis 95. in fin. D. de leg. 111.*

(3) *L. Heredes 21. §. 1. D. Qui test. fac. pos.*

(4) *L. Quaesitum 12. §. antepenult. D. De Instr. & Instrum. Leg.*

III. *Le femmine non sono della* Linea mascolina.

SI è veduto, che la *Linea mascolina* de' due figli del Testatore, non possa comprendere le di loro figliuole femmine, come quelle, le quali anzi che formare la Linea mascolina, ne costituivano la estinzione; terminandosi in esse la propria famiglia, ed essendo la sorgiva, e 'l capo di aliena famiglia, e di altra diversa Linea mascolina (1). Solo quando il sermone sia semplicemente espresso del sesso mascolino, può sovente comprendere l'uno, e l'altro sesso, per interpetrazione estensiva, e di conjettura, contra il proprio, e stretto significato del genere: ben avvertendo Ulpiano, che il sermone *in sexu masculino*, non sempre, ma *plerumq. ad utrumq. sexum porrigitur* (2). Non è però lo stesso, ove specificatamente sia designata la *Linea mascolina*. Perciocchè, terminandosi nelle femmine la propria famiglia, i di loro figli *Patris, non Matris familiam sequuntur* (3). In conseguenza, se sono costoro nell'agnazione, e nella famiglia Paterna, per niun modo, ed in niun senso possono essere della *Linea mascolina* della famiglia delle di loro Madri. La femmina, per la condizione del sesso, forma nella propria famiglia la *linea femminina*; i figli di lei sono della diversa *linea mascolina* della famigiia in cui si è ella maritata. Ne' maschi della femmina, comecche sia la qualità del sesso, non è però quella della *Linea mascolina* nella famiglia della madre. La *Linea mascolina* non può altrimenti formarsi, e non avere il suo progresso, se non se per maschi da maschi. Ne' maschi delle femmine è la qualità del sesso maschile: ma la qualità medesima non di meno *magis eminet in masculis ex masculo, cum in his merus sit, & purus sexus masculinus, sine feminæ admixtione concretus* (4). Nè, in giusto senso, e proprio, può concepirsi la *Linea mascolina*, fuori, che quella, in cui *qualitas sexus masculini emineat, sine fœminæ admixtione concreta*.

La Linea mascolina, non potendo diversamente intendersi, se non de' maschi discendenti da' maschi, e alla diversa intelligenza in favore delle femmine, o de' maschi da esse discenden-

ti

(1) *L. Pronunciatio 195. §. 5. D. de Verb. signif.*

(2) *Cit. L. 195. D. de Verb. signif. Pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumq. sexum plerumq. porrigitur.*

(3) *L. Familiæ 196. §. 1. D. de Verb. signif.*

(4) *Averan. lib. 3. interpet. jure cap. 28. num. 8.*

ti resistendo il senso delle parole, ed apertamente anche la mente del disponente; perciò Andrea Alciati con raggionata prudenza di legge, e di giusta interpetrazione, propone la differenza nelle diverse forme di sostituzioni: *Si quis substituat ex virili, sive per virilem sexum descendentes, an per lineam virilem*; insegnando, di potersi nel primo caso comprendere la femmina nata dal figlio, o dal nipote, ma non così nel secondo; per la ragione potentissima, che non possa riputarsi discendente per *Linea virile* la femina, o il maschio, che non sia nella Linea medesima: *Differentia est, si substituat quis ex virili, seu per virilem sexum descendentes, an per lineam virilem: nam, primo casu fœmina ex filio, vel nepote nata continebitur, secundo non continebitur: non enim per lineam descendit, ni si qui in linea est.* (1)

E ben avverte perciò Carlo Antonio de Luca (2): *Quod vocatio lineæ masculinæ non videtur posse aliud significare, nec proter aliud posita, nisi ut provideatur descendentibus masculis ex linea masculina*; allegando il Fusario nel *Consil.* 193.; e soggiugnendo, che al numero 24. avea egli notati gli Autori *ita tenentes, ut etiam fœmina agnata excludatur, Redenas. Consf. 17. num.* 131.

Si è riputata impresa ben anche dura per la comprensione della femmina, discendente dal maschio, ove siino chiamati i discendenti per *lineam masculinam*. La recata dottrina dell'Alciati rende chiara in retto senso di legge l'esclusione delle femine nella proposta specie. E della sentenza medesima il più antico Autore, seguito dai Scrittori di miglior senso, e più autorevoli, e da' Supremi Magistrati, fù il Castrense (3), giusta la testimonianza dell'Urceolo (4): di cui il Canonico de Luca trascrive le parole; le quali non rincresca di riflettere (5).

*Plurimi fuerunt in hac sententia, signanter vero Rota Romana, quod indistinctè, vocatis descendentibur per lineam masculinam, ex-*

(1) *Alci. in L. Cognoscere* 56. *D. de verb. signif.*

(2) *De Lin. leg. Art.* 16. *num.* 49.

(3) *In L. Si maritus num.* 5. *C. de Procur.*, & *in Consf.* 190. *lib.* 2.

(4) *In consul.* 61.

(5) *Car. Ant. de Luca in cit. Artic.* 16. *de Lin. leg. numer.* 18.

*exclusa censeatur fœmina*, *quamvis, a masculo descendens*, *perindè, ac si simpliciter vocata fuisset linea masculina*, *vel descendentes masculi*, *aut sexus purus masculinus* , *ut firmarunt post alios Fusar. de Subst. quæst.* 346. *num.* 12., *& seqq.*, *ac num.* 31., *& Cons.* 192. *num.* 29 , *ubi de magis communi*, *Menoch. Cons.* 505. *num.* 21. *in fin.*, *& seqq.*, *& de Præsumpt. lib.* 4. *præsumpt.* 91. *sub num.* 6. *vers. imò* , *Peregr. de fideicommiss. art.* 26. *num.* 30., *Fulgineus de Jure emphiteut. tit. de success. in bon. emph.*, *quæst.* 25. *num.* 5. *Gratian. Discept. for. Cap.* 901. *num.* 22., *& seqq.*, *Altograd. Cons.* 80. *num.* 78. , *& seqq.*, *ubi de veriori*, *& receptiori lib.* 2. *Mart. Venturin. Cons.* 25. *num.* 49. 50. 51., *&* 54., *Paul. Rubeus in Annot. ad dictam Decis.* 199. *num.* 181., *&* 203. *part.* 8. *Recent.*, *Rota coram Durano decis.* 33. *num.* 3., *& seqq.*; *ubi num.* 14., *&* 15., *inquit hanc esse communem*, *& non esse curandum de illis*, *qui contra eam tenent*, *part.* 7., *a qua proindè depræhenditur nihil quidem esse*, *quod eadem Rota alibi visa fuerit contrariæ adhærere sententiæ*, *ut coram Mantica Dec.* 227. *nu.* 10., *& in Recent. Decis.* 420. *num.* 17. *&* 18. *Part.* 4. *tom.* 2., *& Decis.* 737. *num.* 10., *&* 11. *par.* 4. *tom.* 3.; *cum quidem inibi videtur id dixisse incidenter*, *& perfunctoriè*, *non autem*, *examinata materia* , *& consequenter dictæ decisiones non sunt attendendæ ad solutionem præsentis articuli*. *Rota coram Seraphino Decis.* 299. *num.* 13., *in Recent. decis.* 17. *num.* 9. *par.* 7., *& post colluct. legal. Bondeni Decis.* 21. *num.* 26.: *Clarius vero*, *articulo magis discusso contra fœminas*, *in citatis decisionibus Durani* 300., *n.* 33. *par.* 7. *Recent. pronunciasse*. *Unde bis retinendo ex professo hanc opinionem*, *tot sectatoribus munitam*, *videtur virtualiter recessisse ab eo*, *quod in contrarium videri posset dictum in dictis Decis. Manticæ* 227., *& in recent.* 420., *&* 737.: *tum denique*, *quia hæc sententia fœminas excludens fulcitur celebri doctrina Castrensis in L. Si maritus num.* 5. *C. de procurat.*, *& in Cons.* 190. *lib.* 2.: *quam habere locum non solum in filia Testatoris*, *sed etiam in nepte descendente ex masculo*, *imo & fœmina relicta ab ultimo defuncto*, *censuit Rota Decis.* 33. *par.* 7. *Recent.*. *Utitur enim Castrensis duplici ratione*, *una est methematica*, *altera philosophica*, *desumpta ex verisimili Testatoris mente* , *cum prima excludit filiam Testatoris*, *dicens*, *illam esse extra lineam* , *quoniam linea incipit a filio Testatoris*, *seu primi acquirentis emphiteusim*, *& pater est tantum lineæ primus punctus* ; *qui per consequens non dicitur li-*

*nea*

*nea, & in hunc ſenſum fere omnes ſequuntur Caſtrenſis doctrinam ad excluſionem filiæ, ut in fideicommiſſis, & ſubſtitutionibus ſcripſerunt Peregr. de Fideicom. Art. 26., num. 29., vers. hoc circa, Cenſal. ad eumdem Art. 26., verſ. quarto declaratur, Honded. Conſ. 7. num. 3. lib. 2. Fuſar. de Subſt. quæſt. 346. num. 36., & ſeqq., Cyriac. Contr. 281. num. 84., & Contr. 365. num. 23.*

Si ſcorge chiara pur troppo, per ſentimento del Peregrino (1), la differenza, ove ſiino chiamati i diſcendenti *ex virili, vel per virilem ſexum*; da i quali non poſſono eſcluderſi le femine diſcendenti da' maſchi, perche queſte vengono pure, e diſcendono *ex virili, vel per virilem ſexum*, dalla diverſa ſpecie, in cui la chiamata ſia de' diſcendenti *de linea, vel per lineam maſculinam; quia ille dicitur deſcendere per lineam maſculinam, qui eſt in linea: & fœmina non eſt in linea maſculina, ſed facit novam lineam.*

IV. *Le Linee maſcoline, e femminine ſi formano ne' figli dell' erede gravato.*

IL principio delle Linee, per legge, ed in proprietà di ſermone, non è nel primo erede gravato. Debbono le Linee procedere da eſſo, e i di lui figli, come ſi è già notato, ne formano il capo, o ſia quello, che i Scrittori chiamano il primo punto; sì veramente, che i figli maſchi formano nel progreſſo le *Linee maſcoline*, le figlie femmine le *Linee femminine*. *Quia linea*, ſono parole del Peregrino (2), *incipit a filio, non a patre: ſi enim pater habuiſſet filium, & filiam, in maſculo inciperet linea maſculina ipſius patris, & in fæmina inciperet linea fæminina.*

Non vi è ſtata *Linea maſcolina* del Principe D. Franceſco; non avendo egli avuto niuno figliuolo maſchio. La Principeſſa D. Anna Maria formò la *Linea feminile*. Onde non era ella certamente nel fedecommeſſo: e meno lo ſono i di lei figliuoli, eſiſtenti nella *Linea feminina* dello ſteſſo D. Franceſco.

Nella chiamata della *Linea maſcolina*, e de' diſcendenti da queſta, le ſentenze intorno all' eſcluſione, o comprenſione delle femmine, e de' di loro diſcendenti, ſi ſono propoſte in due diverſe ſpecie: Nella prima, ſe dell' erede gravato ſiavi la figliuola femmina, o i di lei diſcendenti: Nella ſeconda, ſe l'erede gravato abbia avuto figli, e diſcenden-ti

(1) *De Fidec. Articol. 26. num. 27.*
(2) *In citat. Art. 26. de Fideicom. n. 28.*

ti maschi, e di costoro, *masculis deficientibus*, siavi superstite alcuna femmina. Nel primo articolo si è riputata stranezza il solo opinare contra la sentenza del Castrense, esclusiva delle femine, e de' di loro discendenti. La femmina, figliuola dell'erede gravato, forma la *Linea femminina*: Onde, come ammettersi questa, o anche i suoi figli, e discendenti maschi, se la chiamata sia della *Linea mascolina*, e de' discendenti dalla linea medesima? La prima femmina, e i di lei discendenti tutti sono della linea feminina. Nel secondo articolo è prevaluta ugualmente la opinione dello stesso Castrense; come quella, la quale più si uniforma alla lettera delle parole, al senso di legge, e alla mente del testatore. Solo si è riputata meno strana la contraria sentenza; sul motivo, che considerandosi già formata la linea mascolina nel primo maschio, figlio dell'erede gravato, la figlia indi di costui, per tutto che femmina, può in certo modo dirsi della linea mascolina, contemplata, e chiamata. Leggendosi l'additata distinzione nelle proposte due specie presso il Peregrino, conviene, che si abbia sotto gli occhi (1).

Per la prima specie insegna: *Reperio quod Alexander in suo Consil. 43. num. 6. in 3., quod est repetitum in Cons. 53. in 6., multum eleganter in proposito nostro declaravit hanc materiam: nam testator in casu suo, instituto Bartholomaeo, substituerat descendentes ab eo per lineam masculinam, & deficientibus illis, substituerat Julianum. Decessit Bartholomaeus relicto Gabriele filio, & Mea filia: deinde Gabriel decessit absque filiis: Unde fuit dubitatum, an dicta Mea uti descendens a Bartholomaeo herede scripto, tamquam descendens per lineam masculinam, excludat substitutum: & pro ea arguit ex scriptis in dicto paragrafo nunc de legge: Tandem pro substituto determinat per illam doctrinam Pauli de Castro motus; quia linea descendentium ab aliquo incipit a primis, cap. Quod dilecto, & cap. fin. extra de consan., & affin. cum gl. Ideo in Gabriele habuit initium linea masculina, & in dicta Mea linea foeminina: Consequenter dicta Mea non comprehenditur in ea substitutione de descendentibus per lineam masculinam: Et ad notata per Bald., & alios in dicto §. nunc de legge, respondet, distinguendo; quod, aut agitur de filia recipientis, vel instituti gravati, & haec non sit de descendentibus* per

(1) *Peregr. De Fideicom. cit. Artic. 26. num.*

*per lineam masculinam, quia est principium, & caput linea fæminine.*

Raggiona indi così della seconda specie. *Aut agitur de filia nata ex filio recipientis, & hæc continetur; quia descendit per lineam masculinam illius primi. Unde infert in casu proposito, quod si ex Gabriele extitisset filia, substitutus non admitteretur: Et licet attenta Alexandri distinctione filia prima non admitteret., sed neptis ex filio primi, id quod durum videtur Jasoni in dicta L. Maritus C. de Procurator. in 2. Colum., & in dicto §. nanc de legge num. 9., & 10., per eam scilicet rationem, quia si filia licet propinquior non admittitur, ergo nec neptis remotior, non tamen ab ea discedit: & illam Alexandri distinctionem probarunt Curtius Junior de Feudis in 3. parte prin. num. 28. Alciatus conf. 13. num. 12. lib. 3. Et potest differentiæ ratio reddi; quia in primo casu verba non conveniunt filiæ recipientis, in secundo conveniunt nepti ex filio: & communem dixit Hier. Gabr. cons. 90. num. 33., Ceph. conf. 413. num. 18., Menoch. Conf. 379. num. 26.*

Siegue a riflettere la sentenza del Castrense nel primo caso, e nota dietro alle autorità concordi di molti scrittori, di essere ricevuta senza contradizione; ripetendo la ragione, *quod Linea masculina heredis gravati incipit non ab eo, sed ab ejus filiis*. E nota indi, esservi pure grave, e somma difficoltà di ammettersi la recata opinione nel secondo caso, in favore della femmina nata dal figlio del primo erede gravato, sù la ragione valevolissima, che ne' discendenti per *Lineam masculinam, vel ex Linea masculina*, non si comprendi in giusto senso, e proprio la femmina, procedente dal maschio, e che in simili disposizioni, *cogitatum fuerit de masculis orientibus ex masculis, non autem de fæminis ex masculis precedentibus*. Sù la quale discordanza di opinioni siegue la distinzione in forma di giusto temperamento proposta da molti Autori: Che, cioè si comprendi la femina agnata, ove la chiamata sia *sub nomine agnationis*, e che ne sia esclusa, se sia concepita *sub nomine masculinitatis*; nella quale vuole, non doversi ammettere, se non coloro, i quali siino maschi, e dipendenti da maschi: *Nam Paulus de Castro in dicta L. Maritus, & clarius in dicto Conf. 190. lib. 2. tenuit, substitutione facta de descendentibus per lineam masculinam, vel ex linea masculina, non contineri fæminam ex masculo procedentem; quia in hujusmodi concessionib., cogitatum fuerit de masculis orien-*

*orientibus ex masculis, non autem de feminis ex masculis procedentibus: movetur auctoritatè Speculi toties adducta. Unde distinguit, quod, aut quis vocatur ad aliquod commodum sub nomine agnationis, & continetur etiam femina agnata, aut vocatur sub nomine masculinitatis, & hoc casu duo requiruntur, quod sit masculus, & ex masculo perveniat: subdit etiam, quod descendentes ex femina excluduntur; quia sexus femineus, a quo producuntur, illis obest: igitur, & ipsi feminae obstabit, quia omne jus potentius est in causa, quam in causato . . . . . quod ubi de linea masculina fit mentio, filiam, quamvis ex masculo procedente, non contineri, quia filia, licet descendat a masculo, est principium lineae femininae.*

Donde, proponendo lo stesso Peregrino la sua opinione nell'enunciata seconda specie, sente doversi assolutamente escludere le femmine (1). *Ego, perpenso diutius hoc negocio, licet verum sit, feminam ex masculo natam, dici de descendentib. virilis sexus, a sexu virili, per virilem, de virili, & ex virili, & sic quoque a, de, & ex linea masculina, vel per lineam masculinam, §. item vetustas Instit. de hered., quae. ab intest. cum aliis: attamen in concessionibus & substitutionibus fideicommissariis, quod contineantur, non facile consentiendum est; quia de feminis non videtur disponentem cogitasse, nisi ad illarum exclusionem, & quia, cum descendentes ab illis dubio procul excludantur, efficax videtur insurgere ratio, ut etiam femina illorum auctrix excludatur, per rationem illam, quia plus est in causa, quam in causato, & quia masculus ex ea excluditur, non quidem quia masculus, sed quia procedit per sexum femininum, fortius igitur mater illius, quae est sexus feminini: & statuto concurrente, rem minus dubitationis habere constat ex scriptis supra in Art. praeced., num. 50., & infra: Quamobrem ex mente disponentis significatio nominis restringenda erit ad masculos ex masculis descendentes, sicut etiam ex mente ejusdem, significatio descendentium masculorum restringitur ad masculos ex masculis, uti superius dixi.*

Qualunque sia non pertanto il giudizio, che piaccia fare intorno alla esclusione delle femine, discendenti dal maschio del primo erede gravato, da cui, perchè è già formata la *Linea mascolina*, le femmine, che ne procedono, possono in certo modo, e senza manifesta improprietà dirsi della Li-

(1)

Linea medesima : Pure non è lo stesso della femmina figliuola del primo erede gravato, quale era la Principessa D. Anna Maria, e de' figliuoli, e discendenti di lei. Forma questa la diversa *Linea femminina*. Perciò improprietà somma sarebbe, ed incoerenza, che potesse benanche la femmina medesima, ed i suoi figli, e discendenti dirsi della *Linea mascolina*. Le Linee *mascoline*, *e femminine* denotano due qualità opposte, e diverse: qualità, nelle quali è la causa, o sia la condizione della chiamata, e della respettiva esclusione. La femmina dell' erede gravato, formante la sua linea femminina, e i di lei figliuoli, e discendenti, i quali pur sono nella linea medesima, come non aventi la qualità della Linea mascolina, ragionatamente, e per argomento senza replica, debbono dirsi non comprese nella *Linea mascolina*.

Il Cardinale de Luca (1) nel caso benanche, in cui era chiamata la *Linea mascolina* delle femmine, insegna di non soffrire alcun dubio l'additata teorica del Castrense, ugualmente, se nella parte dispositiva, o nella parte condizionale sia considerata la *Linea mascolina* delle femmine medesime: *Secundo fortius, quia pluries, ac pluries, tam in dispositiva, quam in conditionali Testator vocat, seu in conditione ponit earumdem fœminarum lineam masculinam, per quam inducta censetur restrictio ad masculos immediatos, eorumq; descendentes masculos absq. mixtura fœminarum, per quas rumpitur filus talis lineæ, quando ipsæ procreantur ab ulteriorib. descendentib., quia fœminæ dicuntur finis lineæ: Et quando sunt immediate illius, qui pro stipite designatus est, aduc extraneæ remanent a linea masculina, tamquam principium lineæ femininæ; quoniam juxta theoricam Castrensis in L. Maritus nu. 5. C. de Procurat., quàm communiter sequuntur, quilibet, sive masculus, sive fœmina duas lineas costituunt, unam quæ incipit ab ejus filiis masculis, alteram, quæ incipit a fœminis: ergo hujusmodi fœminarum nepotes ex alia fœmina, numquam dici possunt de earum linea masculina, quoniam cadunt sub fœminina.*

Ciò, che per li principii, e per le ragioni istessissime insegna pure essere nelle investiture feudali in favore della Linea mascolina (2): *Titulum restrictum esse ad solam lineam ma-*

(1) *De fideicom. dis.* 28. *num.* 10.
(2) *De Feud. dis.* 45. *num.* 7.

*masculinam, sub cujus nomine, quid quid subtilizando dixerint præsertim Consulentes, qui nihil pacificum in jure relinquere voluerunt, omnino verius, ac receptum est, non venire, nisi masculos ex masculis, eodem filo continuante, quoniam, ut advertit Castrens. in L. Maritus C. de Procurat., quilibet constituit duas lineas, unam masculinam ex masculis, alteram fæmininam ex fæminis, quæ proinde dicuntur finis lineæ masculinæ, illamq. rumpunt, ac transire faciunt ad fæmininam.*

Riflette ben anche (1), essere caso, e specie diversa, se la disposizione sia concepita in favore de' discendenti maschi: e che, siccome nella chiamata della *Linea mascolina*, non possino comprendersi i maschi della femmina, figlia dell' erede gravato, come quelli, che sono della *Linea femminina*, così, ove la chiamata sia de' discendenti maschi, ben si adatta ai maschi discendenti dalle femmine: *Et sic aliud est agere de dispositione simpliciter concepta ad favorem descendentium masculorum, sub quorum nomine, cessante contemplatione agnationis, seu alias conjecturata voluntate disponentis, spectato solo sexu, veniunt tam masculi per masculum, quam illi per feminam, juxta Consil. 85. Fulgos.: aliud vero, ubi dispositio restringitur ad lineam cum dicto adjecto masculinitatis, ut in proxime allegatis locis actum habetur.*

Onde è regola costantissima: *Quod si pater habeat duos, pluresque filios, unusquisque ex filiis suam facit lineam: & si unus est masculus, facit lineam masculinam: si altera est fæmina, facit lineam fæmininam: & sic quilibet descendens ex stipite facit lineam propriam respectu suorum descendentium, ita ut semper novæ lineæ pullulant, quot sunt filii* (2).

Il Rovito esaminando l'articolo con la consumata sua dottrina, e confutando i contrarii Opinatori, e tutte le loro fallaci ragioni; evince dimostrativamente, essere assurdo, ed improprietà somma, che la femmina, figlia dell' erede gravato, possa comprendersi nella linea mascolina: *Quod linea masculina heredis gravati non comprehendit ejus filiam fæminam: & filia fæmina non comprehenditur appellatione lineæ*

*mascu-*

(1) *Cit. num.* 7.

(2) *De Luc. De Linea legal. Art.* 16. *num.* 5. *Castill. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* 52., *Cancer. Variar. part.* 3. *cap.* 21., *num.* 295., *Decius Consil.* 379. *lib.* 2. *Guttier. Consil.* 13. *num.* 12.

*masculinæ* (1). Ne nota moltissime autorità, e molte decisioni benanche; recando della proposta sentenza varie ragioni, tutte convincentissime (2): La prima ella è: *Quia non potest negari, quin femina sit caput lineæ femininæ, ex quo omnes descendentes ex femina, licet sint masculi, dicuntur de linea feminina, ut iidem adversarii absque ulla controversia admittunt: Ergo idem est judicandum de ipsa femina, quæ est caput lineæ femininæ, prout judicamus de descendentibus ab ea: Ita argumentatur Paul. Castren. in L. Si maritus num. 4. C. de Procurat., Ruin. Cons. 126. nu. 13., & cons. 208. nu. 7. Hinc Menoch. Cons. 205. lib. 3. nu. 22. in fin. ait: Quod linea in singulas personas incipiens efficit, ne femina sit sub linea sui antecessoris masculina, sed feminina a se ipsa initium sumente.*

Ne soggiugne quest' altra (3): *Quia nihil est magis oppositum qualitati masculinæ, quam ipsa femina, & qualitas masculina nullo modo potest feminis convenire, ut tradit Ioan. Andr., Butr., & alii in Cap. Rainald. col. 2., Abbas Cons. 36. vol. 1., Ananias Cons. 22., Soccin. Senior Cons. 14. vol. 1., Cons. 12., & 73., Decius Cons. 13., & 318. nu. 2., & Cons. 46. nu. 4.: Ergo appellatione lineæ masculinæ, masculi tantum, non autem feminæ comprehendi possunt.*

Deduce, e rende manifesta la terza ragione dal senso comune (4): *Tertia ratio inevitabilis emanat ex conclusione etiam tenentium contrariam opinionem: Hi enim indifferenter, & indubie admittunt, quod filia femina est caput lineæ femininæ: Ergo, si est caput, per necesse sequitur, quod sit de linea; quia caput est de corpore L. Cum in diversis D. de Relig. & sumtib. funer., docet Bald. in propriis terminis Cons. 339., versiculo in contrarium lib. 3.: Ergo femina, quæ est caput lineæ femininæ, & sic de corpore lineæ femininæ, non potest ullo modo contineri sub linea masculina, nisi sit hermafroditus.*

Scioglie in fine la ragione opposta in contrario dal testo della *L. Pen. C. de Legit. heredi*, e del *§. Ceterum Institut. de legit. agnat. succ.*, ritorcendola in confutazione della diversa sentenza. Nell' uno, e nell' altro luogo l' Imp. Giust., ugua-

(1) *Rovit. Cons. 16. lib. 1. num. 4.*
(2) *Nu. 5.*
(3) *Num. 7.*
(4) *Nu. 8.*

uguagliando i maschi, e le femmine nelle successioni intestate, addita gli agnati dell'uno, e dell'altro sesso, con la seguente espressione: *Omnes legitimas personas, id est per virilem sexum descendentes, sive masculini, sive feminini generis sint*. L'Imp., dice egli, per comprendere le femmine tra i discendenti per *virilem sexum*, dovè espressamente spiegarlo nelle parole, *sive masculini, sive feminini generis sint*. In conseguenza, ove non avesse soggiunta si fatta spiega, i descendenti per *virilem sexum*, si sarebbero intesi de' soli maschi: *Nec textus in L. pen. C. de Legit. hered., & in §. Ceterum Institut. de Legit. agnat. succ., quidquam adiuvant contrariam opinionem, sed potius retorquentur in contrarium: Nam ideo Imp. ibi expresse declaravit, se appellatione descendentium per virilem sexum includere etiam, tam masculinum genus, quam femininum; quia absque dicta specifica declaratione, utiq. sub illis verbis PER VIRILEM SEXUM, non feminae, sed masculi tantum inclusi fuissent*. (1)

Manifesto argomento somministra anche lo stesso Giustiniano nella *Nov.* 118., che siavi uopo di espressa dichiarazione, per comprendersi le femmine sotto l'espressione generale de' discendenti nel *cap.* 1., *verbo expresse* verso la fine. *Nulla introducente differentia sive masculi, sive feminae sint, & seu ex masculorum, seu ex feminarum prole descendant*. Nel *cap.* 2., la stessa spiega facendo, disse: *Masculos, & feminas, sive paterni, sive materni sint*. E nel *cap.* 4. *masculos, ac feminas, sive per masculi, sive per feminae personam defuncto jungebantur*. A che sì fatta spiega, sempre soggiunta, *sive ex feminis descendant*; se non se per una specie di necessità indispensabile, di non potersi altrimenti comprendere le femmine, anche sotto la semplice denominazione di discendenti, se queste non siano specialmente designate? Ciò, che chiaramente si conferma dalla *L. Qui* 1., §. 12. *D. de Jure immuni*: in cui Ulpiano opina, che l'immunità conceduta a' posteri, e al genere, non si appartenghi a coloro, che procedino dalle femmine: *Sed & generi, posterisq. datae, custoditaeq. immunitates, ad eos, qui ex feminis nati sunt, non pertinent*.

Nè è da omettere, che il Rovito, dopo l'additato suo consiglio, ne scrisse un secondo in confutazione di quello, che nella

(1) *Cit. cons.* 16. *nu.* 9.

nella causa medesima avea impreso il Peregrino nel suo consiglio 50.; in cui difese l'opinione contraria alla prima sua più vera sentenza, proposta nel Trattato de Fedecom. precedentemente pubblicato (1), Rimembra in prima la massima, che nelle discordanti sentenze di uno Scrittore, debba seguirsi più quella, che sia stabilita ne' trattati, che la contraria sostenuta ne' consigli; ne' quali si suole inservire al Cliente, e alla causa (2). Indi avverte, che al più la contraria opinione possa soltanto fare qualche dubbio nelle femmine, figlie, e discendenti da maschi dell' erede gravato, non altrimenti nelle prime di lui figlie; costantissima essendo la massima, e superiore ad ogni dubbio, di formarsi le respettive *Linee mascoline*, *e femminine*, da' figli dell'erede gravato, e non da lui istesso. Soggiugne in fine la più certa distinzione, tra il fedecommesso perpetuo, e progressivo, e quello, che sia relativo soltanto al primo atto; dimostrando, che la femmina del primo erede gravato possa in qualche modo comprendersi sotto la *Linea mascolina* nella seconda specie di fedecommesso; il quale, non passando più oltre del primo grado, può in esso la femmina agnata riputarsi anche compresa in difetto de' maschi; perciocchè, quantunque sia ella il fine della sua famiglia, e della agnazione, il fedecommesso non deve procedere a gradi ulteriori della *Linea mascolina*. Non così però nel fedecommesso progressivo a' gradi ulteriori della *Linea mascolina*: in cui egli è assurdo, e cosa contradicente, che la femmina formi il fine della *Linea mascolina*, e che si riputi in questa compresa, e chiamata.

*Quod autem Peregri. voluerit nunc causæ inservire potius, quam veritati, aperte dignoscitur* (3). *Nam vir ille alioquin doctissimus, & acutissimus, causæ affectione obumbratus æquivocavit in terminis legalib. ( pace illius id dixerim ): Siquidem eodem nu. 1. in finalibus verbis facit assumptum, pro conclusione suæ opinionis, quod scilicet linea masculina Franchetti Pisacani testatoris, habuerit initium in Joanne Dominico ejus filio herede gravato, quod omnino falsum est, siquidem illi Doctores, qui admittunt filiam fœminam ex masculo esse de linea masculina, hoc intelligunt*

(1) *Rovit. Cauf. 17. Lib. 1.*
(2) *In princip., & num. 1., & 2.*
(3) *Peregri. cit. conf. 17. nu. 3. ad 7. lib. 2.*

*liguni non in ea filia, quæ orta est ex filio testatoris, eodemq. herede gravato, sed in filia nata ex filio heredis gravati, quia linea masculina non incipit ab ipso primo herede gravato, sed in filia nata ex filio heredis gravati, & ideo fæmina nata ex primo herede, in quo nondum incepit linea masculina, non potest dici de linea masculina, quæ nondum est in esse producta.*

*Et deniq., ut omnis penitus conquiescat disputatio, dato, & non concesso, quod opinio illa contraria esset verior, est advertendum, quod non procedit in fideicommisso perpetuo, & successivo, sed in eo tantum fideicommisso, quod verificatur in primo actu tantum, ut puta, quia testator facit unum tantum gradum substitutionis, vocando descendentes ex linea masculina, nam eveniente casu fideicommissi, succedit fæmina proximior descendens ex masculo. At quando fideicommissum est perpetuum, & in primo actu non consumatur, tunc fæmina, quantumvis ex masculo descendens, non comprehenditur sub linea masculina, sed masculi tantum; ita latissime probat ex communi Molin. de Hisp. primog. lib. 1. cap. 6. nu. 37., & 38.; qui pro hac distinctione citat Alexand. Cons. 53. nu. 6. lib.6., Curt. jun. in L. 1. num. 21. C. Unde vir, & uxor, & in L. Qui se patris, nu. 77. C. Unde lib., Crot., qui fatetur communem in Repetit. §. divi L. Filius familias D. de Leg. primo, nu. 10., Ruin. Cons. 110. nu. 14. lib. 2. Soccin. jun. Cons. 1. nu. 117. lib. 1. Paris Cons. 22. nu. 44. lib. 3.: Quæ opinio est fundata in ea concludentissima ratione, quam ibidem Molin. refert, ut non censeatur vocata ea persona, quæ agnationem in partem supprimere debet, & cujus descendentes in eo fideicommisso, sive masculi sint, sive fæminæ, non possunt succedere.*

Nell'ordinazione del Testatore: *Che estinguendosi la Linea mascolina di D. Nicola, e di D. Francesco*, suoi figli, dovessero succedere gradatamente i due figli del Principe di Centola, il Primogenito D. Salvatore, ed il Secondogenito D. Giuseppe, fù considerata la deficienza delle due linee mascoline de' mentovati D. Nicola, e D. Francesco: deficienza, la quale in due modi potea avvenire; se ciò si fosse l'una, o l'altra linea resa esistente, nè maschi da essi nascituri, e nè discendenti di costoro, i quali indi fossero mancati: o se la Linea mascolina fosse mancata nel suo primo ingresso, e produzione, per la non esistenza di figliuoli maschi degl' istessi D. Nicola, e D. Francesco: quale egli è il caso

ſo avvenuto. Il difetto della Linea nel ſecondo modo, *quando neq. incepit*, egli è deſignato così: *Alio modo defectivam nonnulli appellant Lineam, quæ neq. incepit, ſcilicet, quando, facta ſubſtitutione in perſonam Titii in caſu deficientiæ Lineæ Petri, iſte idem nec filios habuit, & hanc ſpeciem Lineæ ponit Simon de Petr. de Interpretatione ultimar. volunt. lib.* 3. *Interpr.* 2., *dub.* 1., *a nu.* 19., *& Caſtillus lib.* 5. *cap.* 93. *nu.* 50. (1).

Quindi i DD. han diſtinto tra la ſoſtituzione ordinata in difetto della *Linea maſcolina*, e quella, in cui ſiino chiamati i diſcendenti della *Linea maſcolina*: Nella prima ſi riputa già mancata la *Linea maſcolina*, ſe non eſiſta alcun maſchio; riputandoſi perciò preferito il ſoſtituto alle Femmine diſcendenti da'Maſchi: Nella ſeconda per contrario ſi ammette la Femmina diſcendente dal Maſchio; perchè queſta è *tra i diſcendenti della Linea maſcolina*. Nella forma di tale condizione, ſenza impropriarſi le parole, le ſi adatta in ſenſo della lettera la ſoſtituzione in favore dei *diſcendenti della Linea maſcolina*; lo ſteſſo eſſendo il diſcendere dalla *Linea maſcolina*, che naſcere dal maſchio: dacche ugualmente diſcende da coſtui la Femmina, che il Maſchio: Diſtinzione, al dire del de Luca, ferma, e coſtante comunemente (2): *Differentia adſignanda eſt, inter ſubſtitutionem factam*, DEFICIENTE LINEA MASCULINA, *& inter vocationem deſcendentium* PER LINEAM MASCULINAM. *Quia, ſi Teſtator aliquem ſubſtituat, deficiente Linea maſculina, tunc deficit Linea maſculina, quando nulli extant maſculi, & ſic præfertur ſubſtitutus fæminis deſcendentibus a maſculis: & ita reſolvit Tondutus Par.* 2. *Reſolu. civil. Cap.* 183. *nu.* 10.

*Aliud Tondutus tradit d. nu.* 10., *quando vocantur* DESCENDENTES DE LINEA MASCOLINA; *quoniam Fæmina deſcendit a Linea maſculina, licet non contineatur in illa, ut declarat Menoch. Conſ.* 625., *e* 1053. . . . . *Aliud non eſt deſcendere a Linea maſculina, quam naſci a maſculis*.

Queſto egli è il ſolo caſo, in cui poſſa comprenderſi la Femmina; per la diverſità di ſenſo delle parole, e di volontà nella chiamata de i diſcendenti della *Linea maſcolina*. Che ſe la chiamata non ſia de' diſcendenti di tale Linea,

 ma

(1) *De Luca de Lin. leg. Art.* 14. *nu.* 1.
(2) *De Lin. leg. Art.* 16. *nu.* 44.

ma concepita semplicemente in favore della *Linea mascolina*, ove cioè sia generalmente chiamata la *Linea mascolina*, non vi si comprendono assolutamente le Femmine, ma i soli maschi discendenti dalla stessa *Linea mascolina*: *Vocatio Lineæ masculinæ non videtur posse aliud significare, nec propter aliud posita, nisi ut provideatur descendentibus masculis ex linea masculina*: *Fusar. Cons.* 192. *nu.* 29., *ubi refert.* 24. *Auctores, ita tenentes, & esse magis communem, ut etiam Femina agnata excludatur*, *Redenasc. Cons.* 17. *num.* 131. (1).

Nella disposizione, e nel suo contesto si scorge a chiaro senso, che la volontà del testatore fu di contemplare i soli maschi de' due di lui figli, e i maschi soli discendenti da' maschi; ne' quali potea rendersi esistente, e durevole la sua Famiglia. Volle per contrario, ed intese, che, costoro mancando, niuna contemplazione si avesse delle Femmine, in qualunque grado queste fossero, o figlie de' figli suoi, o discendenti da' maschi ulteriori: ma che dovessero nel fedecommesso succedere i Maschi primogeniti, figliuoli, e discendenti del Principe di Centola, suoi nipoti di Sorella.

V.
*Analisi delle dottrine proposte con tutte le parti della Disposizione.*

NElla ulteriore sostituzione, ordinata in favore delle Femmine Primogenite della stessa Casa di Centola, qualora nella Casa medesima mancassero i maschi, ripeto, che espresse il Testatore con chiarezza la sua volontà, escludente benanche in tale evento le Femmine, figlie, e discendenti de' proprii figli. Manifestò pur troppo chiaro, che, dopo di essere il fedecommesso entrato ne' maschi Principi di Centola in forma di Primogenitura, non lo volea saltuario; sì che, in difetto de' Maschi di Centola, dovesse ritornare alle Femmine discendenti, ed esistenti forse de' proprii figli: ma che, senza più uscire dalla Casa di Centola, dovesse, dopo i maschi, continuare il suo progresso nelle Femmine primogenite della stessa Casa. Fu questa una disposizione, denotante l' animo alieno del testatore per le Femmine, figlie, ed ulteriori discendenti de' proprii figli. Ma pure *ita fuit dispositum*: E frequentissimi ne sono gli esempli. L' umana passione di serbare nel simile nome la me-

(1) *De Luca de lin. leg. cit. art.* 16. *nu.* 49.

memoria della propria Famiglia, o che fosse, o non fosse la Famiglia istessima, fu cagione per avventura, che avesse egli del tutto omesse, e trascurate le Femmine discendenti da i proprii Figli; dei quali, in contemplando la sola *Linea mascolina*, e in sostituendo dopo di questa i Maschi della Casa di Centola, senza punto nominare le Femmine figliuole, o li ulteriori discendenti da esse, non solo nel senso chiaro delle parole, ma neppure per conjettura, anche rimotissima, possono le Femmine de' proprii Figli riputarsi chiamate, e comprese nel fedecommesso.

La Principessa D. Anna Maria, era Femmina: e di lei, il debbo pure replicare, si formava la Linea femminina, come è avvenuto nella Casa della Rocca. Perciò non può riputarsi nel fedecommesso compresa. Figurandosi il contrario, sarebbe non una interpetrazione della volontà del Defunto, ma formare un nuovo testamento: il che non è permesso, e non ha giammai usato di fare il S. C., per grande, e Suprema, che sia la sua autorità: Gli si deve anzi l'encomio di aver sempre riputato, che decoro maggiore della sua Dignità sia il religioso rispetto delle Leggi, e delle supreme volontà, le quali ne hanno l'imagine, e la sembianza.

Delle Femmine figlie, e discendenti dei figli del testatore, *nec verbum quidem, neque in dispositione, neque in conditione*. Onde, come pretendersi D. Anna Maria, compresa nel fedecommesso? E se questa non eravi contemplata, molto meno può figurarsi la compresione, o sia la chiamata, e contemplazione de' di lei Figli, qualunque siino, Maschi, o Femmine.

# C A P. IV.

## Il Fedecommesso del Principe D. Gio: Lorenzo, fu nullo, ne' Feudi, per le sostituzioni de' Maschi, e delle Femmine della Casa di Centola.

IL divieto, e la permissione de' Fedecommessi ne' Feudi forma nelle Consuetudini Feudali, e per le Costituzioni, e le Grazie del Regno, un diritto particolare. Perchè conviene, che la Disposizione si esamini con capitolo separato nella parte, che riguarda i Feudi, e la Casa di Centola. La nullità del Fedecommesso nella Casa di Centola ha ben anche diverse, e separate ragioni: Le quali a maggior chiarezza io dividerò in quattro Articoli. Dimostrerò: I. Che il fu Principe di Centola D. Giuseppe non avea la qualità di maschio della propria Famiglia del Fedecommettente: e che questa sia la sola circostanza; per cui si è permessa l' esclusione della Femmina prossimiore in favore del Maschio del grado seguente: II. Che, essendo il testamento di tempo precedente alla novissima Grazia del 1720., dee giudicarsi nulla in esso l' esclusione delle Femmine discendenti da i figli del Testatore: III. Che nel senso, e per lo spirito delle Grazie, contenute nelle Prammatiche XXXIII., e XXXIV. *de Feudis*, non possa riputarsi valida l' esclusione delle Femmine succeditrici per sostituzioni di tratto successivo, e di più gradi, quale sarebbe la specie della Disposizione in controversia: IV. Che gravi sono anche le eccezioni, resistenti alla Casa di Centola nel Fedecommesso de' Burgensatici.

§. I.

## §. I.

## Il fu Principe di Centola D. Giuſeppe non era il Maſchio della propria Famiglia, per eſſerſi in favore di lui reſa giovevole ne' Feudi la Grazia della Pramm. XXXIII. *de Feudis*. E meno della Grazia medeſima può ora giovarſi la Signora Principeſſa d' Angri.

I Due figli del Principe di Centola D. Domenico Trojano Pappacoda, gradatamente ſoſtituiti, il Primogenito, cioè D. Salvatore, e D. Giuſeppe Secondogenito, non erano per la qualità agnatizia, e quali maſchi della Famiglia, in grado ſucceſſibile all' ultimo defunto Principe di Trigiano D. Franceſco ne' Feudi, e non diſcendenti neppure dal primo acquirente de' Feudi medeſimi. In morte del Principe D. Franceſco, era ſuperſtite ſoltanto, il Principe di Centola D. Giuſeppe: ed eragli congiunto in quarto grado per mezzo della Principeſſa di Centola D. Giovanna Pappacoda ſua Madre, ſorella, che fu del Principe D. Lorenzo Teſtatore: onde eragli fratello amitino. Con queſta qualità furono deſignati dal Teſtatore i due figli del Principe di Centola D. Domenico Trojano, il Primogenito D.

Salvatore, e'l Secondogenito D. Giuseppe: *Sostituisco D. Salvatore Pappacoda, figlio di mia sorella, e di D. Domenico Trojano Pappacoda, Principe di Centola, e D. Giuseppe Pappacoda, figlio Secondogenito delli sopradetti D. Giovanna, e D. Domenico Trojano* (1).

I. *Il diritto del Fedecommesso, delato al Principe di Centola D. Giuseppe, non può essersi trasmesso alla Sign. Principessa d'Angri, di lui figlia, ed erede.*

PEr la morte del Principe di Centola D. Giuseppe, essendo succeduta nel giudizio la Sig. Principessa d'Angri, di lui figlia, ed erede; prima di tutt'altro, egli è dubbio forte, che il diritto del fedecommesso feudale, delato al Padre in sua vita, possa essersi trasmesso alla Figlia. L'articolo ha le sue gravi difficoltà nelle leggi più strette de' Feudi, difformi dalle leggi de' Digesti, e del Codice. Osta non poco alla trasmissione la circostanza di non essersi dichiarata la spettanza, ed eseguita l'intestazione de' Feudi in vita del Padre. E nuoce molto in oltre, che la Sig. Principessa di Centola sarebbe nel quinto grado, rispetto all'ultimo defunto Principe D. Francesco. Nel 1715., epoca che fu del testamento del Principe D. Gio: Lorenzo, non avea per anche il Baronaggio la Grazia del quinto grado: Ed è nota parimenti la potente eccezione fiscale contra le Femmine del quinto grado, non discendenti da' maschi della Famiglia, e dell' Acquirente del Feudo: eccezione già resa certa in pro del Fisco, dopo la Sinodale decisione, confermata in grado di reclamazione contra il Conte di Conversano nella causa della devoluzione dello Stato d'Atri. La Signora Principessa d'Angri *ex propria persona* avrebbe di vantagio l'ostacolo del sesso, per non potersi giovare delle Grazie in esclusione della Figlia, legittima succeditrice del defunto Principe D. Francesco.

Si sono notate perfuntoriamente le additate eccezioni, formanti l'esclusione personale della Signora Principessa d'Angri. Ma non è in coteste eccezioni il nerbo solido della difesa de' Creditori contra il Fedecommesso. Eccezioni più gravi, e non superabili ostavano nel Fedecommesso feudale al defunto Principe di Centola D. Giuseppe: Ed in conseguenza nulla può rilevare, che in vita di lui si fosse delato, ed agnito il Fedecommesso.

Al

(1) *Fol. 61. at. lit. A. Proc. qu. Illustris Principis D. Francisci.*

AL Principe di Centola D. Giuseppe formava impedimento, ed eccezione insuperabile la circostanza, che il suo quarto grado nella successione feudale non era, per agnazione, dipendente dall' Acquirente de' Feudi, ma per cognazione, deducendo egli il suo grado dalla madre.

II.
*Il defunto Principe di Centola D. Giuseppe non potea giovarsi della grazia della Pram. XXXIII., non essendo egli agnato del grado seguente nella Famiglia del Fedecommettente.*

La facoltà conceduta al Baronaggio, intorno all'esclusione delle Femmine prossimiori, non può estendersi in favore del maschio non agnato, ma congiunto sol tanto per cognazione, quantunque tra i gradi della successione feudale, dopo la Femmina nella disposizione esclusa.

Di ciò si ha l' evidenza nella Grazia del 1595., che forma la *Prammatica XXXIII. de Feudis*. Nella supplica della Città, e del Baronaggio si chiedè la facoltà di escludere la Femmina legittima succeditrice per la conservazione de' Feudi, *nelle proprie Famiglie acquirenti*. Ciò si espresse, quale causa finale, e specifica -- *Questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conoscendo con quanta facilità gli Stati, e Feudi, in molto tempo, con molte fatiche, e servigj acquistati, IN UN PUNTO SI PERDONO NELLE PROPRIE FAMIGLIE ACQUIRENTI, succedendo in essi le Donne, le quali si casano in famiglie aliene; supplicano la M. V., che si degni abbilitare i presenti Feudatarj, e futuri, che degli loro Feudi, e Stati possano disporre di detti Feudi in beneficio DI QUEL MASCOLO DELLE LORO FAMIGLIE, quale in tempo della disposizione succederà, non essendoci Femmina in proximiori gradu, non ostante, che ci fossero Donne similmente in gradu successibili, & proximiori*. La Grazia fu relativa alle preci -- *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quoad Feuda hereditaria*.

Non fu diverso lo spirito, e la mente della successiva Grazia del 1655. Si erano ottenute nel 1649., per mezzo del Generale Luiggi Poderigo, spedito dalla Città alla Corte di Madrid, le due Grazie, che formarono nel 1655. il subietto della Pram. XXXIV. Una dell' estenzione del quarto grado inclusivo in favore de' maschi discendenti dal primo acquirente, *hasta el quarto grado inclusive, siendo Varones, descendientes del primero adquirente:* L' altra, che potessero i Feudatarii fondare majoraschi nei loro feudi: *y la otra, que cada feudatario pueda fundar mayorazgo in sus feudos*. (1)



(1) *Pram. XXXIV. de Feud.*

Si affiftè indi nella Corte per la fpedizione dei Difpacci; chiedendofi ulteriormente, che doveffe l'ampliazione del quarto grado comprendere anche le Femmine difcendenti da' Mafchi, e da Femmine, e i Mafchi parimenti difcendenti così da' Mafchi, come da Femmine: E fi confegui l'intento: *Concedimus ampliationem, & extentionem prædictam in fucceffionibus feudorum eodemmet modo, & forma in præinferto fupplici libello contentis, ac prout ab ipfis eft fupplicatum*. Per quello, che riguardava l'altra Grazia, intorno all' ordinazione de' Fedecommeffi, e Majorati feudali, nulla fi chiedè, che doveffe aggiugnerfi alla prima conceffione impetrata dal Generale Poderigo: Non fi fè parola, nè motto, che poteffero efcluderfi le Femmine proffimiori, anche in favore de' Mafchi di diverfa, ed aliena Famiglia, non della Linea effettiva, e meno dalla Linea contentiva dell' *Acquirente* del Feudo. Onde fi lafciò correre il Refcritto nella prima femplice fua forma: *Quod quilibet poffit fundare majoratus in fuis Feudis, infra terminos tamen fucceffionis permiffæ, ut fupra, ita ut reftitutionis, feu fidecommiffi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis Nobis, & Noftræ Regiæ Curiæ competentis, non procedat*.

Reftò quindi la facoltà, intorno all'efclufione delle Femmine, ne' limiti della prima Grazia: nella quale egli è chiaro pur troppo, di efferfi permeffa folo in favore de' Mafchi agnati, congiunti per grado di agnazione, e per i mafchi difcendenti dalla Famiglia dell' Acquirente del Feudo. Il denotano apertamente le parole della prima Supplica: *per non perderfi i Feudi NELLE PROPRIE FAMIGLIE ACQUIRENTI*: E le altre: Che poffano difporre de' Feudi in beneficio di quel Mafcolo *DELLE LORO FAMIGLIE, quale in tempo della Difpofizione fuccederà, non effendoci Femmina in proximiori gradu*. Ciocche egli è chiaro parimenti dal periodo, in cui fi fpecifica la facoltà in pro de' mafchi in grado fucceffibile delle *PROPRIE FAMIGLIE ACQUIRENTI DE FEUDI* (1). Nel trafcritto chiaro fenfo della Grazia, come farfene l'ampliazione, o l'eftenfione in pro del defunto Principe di Centola D. Giufeppe, e della di lui Figliuola, congiunti all' ultimo Principe D. Francefco per mezzo di Femmina, e non per grado di agnazione, dipendente da mafchio dell' Acquirente de' Feudi?

(1) *Pram. XXXIII.*

di? Il quarto grado, il quale avea il Principe di Centola, rispetto all'ultimo Principe di Trigiano D. Francesco, era non altrimenti grado di agnazione, per Maschio discendente da Maschio, ma per mezzo di Femmina, quale sarebbe stata D. Giovanna di lui madre, sorella, che fu del Principe D. Giovan Lorenzo disponente. La Grazia dunque del 1595. non può essere stata al Principe di Centola D. Giuseppe in alcuno moto giovevole.

IL Principe di Centola certamente non veniva dall' Acquirente de' Feudi, per essere esso nel caso di non farsi perdere i Feudi NELLA PROPRIA FAMIGLIA ACQUIRENTE. L'acquisto non è di secoli vetusti. La Regina Bona, ritornata in Bari, già Vedova di Sigismondo Re di Polonia, e quivi dimorando, avea acquistati i Feudi di Capurso, di Noja, e di Trigiano, Terre vicine alla Città del suo Ducato di Bari. In sua morte nel 1557. fè erede nel Ducato di Bari, e nel Principato di Rossano la Maestà del Re Filippo II.; a cui dichiarò, che di ragione doveano ricadere, escluso Augusto Re di Polonia, di lei figlio: E de' Feudi di Trigiano, Capursio, e Noja dispone per legato particolare in pro di Gio: Lorenzo Pappacoda, Cavaliere sommamente favorito, e distinto nella dilei Corte, in rimunerazione de' lunghi serviggi della sua persona, prima in Polonia, ed indi in Bari. Egli si avea fatto anche il merito presso il Re Cattolico, di avere insinuata alla Reggina la sua disposizione: Donde non solo ottenne per singolare concessione la conferma de' Feudi, a lui dalla Regina Bona legati, ma ben anche la Grazia del titolo di Marchese sopra Capurso. (1) La Casa di Centola certamente non viene da alcuno discendente del mentovato primo Acquirente Giovan Lorenzo. E della Famiglia Pappacoda, per tutto che chiara, ed antichissima nelle memorie del nostro Regno, non vi ha tradizione certa, e sicura, se le due Linee delle Case di Trigiano, e di Centola abbino uno Stipite comune: o se, quantunque del cognome medesimo, siino Famiglie tra se diverse, e non dipendenti l'una dall' altra.

III. *Acquisto de' Feudi nella Casa di Trigiano.*

Il Principe di Centola D. Domenico Trojano, ch' ebbe in moglie D. Giovanna, sorella del Principe D. Gio: Lorenzo fe-



(1) *Giannone Ist. Civil. Lib.* 33. *cap.* 2. §. 1.

fedecommettente, non avea niun grado di Agnazione, non il decimo, e non altro ulteriore, o più rimoto nella Casa di Trigiano: Non solo non era egli in grado a poter succedere, quale Agnato, ne' feudi: ma neppure di Linea della Famiglia Acquirente. Erasi formato recentemente, e per la prima fiata il grado della successione feudale, ne' di lui Figli, uno de' quali fu il Principe D. Giuseppe. Non era perciò in lui la qualità, e la prerogativa di maschio Agnato della PROPRIA FAMIGLIA ACQUIRENDE. In conseguenza non potea in senso, e per effetto della Grazia del 1595. validamente preferirsi per fedecommesso alla Femmina discendente immediata, e prossima succeditrice dell'ultimo Principe D. Francesco.

IV. *Niuno ha impresa l'Estensione della Prammatica XXXIII. in favore de' Maschi cognati.*

NElle molte, ed implicatissime quistioni, mosse su la Grazia del 1595., niuno si ritrova, che abbia tanto spinta la licenza della Disputa Forense, osando di estendere l'esclusione delle Femmine prossimiori anche in favore de' Maschi, i quali abbiano il grado seguente nella successione feudale da Femmina, e non da altro Maschio della propria Famiglia Acquirente.

Rese la Grazia gran favore al Baronaggio: Ma non dee, e non può estendersi dal caso espresso al non espresso, *propter subjectam materiam, quæ versatur circa feudalia, in quibus servatur rigor* (1). Perchè il Rodoerio, notando la ragione della massima, sensatamente avverte (2): *Servari rigorem decet in Feudis, ac in feudalibus provisionibus, quæ a Domino directo procedunt, propter interesse voluntatis ipsius Domini, in quocumque actu ab illo derivante, etiam gratuito, & gratioso; & intuitu talis interesse, cuncta in stricto significatu, & in sensu rigoroso capiuntur, cum possit evenire, quod placuerit Domino aliquid uno modo; & alio, licet simili, & equipollenti displicuerit. Item quod placuerit indulgere super re magna, & voluerit rem minoris, & inferioris ponderis approbare: Quodq. demum cum una persona voluerit esse Munificens,*

(1) *Camer. in L. Imperialem fol. 49. lit. A.; Frec. de Subf. lib. 2. quæst. 20. n. 8., Anna Alleg. 36. n. 3., Alleg. 41. n. 26. & Alleg. 67. num. 11., Loffred. Consil. 9. num. 22.*

(2) *In Pragm. XXXIII. de Feud. cap. 1. n. 5.*

*cens, & liberalis, secus cum alia, quamvis ejusdem, aut majoris qualitatis: parum etiam obstante, quod uno modo, aut casu expresso Domini conditio laedatur, & alio modo, aut casu interpretativo, vel ampliato, conditio illius melior efficiatur; ex arg. text. in L. fin. D. de Usu; & habit. Docte de more Andreas, quem sequitur Regens de Ponte de potest. Proreg.* Tit. 3. §. 3. *num.* 18., & 24., & *tit.* 7. §. 3. *num.* 28., & 29.

La Grazia della Prammatica XXXIII. fu chiesta, e conceduta in forma di Assenso: e quindi, o che s'intenda per Assenso di uomo, come derivante dal Sovrano, o per assenso di Legge, per effetto della Potestà Legislativa; nell' uno, e nell' altro modo, giusta la natura de' Feudi, ed a norma anche del diritto comune, deve interpretarsi stretta mente, *quacunque extensione remota* (1). E scorgendosi in oltre conceduta a suppliche del Baronaggio, assi a riguardare in figura di Rescritto Reale (2): il quale deve restrignersi tra i limiti delle preci, e punto non estendersi oltre le preci medesime (3).

Il maschio da potersi ne' Feudi preferire alla Femmina prossimiore deve essere della *propria Famiglia acquirente del Feudo*, e deve nella Famiglia istessa avere il grado immediato dopo la Femmina del grado precedente. Rimembro nuovamente, che la facoltà chiesta nelle Preci, ed accordata nella Grazia del 1595. è, a poter *disporre de' Feudi in beneficio di quel Mascolo delle loro Famiglie, quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci Femmina in proximiori gradu*. Dopo la Figlia dell' ultimo Principe D. Francesco, la quale occupava il grado precedente, il fu Principe di Centola era nel grado seguente, ed era maschio: Ma prendea

(1) *Andr. In L. Imperialem*, *n.* 5., & 6. *De Prohib. alien. per Frider.*, *Frecc. cit. Lib.* 2., *Quaest.* 20., *num.* 8., *Rovit. Consil.* 31., *n.* 13., *vol.* 1., *ex sententia Camer.*, *Affl.*, & *Annae*, *de Ponte de Potest. Proreg. tit.* 8., §. 6. *a num.* 4., & *late Gizzarell: Decis.* 77.

(2) *Donnell. Lib.* 1. *Iur. Civil. cap.* 9.

(3) *Cap. Inter Dilectos* §. *Caeterum de Fid. instr.*, *Andreas in Rubr.*. *Qui successores teneantur*, *num.* 7., *Georg. Repet. feud. cap.* 44., *n.* 10., *Capyc. Latr. Decis.* 174., *num.* 14., *e* 15., & *Consult.* 145., *num.* 94., *Reg. Sanfelic. Decis.* 399. *n.* 7.

dea egli però il suo grado non altrimenti, quale Agnato della *propria Famiglia acquirente*: il prendea dalla madre, la quale, essendo Femmina, non avea il favore della Grazia, per potersi preferire alla Femmina figlia, e discendente, ch'era nel grado precedente. La condizione della Grazia, o piuttosto la sua forma ella è, che possa preferirsi il maschio *della propria Famiglia, e del grado seguente*. Il Principe di Centola non era della propria Famiglia, acquirente, e non era nel grado seguente di agnazione nella Famiglia medesima. In conseguenza non avea egli la condizione, designata, e specificamente prefinita nella Grazia: forma, la quale per ogni picciola variazione, rende inoperosa la Grazia, e del tutto inefficace.

Si conviene molto al caso in quistione quello, che dottamente scrisse il Consigliere Teodoro nella causa del Majorato di Monteleone a difesa di D. Ettore Pignatelli contra il Maschio, figlio di D. Girolama Pignatelli, maritata in Famiglia (1). D. Girolima era prossimiore di grado, rispetto a D. Ettore: Ma il figliuolo di lei veniva da Agnato fuori del grado succeffibile ne' Feudi. Perciò si opponeva ragionatamente, che il figliuolo di D. Girolima, come procedente da Femmina, non avea la prerogativa del sesso, e come nato d'Agnato rimoziore, non avea il grado legittimo nella successione feudale. Onde con argomento senza replica affermava il Teodoro, che il figlio di D.Girolima, *tanquam Agnatus erat remotior, et tanquam nepos, erat de linea feminili, quæ semper excluditur*.

Ed è egli quì d'avvertire parimenti, che l'articolo tanto conteso ne' Majorati, e ne' fedecommessi feudali, ne i quali siavi il particolare Assenso; se l'Agnato rimoziore possa giovarsi del grado prossimiore della madre, si è solo impreso e discettato, ove nel discendente della Femmina sia certa per fatto l'Agnazione nella Famiglia contemplata. Il Principe di Centola all'incontro avea l'eccezione di due specialità, resistenti potentemente l'una, e l'altra al di lui concorso in esclusione della Femmina discendente, e prossimiore: La resistenza di Legge, che la Grazia non comprese i Maschi, i quali non prendino il loro grado dalla propria Agnazione, ma per mezzo di altra Fem-

(1) *Teodor. Allegat.* 36. *num.* 5., & *seqq.*

Femmina di loro madre : E la resistenza in oltre di fatto: Che non solo non era egli della Famiglia effettiva dell' Acquirente del Feudo, ma era ben anche incerta la sua origine dalla Famiglia contentiva. Le tradizioni istoriche ne sono cotanto confuse, e dubbie, che non se ne ritrova memoria sicura. Non era certamente egli per propria Agnazione compreso ne' gradi della successione legitima feudale: Il fatto egli è notorio : e niuna pruova ve ne ha in contrario. Ed inefficace al subjetto della Grazia, era per esso il quarto grado di Cognazione, che avea dalla madre.

Che anzi, siccome ella è certa per un verso l'esistenza della Casa, e Famiglia di Centola prima del 1557., epoca dell' acquisto de' Feudi nella persona del vecchio Giovan Lorenzo, favorito della Regina Bona; così egli e altronde chiaro, di non essere niuno della Casa di Centola discendente dall' Acquirente degli stessi Feudi. Non vi ha neppure la picciola pruova, e non alcuna memoria, che le due Famiglie di Trigiano, e di Centola fossero di Linee contentive, una relativamente all' altra, e procedenti da comune stipite più antico dell' acquisto de' Feudi.

E non è egli nuovo, che due Famiglie dello stesso cognome siino del tutto tra se estranee, nè dipendenti l'una dall' altra. Quanti cognomi di Famiglie sono nel Regno, e fuori di cognomi simili? Moltissime Famiglie sono ben anche dello stesso cognome nelle Piazze della nostra Capitale: e pure sono, e si riputano di origine tutta diversa. Nel numero non picciolo, e ragguardevole de' Carafeschi, de' Caraccioli, de' Minutoli, de' Capeci, e di altre nobili Famiglie, tutte non sono comunemente tra di esse di comune, e di una istessa origine. E per molte è stata una perpetua quistione istorica, della quale *adhuc sub judice lis est*. Tra le Famiglie rimembrate da Elio Marchese vi è quella de' Pappacoda. Ne sono additati molti chiari personaggi fin da tempi del Re Roberto, tra i quali Lionetto, Giustiziero della Provincia di Principato, ed Artusio, Seneschalco del Regio Palazzo, e Signore di Papafidero, di Castel dell' Abbate, e di molti altri Feudi in Principato, ed in Calabria, di un altro Artusio vi ha menzione ne' tempi della Regina Gioanna II., bello della persona, e valoroso Cavaliere, il quale con Urbano

bano Origlia fu tra i favoriti della di lei Corte: e forse da costui, o dal mentovato Lionetto, Giustiziere di Principato nel Regno di Roberto, vennero nella Casa di Centola la Signoria dello stesso nome, e 'l Feudo di Pisciotta. Dopo il primo Artusio de' tempi della Regina Gioanna II., si ha la memoria di un secondo Artusio, a cui il Re Ferdinando I. d'Aragona donò la Terra di Massafra, per la quale nacque la controversia rimembrata dal Lanario (1), e dal Rovito (2) intorno alla disposizione, in cui un altro Artuso, di lui successore, avea fatto uso della Grazia del 1595., escludendo la figlia, e preferendo l'Agnato maschio del grado seguente. Si ha memoria anche di un Ettore Pappacoda, a cui il Re Ferdinando II. donò Larino, e di un altro Fratello di costui per nome Baldassarre; il quale per munificenza del Re Federigo d'Aragona acquistò il Feudo di Citogna. Ma tra le additate memorie non si ritrova niuna traccia, che il mentovato Gio: Lorenzo, Acquirente di Trigiano, e Capurso, traesse la sua origine da coloro, che si sono additati: e non che, o lo stesso Gio: Lorenzo, o altro di lui Ascendente venisse dalla Casa di Centola, o che questa fosse uscita d'alcuna Linea del medesimo.

In ogni caso, nè dagl'atti nel termine compilato, nè altronde si ha alcun lume dell'identità di Famiglia tra le due Case, chiare ugualmente, ed antichissime, di Trigiano, e di Centola. In conseguenza non è chi non vegga, che il Principe di Centola D. Giuseppe, non era quel maschio agnato *della propria Famiglia*, compreso per grado di agnazione, in favor di cui potesse aver luogo la facoltà della Grazia, a poter escludere la Femmina discendente, ed immediata succeditrice. E' ciò essendo, meno può figurarsi l'uso, e l'effetto della Grazia in favore della Signora Principessa di Centola. Ella è Femmina, non della stessa Famiglia del Testatore, in grado non ammissibile, ed è pure già maritata in Famiglia aliena.

IN fine ecco in poco la specie netta, e vera della quistione. La resistenza chiara, e manifesta delle Leggi feudali, e delle Grazie resero nulla, e di niun vigore la Disposizione

(1) *In Adition. ad Regen. Patruum cap. 2. num. 2. de successione feudi*.

(2) *Decis. 44. num. 3.*

ne in favore de' Maschi, e delle Femmine della Casa di Centola. Quindi avvenne, che in morte del Principe D. Francesco, ultimo maschio della Casa di Trigiano, gli succedè *vigore Leggis, & Investituræ* la Principessa D. Anna, di lui figliuola primogenita, divenuta indi Principessa della Rocca. Già si è veduto, ch'ella, e li suoi figliuoli, e discendenti non erano nè chiamati, nè contemplati nel Fedecommesso, perchè non compresi nella *Linea mascolina* della Casa di Trigiano, messa soltanto in condizione, e contemplata. I Feudi in consegnenza passarono col titolo ereditario alla Principessa D. Anna, onnossii ai debiti, che in essi erano del padre di lei. Ed onnossii agli stessi debiti in seguela sono passati, ed esistono ora nella persona del Signor Duchino di Perdifumo, per non doverne impedire la vendita, e dal prezzo la soddisfazione de' creditori.

§. II.

## §. II.

# Altra nullità del fedecommesso per l'esclusione delle femmine discendenti dal Testatore.

LA disposizione del Principe D. Giovan Lorenzo, essendo stata del 1715., prima della Grazia dell' Imperadore Carlo VI., conceduta fra le altre nel 1720. alla Città, e al Baronaggio, e contenendo l'esclusione delle Figlie, e delle ulteriori Femmine discendenti, non solo in favore de' Maschi secondogeniti del grado seguente, i quali non vi sono stati, ma ben anche in pro de' Maschi della Casa di Centola, si rese irrita ne' Feudi. Dovendo procedere il Fedecommesso in favore de' Maschi della stessa Casa di Trigiano, i quali avrebbero avuto il luogo di Primogeniti; di necessità ne seguiva, che in tutti i casi, ne' quali i Primogeniti possessori de' Feudi avrebbero lasciato Figliuole soltanto, o altre Femmine discendenti, queste sarebbero state escluse: Ciocche avanti la Grazia del 1720. non era permesso. Molto più non può ammettersi l'esclusione delle Femmine discendenti in favore della Casa di Centola.

La facoltà di escludere le Femmine in favore de' Maschi del grado seguente nasce soltanto, come si è già notato dalla Grazia del Re Cattolico Filippo II., inserita nella Pramm. XXXIII. *de Feudis*. Nella successiva Prammatica, nella quale è l'altra Grazia del 1655., intorno alla facoltà di ordinare Majorati ne' Feudi, nulla si aggiunse della esclusione delle Femmine, e se in questa potessero comprendersi anche le Figlie, e tutte le Femmine discendenti. Si chiedè nella prima Grazia del 1595., che i *Feudatarj possano disporre de' Feudi in beneficio di quel Mascolo delle loro Famiglie, quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci femina in proximiori gradu, non ostante, che ci fossero Donne in grado successibile, e prossimiore*. La esclusione si riferì alla *Femmina in proximiori gradu*, non si compresero

fero fpecificamente, le *Figlie*, *e le Femmine difcendenti*. E'l Refcritto fu relativo alle preci: *Placet Suæ Regiæ*, & *Catholicæ M.*, *quo ad Feuda hereditaria*.

Le parole di *Femmina*, di *Donna*, nel fenfo proprio, non fi convengono alle Figlie, ed alle Difcendenti (1). Altronde nel diritto ftrettiffimo de' Feudi non è permeffa alcuna eftenfione degli Affenfi, e delle Grazie, non da cafo a cafo, e non da perfona a perfona, neppure per identità di ragione. E perciò eftenfione vietata farebbe il comprendere fotto il nome di *Femmine* le Figlie, e le ulteriori Difcendenti; quafi che le voci *Donne*, *Femmine*, quali denominazioni del genere, foffero atte a comprendere anche le Figlie, e le Difcendenti. Ed ofta pure la conjettura di pietà, per cui nella generale efclufione delle Femmine, non fogliono comprenderfi le Figlie, e le Difcendenti; per la non fimile affezione tra quefte, e quelle, fommamente dalle leggi confiderata, ed approvata (2). La circoftanza notata anche nella Supplica di poterfi efcludere la *Femmina in poximiori gradu*, e la *Donna in grado fucceffibile*, dimoftra, che folo fi vollero intendere le Femmine collaterali; non convenendo il *grado fuccefsibile*, *e'l grado proffimiore* alle Femmine, Figlie, e Difcendenti; perciocche la computazione de' gradi, nommeno nella fucceffione de' Feudi, che nel diritto delle Pandette, e del Codice, ha luogo folo tra' Collaterali, non altrimenti tra' Difcendenti: nei quali la prelazione di fuccedere fi regola *ratione ordinis*, *non ratione gradus*; per la volgare ragione, che il grado, rifpetto al primo ftipite, *femper eft primus*, & *unus* (3). La ragione in oltre, notata efpreffamente nella Supplica, per facilitare la Grazia; che il Feudatario difponente poteffe gravare le Femmine da efcluderfi *ufque ad integrum valorem feudi*, non fi conviene nè punto, nè poco alla Figlia, o ad altra Femmina difcendente, che fuccederebbe nel Feudo; come quelle, alle quali dove reftar falva la legittima nel Feudo, & *in corpore*

(1) *L. Fœminæ* 2. *D. de Reg. juris*, *L. Cum Prætor* 12. §. *Non autem* 2. *D. de Judic. L. Si pater* 4. *C. de Sponfalibus*.

(2) *L. Cum avus* 102. *D. de Condit.*, & *demonftrationibus*, *L. Cum acutiffimi* 30. *C. de fidecommiffis*, *L. Generaliter* 6. §. *cum autem C. de Inftit.*, & *fubftitut. L. penult. D. de Jure codicillorum*.

(3) *Inftit. Tit. de Nuptiis* §. 1. *Glof. in* §. *Cum igitur*, *verb. filiorum*, *Auth. de non eligendis fecundis nupt.*

*pore feudi* (1). E non si conviene ugualmente alle Figlie, ed alle Femmine discendenti l'altra ragione, che il Feudatario possa stabilire alla Femmina, ch' egli escluda, la dote a suo piacere -- *alle quali Donne possa stabilire tanto quanto gli parerà per sua dote*: Dacchè la permissione di sì fatto arbitrio contra le *Figlie, e le Femmine discendenti*, produrrebbe l'assurdo, che il Padre, o l'Avo disponente potessero privare la Figlia, e la Nipote anche d'una parte della legittima loro dovuta, minorandola a proprio arbitrio, giusta la facoltà chiesta, con dotazione arbitraria: nè potendo contendersi, che il paragio delle Femmine discendenti, succeditrici ne' Feudi, *sit onus certum, & inalterabile*, per l'importo della legittima loro dovuta, indipendentemente da qualunque diverso arbitrio del Feudatario disponente (2).

Per le additate ragioni, ne' tempi vicini alla Grazia, si riputò cotanto chiaro, e certo l'ostacolo di poter escludere la Figlia, e le Femmine discendenti, che nel Parlamento generale della Città, e del Baronaggio, unito in Febrajo del 1617., a' tempi di Filippo III., si credè esservi uopo di averne l'abilitazione con altra espressa Grazia. Si chiedè quindi specificamente l'ulteriore facoltà, di potersi preferire il maschio, *essendoci la femina, tanto in Linea discendente, o ascendente, quanto in Linea trasversale*. Ma non potè conseguirsi l'intento. Il Sovrano confermò soltanto la prima Grazia, *prout in aliis Parlamentis concessa fuit*.

Per tutto che fosse restata ne' suoi primi limiti la Grazia del 1595.; vi fu pure chi avesse impresa l'esorbitanza dell' esclusione delle Figlie, e delle altre Femmine discendenti. E perchè il fato sovente, piucchè la retta ragione, involge nelle sue tenebre l'evento, e 'l destino delle cause, era l'assunto riuscito sino alla terza fiata nel possessorio; materialmente, e per errore facendosi valere nelle disposizioni testamentarie de' Feudi la *L. fin. C. de Edict. D. Hadriani*

(1) *De Franchis decis.* 1. *num.* 39. 40., & 49. *de Pont. cons.* 88. *n.* 50., & 57. *Marcianus disput.* 76., *de Marinis lib.* 2. *resol.* 82., *Staibanum fol.* 99. *n.* 51.

(2) *Isern. in cap.* 1. §. *quid ergo versicul. vel esset onus feudi*, *Antonius Capyc. in L. Imperialem Columna* 44. *vers.*, *ex quo facit*, & *ibi etiam Affl.*, *Ann. consil.* 4. *num.* 18.

*driani roll.* La quistione si rese famosa per l'importanza delle Cause: In quella della successione di Massafra si fè valere nel possessorio la disposizione di Artusio Pappacoda; il quale alla Nipote *ex filio* avea preferito l'Agnato maschio del grado seguente (1): Nell' altra della successione della Terra del Colle, decorata del titolo di Principato, nella quale alla Principessa di Forino il Padre disponente avea anteposto il maschio più rimoto, fu data anche l'immissione in vigore del testamento: E nella terza del Feudo di Atella, dalla di cui successione il Padre, rimossa la Marchesa di Buonalbergo, avea chiamato il maschio Agnato del grado seguente (2), fu pure data al maschio l'immissione. E come che nella sentenza medesima fossero inclinati alcuni Scrittori; la proposero essi soltanto perfuntoriamente, esitandone, e senza alcuno ragionato disame (3). Ma essendosi discusso indi maturamente l'articolo, per i veri, e sodi suoi principj nella causa della successione di Marzano, e Marzanello, a due Ruote del S. C., non si attese la Disposizione di D. Andrea Laudati; il quale in esclusione di D. Giovanna sua figliuola, avea istituito ne' Feudi D. Giuseppe suo fratello. Nel possessorio con decreto de' 26. di Luglio del 1663. fu data alla Figlia la manutenzione; rigettandosi gli esempli delle additate giudicature. Nel petitorio, che indi si compilò, fu riputata irregolare, ed esorbitante a segno la pretensione del Zio, che, lasciandosi la figlia nel possesso, si sospese la decisione, col temperamento di consigliarsi la Maestà del Re Catolico. – *Consulatur Suæ Catholicæ Maestate*. Dopo di che niuno ha osato di tentare il contrario. Nè si ha memoria ne' tempi successivi di altra disposizione, escludente la Figlia; e le Femmine discendenti. Donde fu messa indi in uso la più sicura cautela, di gravare nel prezzo in favore de' Maschi della

(1) *Lanar. in Addit. ad Reg. Patruum, cap.* 1., *num.* 2. *de. successione feudi, Rovit. Decis.* 94. *num.* 3.

(2) *Sanfel. Decis.* 292. *tom.* 2.

(3) *Montan. de Regalibus* §. *finali num.* 7. *in secunda columna fol.* 321., *Galeot. Respons. fiscal.* 3. *num.* 31., *De Marinis lib.* 9. *cap.* 29. *num.* 25., *Rosa in Prelud. feud.*, *Lectur.* 10. *num.* 112.

della Famiglia le Femmine, e le Figliuole discendenti. Ed è pure da riflettersi, che nella supplica della Città, inserita nella *Pragm. XXXIV. de Feudis*, enunciandosi le due precedenti Grazie del 1649., impetrate per mezzo di Luigi Poderigo; quella cioè dell' ampliazione del quarto grado, e l'altra della facoltà di fondare Majorati ne' Feudi; si additò questa seconda Grazia, senza essersi espressa la facoltà di escludere nel progresso de' Majorati le Figlie, e le altre Femmine discendenti – *Y la otra, que cada Feudatario pueda fundar Mayorazgo en sus feudos*. In guisa che può ben ritrarsi, che dopo di essersi ricusata nel 1617. l'estenzione della Grazia del 1595. alle Figlie, ed alle altre Femmine discendenti, si depose del tutto nel secolo passato la speranza di conseguire per opinioni di Scrittori quello, che espressamente il Sovrano avea rigettato.

Non si tentò l' assunto della esclusione delle Figlie, e delle Femmine discendenti neppure nelle prime Grazie chieste all' Imperadore Carlo VI. fino al 1720.. In quest' anno finalmente se ne rinnovò la supplica: nella quale, enunciandosi le due Grazie delle Prammatiche XXXIII., e XXXIV. *de Feudis*, e proponendosi con artifizio l' ostacolo dell' esclusione delle Femmine di Linea discendente, senza essersi cioè specificamente enunciato il Rescritto esclusivo del 1617., si disse solo, di essersi *difficultato nelli Tribunali, se le dette Grazie comprendino l' esclusione, così della Femina di linea discendente, come del Mascolo discendente dalla Femina*. Onde così riuscì finalmente di ottenere la nuova Grazia dell' esclusione delle Femmine, anche della Linea discendente: estensione, la quale fu peculiarmente riferita alla Prammatica XXXIII. – *Placet, gratiam concessam in Pram. XXXIII. de Feudis procedere, ac vires habere, quamvis agatur de Filiabus, aut aliis Fæminis, descendentibus ab ultimo possessore*.

Ecco chiaro adunque, che l'esclusione delle Femmine discendenti non era prima del 1720. in alcun modo permessa: e che in conseguenza tutte le disposizioni del tempo precedente si resero irrite; quale dee giudicarsi quella del Principe D. Gio: Lorenzo, escludente le Femmine discendenti delle Linee de' Primogeniti in favore de' Maschi, che poteano esservi nelle altre linee de' Secondogeniti, e della Casa di Centola.

E

Nè ad isfuggire la nullità del Fedecommesso, nella parte dell' esclusione delle Femmine discendenti, può imprendersi, che la Grazia del 1720., quale dichiarazione della Pram. XXXIII., possa ben produrre il suo effetto, anche nelle disposizioni del tempo intermezzo, tra l'antica grazia del 1595., e la novissima del 1720. La petizione fatta dalla Città fu in doppia forma, o che *si dichiarasse*, o che *si concedesse* espressamente -- *Si supplica, a togliere tutte le date, ed altre controversie*, *DICHIARARE, E CONCEDERE ESPRESSAMENTE*. E la forma del Rescritto fu -- *Gratiam concessam in Pram. XXXIII. procedere, ac vires habere*. Se la Pram. XXXIII. dovea *procedere, ed avere il suo vigore* per effetto della novella Grazia; non era perciò una dichiarazione: Era nuova abilitazione, e Grazia tutta nuova. Le grazie Feudali sono tra noi Leggi generali: ed a guisa delle Leggi medesime debbono avere il loro effetto; *ut futuris dent formam negotiis, non ut ad facta præterita revocentur* (1). Perche Cicerone con ragione biasimò Verre, di avere ordinati i suoi Editti *in præteritum tempus* (2). I futuri negozii, a' quali sogliono le Leggi dare nuova norma, s' intendono non delle liti future, ma di quelli, dai quali possono le liti sorgere (3). *Futura negotia hic accipe, non futuras lites de negotio aliquo, sed futurum negotium, ex quo lis oriatur, puta contractum, testamentum, & similes causas*. E al senso della Novella 19., e dell' Autentica *de Rapt. mulier.*, non possono la Legge, o lo Statuto prodursi *ad præterita*, quando contenghino la forma di nuovo stabilimento, o quando *aliquid additur juri antiquo*; perciocchè, *tunc in eo, quod Lex addit, reputatur jus novum* (4). Donde esorbitanza di opinare dee giudicarsi in alcuni Scrittori del nostro Foro, i quali hanno impresa l'estensione dell' ultima grazia del 1720. alle disposizioni, anche de' tempi precedenti.



---

(1) *L. Legges 7. C. de Legib. & Constit. Princip.*
(2) *Cic. Act. III. in Verr.*
(3) *Duaren. Tit. de Legib., & S. C. Cap. 4.*
(4) *Farinac. Fragm. Crimin. part. 2. Art. Lex n. 52. L. si de interpetratione 37., & L. 38. D. de Legib., & S. C. Voet comment. lib. 1. tit. 10. n. 17. Gayl. Lib. 2. Obs. 9. n. ult. Gudelin. de Iur. noviss. lib. 5. cap. 2. Zoes. ad Pand. Tit. 10. n. 46.*

## §. III.

# Si rese invalido ben anche il Fedecommesso ne' Feudi per le sostituzioni perpetuamente esclusive delle Femmine.

I. *Idea generale delle Prammatiche XXXIII., e XXXIV. de Feudis.*

L'Esclusione delle Femmine per sostituzioni fedecommissarie di più gradi si è sostenuta, formandosi delle due Pram. XXXIII., e XXXIV. *de Feud.* il complesso, quale di una sola Grazia, la prima con la seconda confondendosi. Nella prima dell' anno 1595. si permise l' esclusione della Femmina prossimiore in favore del Maschio agnato del grado seguente soltanto per istituzione diretta, che avesse il suo effetto *unica vice*, non altrimenti per sostituzioni fedecommessarie; le quali nel progresso de' gradi ulteriori turbassero indefinitamente l' ordine della successione feudale. Nella seconda del 1655., in cui si concedè al Baronaggio la facoltà di fondare Majoraschi ne' Feudi, non si espresse, che in tutto il progresso delle sostituzioni de' Majorati medesimi potesse benanche farsi uso della precedente Grazia, intorno all' esclusione delle Femmine prossimiori. L' esclusione della Femmina *in prima istituzione*, ella è apertamente di minore esorbitanza, di quella, che sarebbe nel tratto successivo delle sostituzioni, inerenti alli Majorati. Picciolissima alterazione, e quasiche insensibile ne soffre la successione feudale, variandosi *unica vice* il successore in morte del Feudatario disponente. Se ne roverscia per contrario perpetuamente l' ordine; restando perpetuamente incerto, con la perpetua esclusione delle Femmine in tutte le eventuali sostituzioni de' Majorati. Non dobbiamo quindi senza maturo, e sano criterio incautamente lasciarci trarre dietro al vortice delle opinioni forensi, trasferendo, e comprendendo la prima nella seconda Grazia. Nella Pram. XXXIV. nulla si disse della perpetua esclusione delle Femmine.

Essen-

Estendendola a' Majorati si spingerebbe troppo oltre la facoltà della Pramm. XXXIII. Ed essendo esorbitanza non picciola, che per le Disposizioni de' Majorati si potesse perpetuamente turbare, e rendere incerto l'ordine della successione feudale; gravissimo assurdo certamente sarebbe, il figurarsi per mezzo di soli argomenti, e di induzioni tanta alterazione, senza essersi nella Pram. XXXIV. ciò espressamente dichiarato.

Il sistema, che io propongo si conoscerà essere superiore ad ogni dubbio, esaminandosi divisamente le Grazie delle due Pram. XXXIII., e XXXIV. *de Feudis*, intorno all'esclusione delle Femmine prossimiori per sostituzione fedecommessarie, e rimembrandosi parimenti sopra lo stesso subjetto le suppliche della Città, e le costanti ripulse sofferte ne' tempi intermezzi tra le due Prammatiche, e ne' tempi successivi, ed a noi anche più vicini.

II. *Nella Grazia del 1595, compresa nella Prammat. XXXIII. de Feudis si permise solo in prima istituzione l'esclusione della Femmina prossimiore in favore del Maschio del grado seguente.*

PRima del 1595, oltre il divieto generale di poter disporre de' Feudi, stabilito nelle Consuetudini Feudali, e nella Costituzione del Regno (1), erasi aggiunto nella *Pram. 4. de Feudis*, detta de' nove capi, altro doppio divieto: Il primo nel §. 4., di qualunque Disposizione, *ubi natura Feudi immutatur, successorem extra terminos Constitutionum Regni instituendo*: Il secondo nel §. 6., *ubi in testamento, vel contractu adest substitutio*. Nella Grazia del 1595, che forma la Pram. XXXIII., essendosi permesso, che potessero i Feudatarii *disporre* de' Feudi in benefizio del Maschio delle loro Famiglie del grado seguente, esclusa la Femmina del grado precedente, si tolse il primo ostacolo del §. 4., intorno al non doversi alterare la natura del Feudo nell'ordine legittimo della successione. E la permissione fu nella sola prima istituzione, nel solo primo grado, non per sostituzione obliqua, e fedecommessaria. Il dimostrano le parole istesse delle preci. Si chiedè solo la facoltà di escludere la Femmina prossimiore in favore *di quel Mascolo delle loro Famiglie, quale nel tempo della disposizione succederà*. Se l'atto, e la

C 2 (fa-

(1) *Cap. Imperialis 1. de prohib. Feud. alienat. per Lothar., Cap. Imperialem de prohib. Feud. alien. per Frideric.*, *Constit. Constitutionem Divæ Memoriæ*.

facoltà dell' esclusione della Femmina specificamente si riferì al Maschio esistente in tempo della Disposizione, di necessità assi ad intendere della prima instituzione: e di necessità non può estendersi alle sostituzioni di tratto, e di tempo successivo. Ripeto, che nel diritto strettissimo Feudale, la permissione data in un caso, non può trarsi ad altro, anche per la simile, o per maggior ragione; *propter interesse, & individuum voluntatis Domini, cui quod placuit uno modo, alio licet simili, vel æquipollenti, displicere potest* (1).

Si è perciò costantemente opinato, che nella sola prima istituzione possa escludersi la Femmina prossimiore. E che non sia da attendersi, la esorbitante sentenza del Montano: il quale largamente interpretando il verbo *Disporre* della Pramm., imprese, che dovesse questo denotare ogni specie di disposizione, la diretta, e la fedecommessaria; sì veramente, che ben potessero escludersi le Femmine, non solo in prima istituzione, ma anche per sostituzioni fedecommessarie, e di molti gradi. Questa, che sarebbe una licenziosa estenzione, afferma egli, contenersi nella Grazia, *comprensive tamen, non vero extensive* (2). E nella uniforme contradizione, la quale incontrò il non giusto opinare del Montano, si rese infelice, ed anzi non intelligibile, la concordia, escogitata dal Consigliere de Rosa; per cui credè, che nella facoltà di disporre de' Feudi possano anche comprendersi le sostituzioni, *dummodo unica sit dispositio, & non plures, una alteri successiva, quia tunc esset facere plures gradus dispositionis, & esset proprie substituere* (3): Conciliazione, di cui ben disse il Rodoerio. *Quomodo hæc conciliatio sit capienda, mens mea non capit, cum non aliter substitutiones ordinentur, quam per successivos gradus, successivas personas, & successivas*

---

(1) *Camerar. in L. Imperialem fol.* 49. *lit. A.*, *Loffred. Cons.* 9. *n.* 22., *Frec. de Subfeud. lib.* 2. *Quæst.* 20. *n.*8., *Ann. Allegat.* 36. *n.* 3., *& Allegat.* 41. *n.* 26.

(2) *Montan. de Regal.* §. *fin. sub n.* 7.

(3) *De Rosa in Lectur. Feud.* 10.

*cessiva tempora* (1). Cattivandosi anche la mente alla distinzione astratta, e metafisica del de Rosa; resterebbero pure nel divieto le sostituzioni di tratto successivo. Il giudizio di questo per altro valentissimo nostro Scrittore, forse era, che nel primo, ed unico atto di succedersi al Feudatario disponente, fosse valida l'esclusione della Femmina ugualmente per *istituzione*, che per *sostituzione*.

Solo nei termini del Cap. *Volentes* del Regno di Sicilia si è da molti de' nostri Scrittori, e di quel Regno adottata la sentenza del Montano. Ma non è ella certamente da confondersi la più stretta facoltà della Pram. XXXIII. con la più ampia, e più illimitata del Cap. *Volentes* stabilito per gli Feudi della Sicilia: nei quali, giusta lo spirito dello stesso Capitolo, si è dispensato con espressioni late patenti, ed amplissime, *tam quoad personas, quam quoad partem facultativam, ut Feudorum commercium prope videatur redactum ad instar allodialium, & hinc successive possunt Feudatarii illius Regni substitutiones, & fideicommissa in Feudis ordinare* (2). Donde male benanche il Montano si lasciò sedurre dall'autorità del Camerario, per dar alla novella sua sentenza quel credito, che egli istesso per avventura vedea di non poter meritare. Il Camerario scrisse pure su la facoltà del Capitolo *Volentes*; la quale intese essere ampia dalla lettera del Capitolo istesso – *quum textus non dicat*, sono le sue parole, *quod possit testari dumtaxat*; *sed expresse dicit*, *in ultimis voluntatibus relinquere*, *seu legare*, *& quolibet alienationis titulo transferre*. (3) La facoltà per contrario della Grazia del 1595. fu solo di poter disporre. Nè il Camerario, che morì nel 1563. in Roma, esule dal Regno, ed in misera fortuna (4), e che scrisse molti anni avanti la Grazia del 1595., può con la sua dottrina sul Capitolo *Vo-*

C 3 *len-*

(1) *Rodoer. in Pram. 33. de Feud. cap. 23. n. 9.*

*Connet. in repetit. cap. Volentes vers. sed necessaria se offert quaestio fol. 9.*

*Cumi. in Cap. si aliquem vers. antiquis n. 193., de Pont. Cons. 57. n. 9. lib. 2. Reg. Lanar. cons. 13. n. 11. Capyc. Latro consultat. 57. n. 58.*

(2) *Rodoer. in cit. cap. 23. super Pram. 33. de Feud. num. 5.*

(3) *Camer. in L. Imperialem pag. 61.*

(4) *Francesco d'Andrea in Disput. Feud. Cap. 1. §. 11.*

*lecites* allegarsi in autorità per la simile ampia intelligenza della nostra Grazia.

Per contrario, in sentenza concorde di tutti i nostri Scrittori, la Pram. XXXIII. ne' Feudi del Regno si è intesa nei stretti suoi limiti della prima instituzione diretta, in un solo caso, e per un atto solo (1).

Il Presidente de Franchis, proponendo il caso della facoltà conceduta al Barone di Nusco con particolare Assenso a poter disporre di ducati 8000. sul Feudo, afferma avere il S. C. deciso contra l'assunto del Regente de Ponte nel suo *Cons.* 51. *Lib.* 1., che la semplice facoltà di disporre non era da estendersi alla disposizione per fedecommesso, e sostituzione; così insegnando sulla ragione della stretta natura dell'Assenso: il quale, *ut teneat, non tantum est necessaria facultas disponendi, & nominatio personarum, sed etiam modus* (2). Nella quale Decisione osserva il Canonico de Luca, che per la stretta natura dell'Assenso, *non tantum necessaria est facultas disponendi, & nominatio personarum, sed etiam modus: alias daretur absurdum, posse sustineri assensum super actu penitus ab eo difformi. Et hanc decisionem convallant Merlin. centur.* 2. *Controv.* 9. *n.* 25., *Staib. Lib.* 1. *Resolut.* 61. *n.* 22., & 46. (3).

Solamente con qualche ragione per la grazia del 1595. si è opinato, e pure non senza grave contradizione, esser permessa la sostituzione volgare, o la pupillare. Perciocchè di queste La prima realmente è vera instituzione: quale fù la gravissima disputa nella causa del Principe della Rocca con la Contessa di Conversano; in cui soltanto il dubio era, intorno alla qualità della sostituzione, se volgare, o fede- com-

(1) *De Marin. Resol. Lib.* 1. *cap.* 126. *n.* 76. & *Lib.* 2. *cap.* 219. *n.* 4.

*Frecc. de Subfeud. lib.* 2. *Quaest.* 10. *in fin. Camil. la Rath. in Tehatro feudal. tom.* 1. *part.* 9. *Dilucidat.* 81. *n.* 8., *e* 9. *de Pont. de Potest. Proreg. tit.* 8. *de Refut. feud.* §. 5., ove ritrattò la contraria sentenza, ch'egli prima, per servire alla causa della disposizione del Barone di Nusco, avea sostenuta nel *Cons.* 57. *lib.* 1.

(2) *De Franch. decis.* 153. *n.* 23.

(3) *De Luca ad decis.* 153. *Praes. de Franch. n.* 3.

dommessaria (1). E la seconda, cioè la pupillare, ad altro non riviene, se non se a prima, e pura instituzione, che il Padre faccia nel suo Testamento per lo figlio impubere, come imprese l'insigne Pietro di Fusco a difesa di D. Ettore Carafa nella gravissima causa della successione allo Stato di Andria contra la Duchessa di Maddaloni D. Emilia Carafa (2). Donde della esorbitante opinione del Montano il Presidente del S. C. Argento nella dottissima sua Consulta del 1720. all' Imperadore Carlo VI. disse — *Per quello, che alla fedecommessaria tocca, quantunque Montano fosse stato di parere, che tale sostituzione ricevesse fermezza dalla Grazia, la contraria sentenza però, se si riguarda la fermezza delle ragioni, è più vera, e se il numero degli Autori, più comune.*

LA successiva Grazia della Prammatica XXXIV. *de Feudis*, in cui nel 1655. si permise l'ordinazione de' Maggiorati ne' Feudi, *infra terminos tamen successionis permissæ*; porse motivo ad alcuni de' nostri Scrittori di tentare, al dire dell' insigne Presidente del Sacro Consiglio D. Gaetano Argento, la validità della perpetua esclusione delle Femmine, per sostituzioni fidecommissarie, anche di più gradi, semprechè sia il Maschio del grado seguente tra i limiti della legittima successione feudale (3). Additò il Presidente Argento, qual primo autore di tale assunto il Consigliere Altimari (4). E di cotesta opinione essendosi invaghito indi Gian Lonardo Rodoerio, ebbe la vanità di so-

III. *Nella Pram. XXXIV. de Feudis, contenente l'altra Grazia del 1655 per la facoltà di ordinare Majorati ne' Feudi, non è neppure permessa l'esclusione delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie.*

 ste-

(1) *Capecel. consul. 76., e 77.*

(2) *Carlo Antonio de Luca de linea Legal. art. 6. n. 91. ad 99.*

(3) Il Presidente Argento nella Consulta del 1720. si espresse, che *questo passo si è tentato di avanzarlo d' alcuni per la Prammatica XXXIV., in cui si è conceduto a' Baroni, che possano fondare Majorati INFRA TERMINOS SUCCESSIONIS PERMISSÆ*, avvertendo che la novella Dottrina si fosse impresa, adattandosi a' nostri Feudi quello, che alcuni Scrittori in Ispagna hanno affermato della facoltà di escludere le Femmine nelle Sostituzioni de' loro Majoraschi feudali.

(4) Nell' osservazioni al consiglio 83. *del Rovito num. 5. e 6.*

ftenérla, tra le varie nuove dottrine, che propose egli nel suo Commento su la Prammatica XXXIII. *de Feudis* (1). Il seguirono anche con poco, o niuno criterio il Petra (2), il Costanzo (3), il Pasqualino (4), e l' Ageta nelle sue Annotazioni al Regente Moles (5). Nel Rodoerio si vuole pur riflettere, che nulla si legge proposto, e pensato di nuovo: vi sono ripetuti sol tanto con diverse espressioni, ed ordine, gli stessissimi argomenti dell' Altimari, tratti interamente dalle diffuse dispute della causa di Andria: nella quale, come si è già detto, non altrimenti si attese nel possessorio la sostituzione in pro di D. Ettore Carafa, escludendosi la Duchessa di Maddaloni D. Emilia Carafa, se non perche la sostituzione di D. Ettore era pupillare, simile di sua natura alla prima istituzione, e punto da questa non difforme. E comeche il valentissimo Pietro di Fusco nell' Allegazione a difesa di D. Ettore (6) avesse anche sostenuta valida in vigore della Pram. XXXIV. l' esclusione della Femmina per sostituzione fedecommessaria; pure il fè egli, per non omettere nulla di ciocchè potesse dirsi, *causae inserviendo*. Ma gravi Scrittori del Foro, e della nostra Suprema Magistratura si opposero alla novella, e dubbiosissima dottrina dell' Altimari, e di coloro, i quali seguendolo, aveano solo additate, e trascritte le di lui Ragioni. Il Maradei, notando gli Oppositori dell' Altimari, il confuttò con ragioni convincentissime. Avea egli, intorno all' esclusione delle Femmine per sostituzione anche obbliqua, riassunti gli argomenti dell' Allegazione di Pietro di Fusco per la Causa d' Andria nella prima Decisione feudale dietro al suo Trattato analitico (7). Ma nell' altra sensatissima Opera delle sue Osservazioni pratiche, trascrivendo l' Allegazione fatte da

(1) *Rodoerio ad Prag. XXXIII. de Feudis Cap.* 37.

(2) *Petra ad Ritum* 273. *n.* 121.

(3) *Costan. in Prag. XXXIV. de feudis*, *n.* 19.

(4) *Pascq. sup. Prag.* 34. *de Feudis num.* 29.

(5) *Aget. ad Moles* §. 23. *de jure Revolutionis*, *Quest.* 9. *num.* 14., *e.* 15. *part.* 3.

(6) Trascritta da Carlo Antonio di Luca nel Tratt. *de Linea legali Art.* 6.

(7) *Marad. Decis. Feud.* 1. *Num.* 61. *& seqq.*

da lui, e dal Giudice di Vicaria Gennaro di Filippo, intorno alla nullità del Fedecommesso, ordinato dal Regente Giovan Girolamo di Filippo nel Feudo di Miano, sostenne la contraria sentenza, come la più sicura; additandone le ragioni, e molte autorità di altri Scrittori. Onde non rincresca, che io ne trascrivi la dottrina (1).

*Admisso igitur, Gratiam, de qua in Pragm. XXXIII., non praescribere sibi locum in praesenti specie: necessario concludendum erit, non esse quoque applicabilem alteram Gratiam redactam in Pragmatica XXXIV.; per quam tributa fuit facultas Feudatariis instituendi Majoratus, seu Fideicommissa in Feudis usque ad quartum gradum successionis permissae: Et per consequens dicendum erit, nullo pacto substineri posse majoratum, sive fideicommissum, institutum super Feudo Miani, absque assensu suae Catholicae Majestatis, quamvis proponatur factum inter descendentes. Siquidem ex dicta substitutione mutaretur Feudi natura; & perverteretur ordo successionis, ex quo fuerunt exclusae personae, quae erant admittendae ex lege Feudi, & intrat prohibitio Pragmaticae 4. in §. 6. de Feudis, ut perpendit Oratius Montanus de Regalibus §. finali n. 12., vers. adverte tamen: quam substitutionem, mutantem Feudi naturam, censeri quoque prohibitam in terminis Gratiae, advertit Consil. Rocc. de Offic. Rubric. 13. §. 6. n. 8. & 9., & n. 60. in fin.: quem nos retulimus, & secuti fuimus in Observat. ad patrem, & ad Pragmaticam XXXIV. de feudis, Observ. ad singul. 162. & 163. n. 12.* in fine. Ed appresso: *Fuit enim alterata Feudi natura per Gratiam hanc, extendentem Feudi successionem, & concedentem facultatem Feudatariis, instituendi Majoratum super Feudis in beneficium comprehensorum in quarto gradu, quod prius vetitum reperiebatur absque Assensu Sacrae Catholicae Majestatis per Pragm. 4. in §. 6. de feudis: Unde, alterata natura feudorum in hoc casu substitutionis faciendae intra gradum successionis permissae, non censeri alteratam in alio, scilicet, ut possit Feudatarius vocare ad successionem majoratus personas, non immediate vocatas per leges Feudi, ne duae specialitates circa idem concurrant, contra text. in L. 1. Cod. de Dot. promiss., & contra mentem Regis concedentis; per quem erat exprimenda qualitas haec alterans rectam naturam feudalem; juxta text. in Cap. 1. §. Profecto de Leg. Corrad., quem expendit Montan.*

C 5

(1) *Maradei Observ. pract. 20. num. 35.* L'argomento di questa Osserv. egli è per comentare la Pramm. XXXIV.

*tan. de Regalibus in §. finali, n. 20. versic. est enim id verum fol. 346.: Ideo feudi natura remanet tantum alterata in expressis ex voluntate Regis assetientis, & in aliis non expressis, feuda retinent propriam naturam, cap. 1. de Feudis non habent ib. prop. natur. feud.*

Dubiosissimi nel fondo sono gli argomenti della contraria sentenza, e non inducenti dalla facoltà di ordinare majorati quel conseguente necessario, *& per risultantiam*, come altri disse, a potere in tutto il progresso de' Majoraschi perpetuamente escludere le Femmine. Nella trascritta dottrina del Maradei si noti, che anche il Montano, per tutto che ne' limiti della Prammatica XXXIII. avesse estesa la facoltà di escludere la Femmina prossimiore anche per sostituzione, pure non la spinse sino alla perpetuità, ed in tutti i gradi de' Majorati in vigore della Pram. XXXIV. Ebbe per fermo, che la perpetua esclusione delle Femmine ne' Majorati, per cui si costituivano i successori ne' feudi, *extra terminos Constitutionum Regni, & Feudi natura immutabatur*, aveà l'insuperabile resistenza della Pram. 4. nel §. 4., la quale era necessità, che si derogasse, e nella Pram. XXXIV. la derogazione non eravi. (1)

IV. *Nel passato secolo, prima, e dopo la Grazia del 1695, ed anche nella novissima Grazia del 1720. costantemente si è sempre negata la Grazia, di potersi escludere le Femmine per sostituzioni fedecommessarie ne' Feudi.*

L'Altimari, e i suoi Seguaci, e con essi anche il Rodoerio, non si presero certamente la pena di riflettere ne' Parlamenti, ne' Capitoli, e nelle Grazie, che nel passato secolo reiteratamente dalla Città erasi chiesta la facoltà di escludere le Femmine per sostituzioni fedecommessarie: o che sempre erasi la domanda rigettata. Ove avessero eglino cotesta diligenza usata, tutti, più sanamente opinando, si sarebbero per avventura della di loro sentenza ricreduti. Perche conviene vedere ciocche essi non senza colpevole oscitanza hanno omesso.

L'idea de' Fedecommessi, e de' Majorati ne' Feudi si propose la prima fiata dal Baronagio alla Corte di Madrid nel Parlamento del 1617. Nel Capit. X. si domandò, e si otten-

(1) *Montan. de Regal. §. fin. num. 12. Versic.: Adverto tamen*: Ove pure dopo la Pram. XXXIV., ha per ferma la nullità nelle sostituzioni progressive: *Si per substitutionem excluderentur personæ, quæ ex leggibus, & sic natura Feudi admitterentur; PUTA IN REGNO NOSTRO ESCLUDERENTUR FÆMINÆ.*

tenne la conferma della Grazia del 1595. per la esclusione della Femmina prossimiore, ne' limiti della Grazia medesima. *Placet S. M., dictam Gratiam, prout in aliis Parlamentis concessa fuit, confirmare*. Ed essendosi chiesta nel Capit. XI. l'altra facoltà di ordinare ne' Feudi Majorati, e Fedecommessi, si concepì la Supplica in forma strettissima. Non si enunciò la conservazione de' Feudi nelle Famiglie acquirenti, e meno l'esclusione perpetua delle Femmine in tutto il progresso de' Majorati, e de' Fedecommessi. Erasi nel capitolo precedente ristretta la domanda trai limiti della precedente Grazia. Onde si propose solo l'obietto, e'l fine de' Majorati, essere per impedire *l'alienazione de' Feudi, intervenendovi il Reg. Assenso, e d'impedire la ruina, ed annichilazione di molte Case*. Per facilitazione della Grazia si aggiunse pure la ragione d'evitarsi *il grandissimo danno* del Fisco ne' casi di devoluzione: la quale avvenendo, e ritrovandosi i Feudi *affetti di pesi*, si rendea quasi inutile la devoluzione. Ed è egli da notarsi nella supplica medesima, che, specificamente si espresse di doversi invitare ne' Majoraschi le persone ammesse secondo l'ordine delle Costituzioni, delle Grazie, e delle Leggi del Regno: ed in tal modo rendersi i feudi di natura *ex pacto, & providentia*. Le parole della supplica furono: *Che le persone nominande siano in grado successibile al moriente, conforme alle Leggi, Costituzioni, e Grazie di questo Regno, ottenute, e da ottenersi: e che detti Feudi per la convalidazione delle cose predette abbino natura di Feudi ex pacto, & providentia, senza la qualità ereditaria*. Ebbe non pertanto dubio sommo il Sovrano di concedere la Grazia, per tutto che la domanda si fosse concepita nella divisata forma limitata, e ristrettissima. Rescrisse: *S. M., re mature pensata, suo fedelissimo Regno satisfaciendum curabit* (1).

Ne' Parlamenti del 1620. e del 1721. si concepirono indi in forma più ampia le Suppliche intorno alla permissione de' Majorati nella parte della perpetua esclusione delle Femmine.

Nel capitolo XI. del primo non solo si chiedè, che potessero i Baroni *disporre, e far fedecommessi de' loro Feudi*, e vincolarli perpetuamente: ma, ch' essendovi *alcuna Femina*, *o Ma-*

(1) *Cap. X., e XI. fol. 95., e 96. tom. 2.* delle Grazie, e capitoli dell' edizione di Milano del 1720.

*Mascolo discendente da Femina, e successivamente, non succeda; ma in luogo suo succeda un Mascolo, ancorchè sia in qualsivoglia grado rimoto, e non compreso, e così possa estenderlo in beneficio de' Mascoli di tutta la sua Famiglia in infinitum.* Per l' esorbitanza della domanda si rescrisse: *S. M., habita prius super hoc informatione illustris sui Proregis, quod magis utile videbitur, providebit.* (1) Nell'altro del 1621. alla simile petizione proposta nel capitolo X. si rispose: *Iam super hoc per R. M. provisum est in capite XI. anni præteriti* 1720 (2).

Le sofferte ripulse non isgomentarono il Baronaggio. Ne rinnovò le suppliche negli anni 1625. e 1639.; proponendole in forma più regolare, senza l' esorbitanza delle sostituzioni in favore de' Maschi, oltre i gradi permessi nella successione feudale: Le suppliche degli stessi due Parlamenti sono trascritte nel Capit. IV. del successivo Parlamento del 1642., con queste parole: *Item, perche nel Parlamento dell' anno* 1625., *ed in quello del* 1639. *si supplicò V. M. per un Capitolo del tenor seguente — Item si supplica V. M. si degni far Grazia al Baronaggio, che possa il Possessore de' beni feudali, con uno, e più gradi di sostituzione a loro arbitrio, a beneficio pero delle persone comprese nella successione de' Feudi, così in virtù delle Costituzioni del Regno, come delle Grazie concedute. al detto Beronaggio: di modo che quello, il quale succederà ne' predetti Feudi, non sia obligato a peso alcuno, fatto dal successore del Fedecommente, ma solo al peso del Feudo, conforme alle leggi di questo Regno: tanto più, che questa Grazia non è danno della M. V., ma più presto risulta a suo beneficio; poichè in caso di devoluzione i beni feudali vengono senza peso ad essere incorporati alla Regia Corte.* Si soggiunse nella supplica del 1642. che il Re non erasi degnato *pigliare altra risoluzione fin' ora sopra la concessione di detta Grazia, ma solo con generalità rispondere colla solita benignità, che desiderava fare molte Grazie al Baronaggio, e Regno, e che quando alcun Feudatario pretendesse fare Fedecommessi, accudisse al Re, che se le farebbe tutta la Grazia possibile.* Dietro a sì fatta enunciativa, si fe la nuova domanda al Re che si degnasse: *Concederli non solo la sopradetta Grazia conforme si è supplicato ne' Parlamenti dell' anno* 1625. *e* 1639., *ma ancora, per-*

(1) *Cap. XI. tom.* 2. *pag.* 120. de' Capitoli, e Grazie.
(2) *Cap. X. tom.* 2. *pag.* 128. de' capitoli, e Grazie.

*perchè si rendano i Baroni più abili al servigio di V. M., si degni concederli più amplamente detta Grazia, che possano fare detti Fedecommessi, conforme a' Majoraschi di Spagna, a beneficio di qualsivoglia persona di loro Famiglia, ancorchè non fosse in grado successibile all' istitutore del Majorasco, o Fedecommesso, o vero all' ultimo possessore.*

Le suppliche del 1625., e del 1639. non recavano molta alterazione al diritto Feudale, nella parte, in cui si chiedeva la permissione de' Fedecommessi, e de' Majorati; dacchè, restando vietate solo le alienazioni, e le ipoteche, rivenivano i Feudi alla natura di Feudi *ex pacto*, *& providentia*; qualità ammessa nelle forme di moltissime investiture. Nella facoltà di fare *uno*, *o più gradi di sostituzione a loro arbitrio*, non eravi niuna sovversione dell' ordine della successione feudale; essendosi specificamente espresso, che *i gradi* delle sostituzioni, qualunque si fossero, per condizione formale dovessero ristrignersi *a beneficio delle persone comprese nella successione de' Feudi*. Grande all' incontro era l' esorbitanza proposta nel 1642., nella parte, ove si voleva, che potesse chiamarsi *qualsivoglia persona della Famiglia, conforme i Majoraschi di Spagna*, anche in grado non successibile all' ultimo possessore. Il Baronaggio nella prima parte della supplica ebbe il favore del Viceré, e del Collaterale, che ne consigliarono alla Corte la facilitazione, con queste parole — *V. M. può servirsi fare la Grazia, che domanda questa fedelissima Città, e Baronaggio in quanto a' Fedecommessi, e Sostituzioni; perchè, come altre volte si è rappresentato, da questo risulta il suo maggior servigio, e beneficio del suo Real Patrimonio; atteso, quando i Feudi si devolvono a V. M., non verrebbero gravati da' pesi, come si vede dal Bilancio, che se le manda*. Non poterono però il Viceré, e 'l Collaterale usare la stessa compiacenza nella seconda parte della supplica. La rimisero alla Clemenza del Re; Soggiugnendo, che — *Per quello, che tocca al fare Majoraschi all' uso di Spagna, può servirsi di usare la sua Reale Benignità in quello sarà di suo maggior servigio, e consolazione di questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno* (1). Si

(1) *Cap. IV. del Parlamento del* 1642. *Tom.* 2., *pag.* 156. *de' Capitoli, e Grazie.*

Si tentò pure nello stesso Parlamento in altro Capitolo separato di ottenere la dichiarazione, che l'esclusione delle Femmine potesse farsi, anche per sostituzione – *Si supplica V. M. dichiarare, & quatenus opus sit, di nuovo concedere per Grazia speciale, che questo possa farsi* ( cioè l'esclusione della Femmina prossimiore ) *ANCO PER VIA DI SOSTITUZIONE, non venendo in questo pregiudicato il Fisco di V. M., mentre vi sono persone in grado successibile; rimediandosi solamente con questa Grazia, che li Feudi non passino così facilmente da una Famiglia in un' altra*. Ed ebbe pure il Baronaggio in quest' altra domanda il favore del Vicerè, e del Collaterale; i quali consigliarono – *Che potesse ammettersi la domanda della fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; maggiormente, che non vi è interesse del Real Patrimonio* (1).

Nulla non pertanto si ottenne allora: e non giovò punto il favorevole informo del Vicerè, e del Collaterale. E si vuole quì avvertire, che si proposero per Capi distinti le due petizioni: quella del permesso di fondare Majoraschi, e Fedecommessi: e l'altra dell' esclusione delle Femmine prossimiori, anche per sostituzioni. Riflessione, la quale dimostra patentemente, che nella nuda facoltà *di fondare Majoraschi* non s' intendea, e non potea comprendersi il permesso di escludere per sostituzioni ne' Majoraschi medesimi perpetuamente le Femmine.

La fedeltà dimostrata dalla Città, e dal Baronaggio ne' moti popolari del 1647. porse la fiducia di poter impetrare dalla munificenza del Re Filippo IV. larghissime Grazie. La Supplica presentata nel 1649. per mezzo di Luigi Poderigo si divise in XXXIX. Capitoli: i quali furono tutti inseriti nel Privilegio, spedito indi a nuove Suppliche della Città nel 1666., dalla Maestà di Carlo II. (2).

Nel

(1) *Capitolo 20. tom. 2. pag. 161. Capitoli, e Grazie.*

(2) L'enunciativa del Privilegio fu questa – *Nobis fit umiliter supplicatum, ut Gratiarum sibi concessarum per Serenissimam Regem Philippum IV. Dominum meum, qui in gloria requiescat, nostrum Regium Privilegium expediri dignaremur, inter quas extant XXXIX. Capitula, S. M. porrecta per Spectabilem Ludovicum Poderigo anno præterito 1649., de quibus mandata fuit ratio qu. Illustri Comiti de Onnatte, fol. 195. & 196. Tom. 2. de' Capit., e Graz.*

Nel Capitolo VI. si ottenne l'ampliazione *per totum quartum gradum inclusive, cum extentione ad quintum*. Nell' VIII. si propose la domanda, per la fondazione de' Majorati nella forma, che siegue — *Que S. M. tenga por bien de conçeder facultad, y assenso, para que los Feudatarios puedan hazer Fideicommyssos en sus bienes Feudales, con mas grados de substitucion a su arbitrio, y favor, y a beneficio de las personas comprehendidas, y llamadas a la succession de Feudos, assi en virtud de las Constituciones de a quel Reyno, como de las Gracias concedidas, y que se concedieren a'l Baronaje; de modo que la persona, que succediere en dichos Feudos vincolados, non este obligado a peso alguno, hecho successor del Fedecommittente, sino solo a los pesos del Feudo, conforme a las leyes del Reyno, pues de concederles esta Gracia no resulta danno alguno al Real Patrimonio*. Nel rescritto, seguendosi il tenore della petizione, non si fè motto di contemplazione della Famiglia, e dell' Agnazione, nè dell'esclusione perpetua delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie. Si disse: *S. M., intuitu obsequiorum, & meritorum dictæ Civitatis, in significationem gratitudinis suæ, eidem concessit, quod qui voluerit possit facere Majoratum in feudis, quæ possideret, dum tamen successio in eis non excedat gradum supra concessum, salvis tamen juribus Suæ Majestati pertinentibus, & solvi solitis ratione dictorum Feudorum: &, uti præfatæ Gratiæ effectum haberent, Illustri Comiti de Onnate præcipit, quod informaret cum voto Collateralis Consilii de omnibus clausulis, & cautelis, quæ expedire viderentur; ut visis in hoc Supremo Italiæ Consilio in ordine superinde expediendo, convenienter prævenirentur; super quo expeditus fuit ordo necessarius eidem Proregi sub die 23. mensis Decembris anni præteriti 1649.*

Eravi tanta diversità tra la semplice ordinazione de' Majoraschi, e la perpetua esclusione in essi delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie, che la Città, e'l Baronaggio ne formarono nella stessa Supplica separato Capitolo. Dopo il trascritto Capitolo VIII. supplicarono nel Capitolo IX. *Que por nueva graçia se sirva V. M. de conçeder al Baronaje de a quel Reyno, che pueda por acto, ossi entre vivos, como en ultima voluntad, disponer de los Feudos, aunque sean titulados, en benefiçio del Baron de su Familia, escluyendo a la hembra, que immediatamente succediere, y que esto se entienda ossi en los feudos nuevos, como en los antiguos, adquiridos, y por adquirir, y titulados,* ETIAM PER MODUM SUB-

*SUBSTITUTIONIS*, *A BENEFICIO DE LAS PERSONAS DE SU FAMILIA*, *aunque nosean en grado succeffible, assi por linea descendiente, o ascendiente, como por linea collateral, y avuque el Baron, che se nombrasse, procediesse de otros Barones mas proximos, o per razon de grado, o primogenitura, y con otras clausulas en este Capitulo contenidas*: Eravi nelle preci l'esorbitanza, che potesse preferirsi il Maschio, non del grado seguente alla Femmina, ed anche di grado non successibile, o che fosse preceduto dal Primogenito. Ma era esorbitanza parimenti quella dell'esclusione della Femmina prossimiore, *ETIAM PER MODUM SUBSTITUTIONIS*. La Grazia, ugualmente per l'una, che per l'altra esorbitanza, distruggea, e turbava l'ordine legittimo della successione ne' Feudi. Onde non giovò punto il favore, che nella Corte avea il Generale Poderigo, e non li recenti serviggi resi dalla Città, e dal Baronaggio ne' disordini popolari: Si rigettò la petizione in forma benigna. Si disse -- *Suae Majestati, re maturius perpensa, digna fuit visa, & perpendenda respondit* (1).

Deve rinunziarsi al senso comune, in leggendosi i trascritti Capitoli, per non essere convinto a pieno, che nella facoltà di fondare Majoraschi non si comprendea l'altra di escludere le Femmine prossimiori in tutte le eventuali sostituzioni de' Majorati medesimi. Niun uopo eravi altrimenti, che si formassero due distinti Capi di preci. Sarebbe bastato il primo, ove la sola Grazia di *fondare Majoraschi*, fosse stata valevole a produrre il *conseguente*, e la imaginaria *risultanza* dell'implicita, ed inseparabile facoltà a poter escludere le Femmine nelle sostituzioni, inerenti alle ordinazioni de' Majoraschi. Possono per contrario i Majorati, e sogliono procedere nell'ordine della successione feudale, e senza turbarlo ugualmente in favore de' Maschi, che delle Femmine. Sogliono, e possono ordinarsi, per l'objetto di rendere i Feudi inalienabili, ed imuni da ipoteche ne' successori legittimi: Objetto il quale disertamente si notò nel Capitolo VIII., con essersi sull'objetto medesimo peculiarmente rilevato ben anche il vantaggio del Fisco. La Grazia in oltre dell' VIII. Capitolo si accordò. Per contrario quel-

(1) *Tom. 2. pag. 197. Cap. VIII., e IX. delli Capit., e Graz.*

quella del IX. si riparò nel Consiglio Supremo di Madrid, e non giovò neppure l' informo favorevole, che fin dal 1642. si ritrovava dal Viçerè, e dal Collaterale prevenuto alla Corte in piedi del Capitolo medesimo. Se dunque nel tempo istesso, in cui si concedè la Grazia per li Majorati, il Re non volle permettere l'altra dell' esclusione delle Femmine, *ETIAM PER MODUM SUBSTITUTIONIS*: è necessità indispensabile, che si dica di non essersi nella Grazia de'Majorati compresa l' altra della perpetua esclusione delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie. Ed è infelice, non che povera sfuggita quella, di non essersi accordata la Grazia del Capitolo IX., per gl' altri più forti ostacoli dell' ammissione del Maschio non prossimiore dopo la Femmina esclusa, e di grado anche non succeffibile. Perciocchè si rigettarono ugualmente tutte le condizioni messe, e proposte nel Capitolo medesimo. Di tutte si disse -- *Res maturius, & diutius visa perpenda*. In conseguenza si rigettò anche quella dell' esclusione delle Femmine *per modum substitutionis*. L' evidenza ella è pur troppo palpabile, per non doversene fare altra disputa.

La Grazia della *Pram.* XXXIV. pubblicata nel 1655., contenente la facoltà di ordinare Majorati ne' Feudi, fu, ed è quella istessissima, ch'erasi decretata, e scritta nel 1649. tra i Capi delle Grazie impetrate per mezzo di Luigi Poderigo. Nelle Grazie medesime erasi conceduta quella dell' ordinazione de' Majorati, e non accordata l' altra dell' esclusione delle Femmine per sustituzione. Come dunque intendersi, nella Grazia della *Pram. XXXIV.*, permettente la sola ordinazione de' Majorati, compresa anche quella dell' esclusione delle Femmine *etiam per modum substitutionis*? Nella supplica, che rinnovò la Città, e 'l Baronaggio, la quale è inserita nella Prammatica, rimembrò specificamente le due Grazie già concedute nel 1649. ad intercessione del suo Legato Luigi Poderigo: quella dell' estensione del quarto grado inclusivo: e l' altra, *Que cado, Feudatario pueda fundar Majorazgo en sus Feudos*. Si soggiunse, che le Piazze, avendone osservato il Sommario, aveano conchiuso di umiliare nuova supplica, per ottenere il Dispaccio dell' una, e dell' altra: e che rispetto alla prima si dovesse aggiugnere la estensione, di doversi comprendere nell' ampliazione del quarto grado non meno le Femmine discendenti da Maschi,

schi, o da Femmine, che i Maschi discendenti da Femmine, o da Maschi: E al proposito di questa ulteriore dichiarazione, aggiunse la Città, che *en esto caso, que toca a la conservacion de las Casas y Familias* poteano le preci meritare considerazione dalla Reale Munificenza. Alla Grazia per l'ordinazione de' Majorati non si aggiunse altra richiesta di ulteriore dichiarazione: Non si chiedè la facoltà specifica dell' esclusione delle Femmine ne' Majorati, *etiam per modum substitutionis*, già ricusata nel 1649. E rispetto ai Majorati, si concepì nuovamente la Grazia uniforme in tutte le parti a quella ch' erasi scritta nel Capitolo VIII. della supplica del 1649. *Ac insuper concedimus prædictis Viris Nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis Feudis, infra terminos tamen successionis permissæ, ut supra, ita ut restitutionis, seu Fideicommissionus ulterius in detrimentum juris devolutionis Nobis, & Nostræ Regiæ Cameræ competentis non procedat*. Restò dunque fermo, e fisso il divieto dell' esclusione delle Femmine *per modum substitutionis*, quale erasi segnato nel Rescritto alla supplica del 1649.

La Grazia, intorno alla facoltà di fondare Majorati tolse solo la proibizione del §. VI. della Prammatica IV., e la proibizione anche precedente delle Consuetudini Feudali, e delle Costituzioni del Regno, vietanti le disposizioni de' Fedecommessi. La sovversione all' incontro, che traeva dietro a se la perpetua esclusione delle Femmine nell' ordine legittimo della successione Feudale, stabilita nelle Consuetudini feudali, nelle Costituzioni, e nel §. IV. della stessa Pram., restò sotto la prima sua proibizione come quella, la quale espressamente erasi ricusata tra le Grazie del 1649. E la facoltà di escludere la Femmina prossimiore, restò ristretta tra i limiti della prima Grazia del 1595. solamente in prima istituzione diretta, e nel solo primo grado.

Ciocchè si è detto si rende più evidente dal Privilegio spedito nella Corte di Madrid in Dicembre del 1666., verificato indi, ed eseguito dal Collaterale in Napoli nel 1668.; in cui sono tutti i Capitoli della supplica del 1649.. Non eransi ottenute tutte le XXXIX. Grazie chieste. In alcune erasi riserbata più matura deliberazione. Altre si erano rigettate. Le Piazze non aveano potuto avere le spedizioni partico-

ticolari per le sole Grazie, che si erano pienamente accordate, Nel Privilegio dovea inserirsi l'intera supplica, e le provvidenze favorevoli, contrarie, e sospensive respettivamente in ciaschedun capo. Il dubbio di far correre nel Privileggio anche i Capitoli, ne i quali erasi sofferta la ripulsa, fè sì, che le Piazze istesse non avessero sollecitata la spedizione.

Tra le ripulse sofferte, una era quella dell'esclusione delle Femmine in favore de' Maschi agnati, *etiam per modum substitutionis*. Nel 1655. erasi chiesta particolarmente, ed ottenuta la spedizione del Privileggio soltanto per le due Grazie: per quella cioè dell'ampliazione del quarto grado: e per l'altra della facoltà *di fondare Majoraschi*; le quali formavano nella Supplica del 1649. i Cap. VI., e VIII. Gli altri Cap. del 1649. si lasciarono abandonati in Madrid negli Archivii del Consiglio d'Italia, e delle Reali Secreterie: ed eravi tra questi il IX., in cui si voleva l'esclusione perpetua delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie. Ma finalmente nel 1666., la Città, e le Piazze, avendo pensato di essere più conveniente, che il Privileggio si spedisse per le altre Grazie del 1649.; non più si curò, che si lasciassero correre anche le contrarie provvidenze, de' Capitoli, ne i quali le preci non si erano ammesse. Nel Privileggio medesimo è il Capitolo IX., intorno al permesso di escludere le Femmine, *etiam per modum substitutionis*, e'l Rescritto negativo. Cotesto Privileggio adunque è divenuto tra noi una Legge: Legge, voluta anche, ed accettata dalla Città, e dal Baronaggio, ed obbligante tutti in ciaschedun Capo. Onde, come ammettersi la permissione di escludere le Femmine per sostituzioni fedecommessarie, se restò in piedi, e vi ha ora ben anche la Sovrana Ordinazione, la quale espressamente ne ha impedita la facoltà?

Ne' tempi successivi al 1666., persuaso per avventura il Baronaggio, che fosse inutile ogni opra di più tentare la perpetua esclusione delle femmine in tutti i gradi de' Majoraschi, e de' Fedecommessi, ne abandonò ogni pensiero. In conseguenza restò la bramata, e nommai ottenuta perpetua esclusione delle Femmine negli stessi termini della Grazia del 1595., e delle ripulse costantemente sofferte nelle Suppli-

che

che di tutti i Parlamenti, quanti ne sono stati prima, e dopo il 1655.

Tenrò finalmente il Baronaggio la difficile impresa presso l' Imperadore Carlo VI. nel 1720. Rimembrò nel §. IV. della Supplica la prima Grazia di Filippo II. dicendo, *di avere facoltà li Feudatarj, che tengono per immediato successore Femmine, di disponere delli Feudi in beneficio di quel Mascolo della famiglia, che immediatamente succedeva &c.* Enunciò l' altra Grazia della Prammatica XXXIV. *de Feudis*, per cui disse, di essersi *conceduto, che li detti Feudatarj potessero fare, ed ordinare Fidecommissi, e Majoraschi nelli detti Feudi sino al quarto grado*. Espresse, intorno all' una, e all' altra Grazia, due tra i molti dubbii discettati nel Foro, notandogli con queste parole — *Si è difficultato nelli Tribunali, se le dette Grazie comprendino l' esclusione così della Femmina di Linea discendente, come del mascolo, descendente dalla Femmina, E SE SI POSSA ALTERARE L' ORDINE DELLA SUCCESSIONE FEUDALE*. Per agevolare l' assunto contra l' uno, e l' altro dubbio, soggiunse pure — *Che le dette Grazie parlano di Feudi con la qualità ereditaria, e non devono ricevere queste limitazioni; mentre li detti Feudi con la qualità ereditaria si possono con l' assenso Regio alienare, e disponere in estranei, e il legittimo successore non può impedirlo: nè vi è altro ostacolo, se non che dalla legge comune, per la quale si deve solo la legitima alli successori, che sono di linea discendente*.

La ragione, che i Feudi con la qualità ereditaria nel Regno *si possono con l' assenso Regio alienare, e disponere in estranei*, senza potersi impedire dal legittimo successore, somministrava per avventura gran fiducia alla facilitazione della Grazia nella forma più ampia, che potesse bramarsi. Onde non solo si chiedè la facoltà di escludere le Figlie, e tutte le Femmine discendenti prossimiori in prima istituzione, ma ben anche l' esorbitanza di escluderle perpetuamente per sostituzioni fedecommessarie ne' Majorati, e di poter chiamare il Maschio della Famiglia di grado non suscettibile, ed ove fosse pure proceduto da altro maschio di grado prossimiore: semprecchè ne' tempi della Disposizione, e della Delazione de' Fedecommessi, vi fosse il Successore in grado legittimo — *Perciò si supplica, di togliere tutte le dette, ed altre controversie, con dichiarare, e concedere espressamente*, **CHE SI POSSA**

*SA ANCO PER VIA DI SOSTITUZIONE DIRETTA, O FIDEICOMMISSARIA, PURA, O CONDIZIONALE, DISPONERE DELLI FEUDI, con esclusione non solo della Femina immediata, o del Mascolo discendente dalla Femina, anche se questa si fosse maritata nella Famiglia, che sarebbe immediata successore, ma anche perpetua nelle Femine, e loro discendenti, con doversi sempre intendere l'esclusione sudetta, præter quam ad commodum Fisci, IN BENEFICIO DEL MASCOLO AGNATO REMOTIORE AD ELEZIONE DEL DISPONENTE, ANCO IN GRADO NON SUCCESSIBILE, quando però vi è la Femina, o altro in grado successibile, con lasciare alle Femine, o al successore di Linea discendente la Legitima nel prezzo, o nelli beni burgensatici per la concorrente quantità della Legitima.*

Nel cumulo di tante domande, si segregò quella, che non turbava nel tratto successivo l'ordine della successione feudale, rendendolo perpetuamente incerto, quale era l'esclusione delle Femmine discendenti in prima istituzione, da tutte le ulteriori petizioni, onde veniva la sovversione dell'ordine di succedere ne' Feudi: Così fu, che si accordò soltanto la prima dell'esclusione delle Femmine discendenti, con la limitazione, *per sola istituzione*: E che si ricusarono tutte le altre, per la di loro esorbitanza -- *Placet S.C. & C.M., Gratiam concessam in Pragmatica* XXXIII. *de Feudis, cujus vigore possunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni essent Feminæ successuræ, illis posthabitis, INSTITUERE proximiorem masculum, cui, dictis Feminis non extantibus, deferenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de Filiabus, aut aliis Feminis descendentibus ab ultimo possessore*. (1)

Le parti della Supplica, e la forma del Rescritto convincono a pieno: Che il Sovrano ebbe per fermo di non essere permessa nella Prammatica XXXIII. la perpetua esclusione delle Femmine per sostituzioni fedecommessarie: E che sì fatta permissione non era neppure nella Prammatica XXXIV. Si volea dalla Città, e dal Baronaggio la facoltà specifica -- *Che si potesse per via di SOSTITUZIONE DIRETTA, O FEDECOMMESSARIA PURA O CONDIZIONALE disponere delli Feudi, con esclusione*

D                                                        non

(1) Nelle Grazie dell'Imperadore Carlo VI, concedute nel 1720. *Cap. IV.*

*non solo della Femina immediata*, *ma anche* ***PERPETUA NELLE FEMINE, E LORO DISCENDENTE***: Ed erasi pretesa l' esorbitanza, di potersi chiamare anche il Maschio agnato rimoziore, ad elezione del Disponente, ed in grado non succedibile. L'una, e l' altra parte delle Preci formava alterazione nell' ordine della successione feudale. Nella perpetua esclusione delle Femmine in tutti i gradi de' Fedecommessi si rendea incerto, e variabile perpetuamente il successore ne' Feudi. Ed esorbitanza ben anche era quella, di preferirsi al Maschio prossimiore il più rimoto, ed il Maschio anche in grado non succedibile. E si vuole pure avvertire, che non solo non si attese niuna delle additate due petizioni, ma che si dichiarò parimenti in forma chiara, ed espressa, la facoltà della Prammatica XXXIII. essere limitata a poter escludere nella sola prima Istituzione la Femmina prossimiore: *Placet, Pragmaticam XXXIII., cujus vigore possunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni essent Feminae successurae, illis posthabitis*, ***INSTITUERE proximiorem Masculum &c.*** Se erasi chiesta la facoltà della esclusione delle Femmine, ANCO PER VIA DI SOSTITUZIONE DIRETTA, O FIDEICOMMISSARIA, PURA, O CONDIZIONALE; ed a questa parte delle preci non si assentì. Come, contra la lettera, e la forma chiara della Grazia, può essere più dubio, o disputabile, di non essersi nè voluto, nè inteso di permettere l'esclusione perpetua delle Femmine per via di sostituzione, *fedecommessaria, o condizionale*?

Il Presidente Argento nella sua Consulta ne propose l'articolo per dubio, e discettato nel Foro. Allegando egli, come si è già avvertito, le dottrine dell' Altimaro (1), e del Rodoerio (2), e rimembrando che *questo passo si era tentato di avvanzarlo da alcuni per la Pram. XXXIV., in cui erasi conceduto a' Baroni, che potessero fondare Majorati ne' Feudi infra terminos successionis permissae, a somiglianza di ciocchè si è insegnato da DD. Spagnuoli, che, ottenuta la facoltà d'istituire Majorati, possano alle Femmine più prossime anteporsi i Maschi più rimoti. Notò, che la Città desiderava non solamente,* CHE POTESSE RIVOLGERSI L' ORDINE DELLA SUC-

(1) *In observ. ad Consil.* 85. *lib.* 5. *n.* 6. *Rovit.*
(2) *In Pragm.* 33. *de Feud. cap.* 1.

SUCCESSIONE, E DELLA INVESTITURA CON LA ESCLUSIONE PERPETUA DELLE FEMMINE, *ma che possa chi dispone, senza tener conto dell'agnato più prossimo, invitare a suo arbitrio il più lontano*. Riflettè pure la esorbitanza nella parte, che potessero i Feudatarii disporre anche in prò degli agnati in grado non successibile. Ed essendo inclinato a favorire, il più che potea, le domande della Città, soggiunse il suo sentimento con queste parole: *Sembra non di manco, che ciocchè si supplica nel presente Capitolo non ridondi in pregiudizio del Fisco, anzi più tosto li sia profittevole; perchè quanto più si agevola la strada a' Feudatarii di fondare Majorati, tanto più si acquista speranza di conseguirsi i Feudi, senza trovarsi sottoposti a pesi, o a debiti nel caso, che succede la devoluzione.*

Non giovò punto alla Città, e al Baronaggio il sentimento agevolante dell'insigne Uomo, e tanto riputato nella Corte di Vienna. Ivi il Supremo Consiglio d'Italia credè grave essere il preggiudizio nella circostanza, di doversi rivolgere *l'ordine della successione; alterandosi l'Investitura, con la esclusione perpetua delle Femmine*. La giudicò ne' Feudi ugualmente non compatibile, quale l'altra di potersi al Maschio agnato prossimiore preferire il maschio rimoziore, anche in grado non successibile. Quindi con sommo accorgimento la esclusione delle Figlie, e delle Discendenti ulteriori si permise specificamente per *Istituzione*: ed avvedutamente si dichiarò parimenti, che nella sola prima *Istituzione* era la facoltà della Pramm. XXXIII., che riguardava le Femmine *collaterali* della Famiglia. L'altra permissione, intorno all'esclusione delle Femmine *collaterali*, e *discendenti* per sostituzioni fedecommissarie, pertuttochè chiesta specificamente, fu omessa dal Sovrano: Così che per chiara conseguenza *in omissis*, anzi che estendersi i Privileggii, e le Grazie, debbono regolarmente ristrignersi. Il che avverte il Maradei, per massima costantissima (1). *Et ideo, Gratiam in omissis strictissimam recipit interpretationem, nec porrigi patitur ad casus, & personas non expressas; etiamsi vigeat eadem, vel major ratio, per Doctrinam Andreæ in Cap. 1. §. Donari, num. 4., Qualiter olim Feud. alien. poterat, ubi Liparulus in verbo, dio quod Gratia*. Nè altrimenti è permessa

D 2 l'in-

(1) *Maradei Pract. Observ., Observ. 20. num. 30.*

l' interpretazione estensiva nè Privilegii particolari, o anche generali in forma di legge, se non se solo nelle cose espresse (1). Perche inopportunamente, dopo l'additata novissima Legge del 1720., Legge dichiarante in senso chiaro, l'esclusione delle Femmine Collaterali, e Discendenti, permessa nella sola, e pretta *Istituzione*, si allegano le dispute del tempo precedente; nelle quali fu difesa l'esclusione delle Femmine, anche per via di sostituzioni fedecommessarie. L'Altimare fuori di dubbio, se a' suoi tempi fosse sopravvenuta la Dichiarazione del 1720., non sarebbe restato nell'ostinazione della vacillante, e dubbiosissima sua opinione. E lo stesso egli è da dire di tutti gli altri Scrittori, che il seguirono.

Dopo la pragmatica XXXIV. in tutto il tempo precedente all'additata Grazia del 1720. non vi ha decisione de' nostri Magistrati, in cui si fosse adottata, o seguita l'opinione dell' Altimare: E pure l'opinione medesima, fallace, quale ella era, non avea la resistenza che si è veduta chiara della Grazia dell' Imperatore Carlo VI. E si è pure veduto, che nelle gravissime cause su le disposizioni degli Stati della Rocca, e di Andria, le Decisioni si regolarono dalle particolari ragioni, che nella prima realmente la sostituzione era volgare, e diretta, e nella seconda era pupillare. E da ciò è proceduto, che, dopo le dispute delle additate due cause, i Prudenti del nostro Foro; accortamente pensando di non cimentare nelle Disposizioni l'esclusione delle Fe-

(1) *Camerario ad L. Imperialem fol. 44. lit. N -- Ad hæc optime facit, quia Isernia jam fatetur, hunc Assensum esse beneficium: & in beneficiis non fit larga interpretatio, nisi in expressis; sic enim intelligit ipse text. in L. finali D. de Constit. Princ., cui subscripsit Jas. in L. De quibus col. 1. §. VI. D. de Legit. Et hoc quidem recte; quia, & si Gratia late debet interpretari, ut notatur per Abatem, & alios in Capit. At si Clerici §. de Adulteriis, de Judiciis, non tamen talem extensionem recipit in his, quæ stricte interpretantur, secundum Felin. in Cap. Postulasti de Rescriptis, & Dec. in dicto §. de Adulteriis, Quoniam, postquam verba Principis suum sortiuntur effectum, ut in expressis amplissime interpretentur, in reliquis recipiant restrictionem quandam a regulis juris civilis, vel canonici, ut dicit Curt. in Consil. 19. col. 7.*

Femmine per via di sostituzioni fidecommissarie ne' Majoraschi Feudali, introdussero la cautela di gravarle nel prezzo, giusta l' avvertimento di Francesco Maradei (1).

V.
*E' inefficace la ragione, che senza l' esclusione perpetua delle Femmine ne' Majorati non possino i Feudi conservarsi nelle Famiglie.*

E' non è egli qui da omettere, che inefficace, ed inconcludente ragione deve riputarsi quella, per cui si afferma, che, non ammettendosi l' esclusione delle Femine ne' Majoraschi per sostituzioni fidecommissarie, anzi che facilitarsi la conservazione de' feudi nelle Famiglie, per mezzo de' Majorati; succedendovi le Femmine in vigore de' Majorati medesimi, porterebbero elleno seco di necessità i Feudi nelle Famiglie aliene, ed estranee, nelle quali scelgono il Marito. Poichè questa sarebbe pure una dubbia ragione congetturale, non conchiudente di necessità: e non valevole ad indurre la certa *indispensabile risultanza*, e la voluta *comprensiva facoltà*. Senza che sciolgono il proposto argomento due risposte; le quali non soffrono difficoltà; nè riflessione in contrario.

I. Nella facoltà di fondare Majorati, conceduta nella Pramm. XXXIV. non si espresse, quale causa obiettiva, e finale la conservazione de' Feudi nelle Famiglie. Non altro s' intese, e si volle nella permissione de' Majorati, se non se di rendere semplicemente i Feudi inalienabili tra i successori compresi ne' gradi della successione legittima, e d' impedirne le ipoteche. Nella Supplica della stessa Prammatica XXXIV. la circostanza della *conservazione delle Case, e Famiglie*, si rimembrò solo al proposito dell' am-

 plia-

(1) *Maradei in observ. ad singulare 62., e 63. Philippi Maradei patris.*

*Cauti ergo advocati, ad tollendam hanc difficultatem, consulere debent optimam cautelam illam, introductam a Majoribus nostris, & passim receptam, gravandi immediatum successorem in pecunia, seu pretio Feudi, quod permissum est in Feudo hereditario in tota Feudi extimatione, si successores sint Collaterales, & si sint Filii, deducta tamen legitima, non obstante quod Dispositio proponatur facta in fraudem ad privandum per indirectum Feudatarium, immediatum successorem Feudi successivè, ut post Loffred., Lanar., de Franchis, Reg. de Ponte, & Rov., satis bene ratiocinatur D. Reg. de Marinis in Observ. ad Decisionem 532. Reg. Reverter. num. 3., e 4.*

pliazione del quarto grado in favore delle Femmine, e de' i Maschi discendenti da Femmine, *en este caso, que toca a la conservacion de las Casas, y Familias*. La conservazione delle Case, e delle *Famiglie*, proposta relativamente alle Femmine, ed a' Maschi da queste discendenti, non può certamente intendersi, che si voleano i Feudi serbare ne' Maschi agnati delle Famiglie acquirenti. Dacchè sarebbe implicanza di senso, e contradizione manifesta, il volersi la comprensione delle Femmine del quarto grado, e de' Maschi da esse discendenti, e la *conservazione* nell'Agnazione. Si aggiugne per contrario, che nella Grazia del 1649., intorno alla facoltà di fondare Majoraschi, rimembrata nella Supplica medesima, nulla si disse della *conservazione* de' Feudi nelle Famiglie. E non si equivochi, o si confonda l'esposto della Pramm. XXXIII. con quello della Pramm. XXXIV. Nella prima si espresse la ragione di non doversi perdere in un punto nelle proprie Famiglie Acquirenti i Feudi in molto tempo, con molte fatiche, e servigj acquistati. La conservazione de' Feudi *nelle proprie Famiglie Acquirenti* si accordò solo tra i limiti, e giusta la facoltà della Pramm. XXXIII., escludendosi le Femmine in prima *istituzione*, o al più per *sostituzione diretta, o volgare, o pupillare*, come si è veduto esfersi sostenuto nelle cause delli Stati della Rocca, e di Andria.

II. Può ben anche in forma equipollente presso che del tutto provvedersi ai maschi Agnati delle Famiglie, per mezzo del gravame sul prezzo ne' casi eventuali della successione delle Femmine. Cosicchè picciola, o niuna considerazione merita ne' Majorati il proposto inconveniente del passaggio de' Feudi in aliene Famiglie, succedendo le Femmine. Se ne conserva nelle Famiglie Agnate il valore per mezzo del gravame, che s'ingiunga nel prezzo: E può conservarsene ben anche la tenuta, ordinandosi il gravame con questa cautela. E certo di rado verrebbe tale estraneo successore, il quale potesse avere la premura di acquistare il corpo del Feudo, pagandone l'intero valore.

VI.
*Non sono al proposito gli esempli delle Decisioni nelle cause de' Majorati di Verzino, di Martina, di S. Pietro in Galatina, e di Sirignano.*

NE' in fine sono d'allegarsi in esemplo di cose specificamente giudicate le Decisioni de' tempi a noi vicini nelle Cause de' Majorati del Duca di Verzino, del-

lo Stato di Martina, del- lo Stato di S. Pietro in Galatina, e del Feudo di Sirignano. In niuna di queste si è assolutamente deciso l'Articolo in quistione. È coraggio sommo dovrebbe sembrare ad ogni uomo sensato, che, dopo la Grazia del 1720. si fosse la disputa risoluta contra le Femmine. Ma si vegga il vero di ciocche io dico in ciascheduno de' recati esempli.

NE' primi due Majorati vi ha l'esclusione delle Femmine per sostituzioni fideicommissarie. Ma non per anche in essi è avvenuto il caso della delazione de' Feudi alle Femmine, per difetto di Maschio Agnato in grado prossimiore. La contesa era, che si diceano invalidi i Majorati nell'intera disposizione; figurandosi, che le sostituzioni inutili, escludenti le Femmine prossimiori, dovessero viziare le utili, esistenti, e verificate in favore de' Maschi prossimiori. *Delle cause di Verzino, e di Martina.*

Per le regole costantissime del diritto Romano, ove gli Atti non siano in se stessi individui, *l'utile non si vizia per l'inutile* (1). Massima, la quale ha parimenti il suo luogo ne' Feudi: *Et hoc esse receptissimum in Feudis*, ne dimostra, tra gli altri, Amicangelo nelle sue Quistioni Feudali (2). Nelle alienazioni Feudali ben anche, rese nulle tra noi, per le leggi di Lotario, e dei due Federici I. e II., allora l'utile si vizia per l'inutile, quando l'atto vietato sia del tutto indivisibile dall'atto lecito, e permesso: *Sed si separata sunt, vel separari possunt, utile per inutile non vitiatur*, al dir del Camerario (3): Quale fu anche la dottrina dell'Isernia, dell'Afflitto, del Freccia, e di



(1) *Bartol. in L. Certi conditio 9., §. Quoniam 3. D. De Reb. cred., Cap. Utile, & Glossa de Reg. juris in 6., L. Sancimus 34. C. de Donationibus, L. Pecuniae 9. D. de Usuris*: Nelle quali la donazione non insinuata *ultra quingentos aureos* non vale nell'eccesso: E le usure oltre il modo legittimo restano ferme nella quantità, e nel modo permesso.

(2) *Amicang. Part. 1. Quaest. feud. 7. num. 14., 15., e 32., de Amicis in Titulo de His, qui feudum dare possunt, Cap. Non enim num. 15. fol. 83., Camer. ad Legem Imperialem fol. 32. L. O., de Curt. in Diversf. Feud. Cap. videndum n. 64.*

(3) *Cam. ad leg. Imperialem cit. fol. 32. L. N.*

e di tutti gli altri nostri Maggiori Feudisti (1). Ed al sobbietto medesimo, se il Feudo sia stato solito concedersi *pro Masculis*: e siasi fatta la concessione *pro Masculis*, & *Feminis*, questa si rende irrita *ipso jure*, rispetto alle Femmine, ma regge per contrario in pro de' maschi, perchè l' utile dall' *inutile commodam separationem recipit* (2) Così parimenti, conferendosi il Feudo nella terza, o quarta generazione, il quale sia solito concedersi per la prima, o per la seconda, la concessione non si rende del tutto inutile, ma vale, *rejecto superfluo* (3). Nella guisa istessa, se siasi conceduto il Feudo a due in parti uguali, perchè ugualmente lo dividino; eseguendosi indi la divisione in parti diffuguali, si vizia solo nella parte eccedente: *Id vero, quod debite ex tali divisione pervenit, stabit, quia utile per inutile non vitiatur*. (4) E vale per la ragione medesima la rifiuta del Feudo in favore *dell' Agnato* in grado successibile senza il consenso del Signore, ma si rigettano, e restano irriti i patti, che siansi aggiunti; *In quantum refutatur Agnato, valebit sine consensu domini: alia pacta non, per Constitut. Constitutionem Divæ Memoriæ* (5).

Ne' Majorati Feudali delle Case di Verzina, e di Martina eranvi le sostituzioni utili in pro de' Maschi, durante la successione legittima di costoro nella linea, e nei gradi dell'

(1) *Isern. In cap. 1. §. Præterea Ducatus de Prohibita Feudi alienatione, & in Cont. Constitutionem Divæ Memoriæ vers. jure propria, & in Cap. hac de Pac. juram. firm. §. Ad hoc qui allodium num. 48., Affl. in Cap. 1. §. ad hæc de Pace juram. firm., Frec. de Suffeudis lib. 2. quæst. 16. num. 3., Paris de Puteo ad Isern. §. Pro Feudo Cap. 1. de L. Corradi, Mont. ad §. Præterea Ducatus pag. 132. a t. medio, Anna in Rubrica de Vassal. decrepitæ ætatis num. 374., Lan. consil. 47. num. 5., de Amicis de Feudis tit. de His qui Feud. dare possunt, §. non enim prohibendi num. 3. pag. 85., de Marinis Alleg. 145. num. 39.*

(2) *Rosent. de Feudis Cap. 4. Concl. 37. n. 3.*

(3) *Rosent. ibidem num. 5.*

(4) *Isern. in Cap. Imperialem §. Præterea Ducatus sub num. 36.*

(5) *Isern. In cap. 1. num. 5. de Alien. Feudi, & ibi addentes, Bammacar ad Tit. Si de Feudo fuerit controv. Cap. Beneficium Quæst. 2. num. 59.*

dell' Agnazione: Eranvi in oltre le sostituzioni Fidecommissarie, escludenti le Femmine succeditrici, in favore de' Maschi del grado seguente. Al tempo delle decisioni dell' una, e dell' altra causa, la specie non era intorno alla *valida*, o *invalida* esclusione delle Femmine prossimiori; essendovi nelle Case di Martina, e di Verzino i Maschi legitimi successori ne' Feudi. Si proponeva soltanto la nullità delle intere Disposizioni, per la invalida esclusione delle Femmine ne' gradi ulteriori de' fedecommessi. Non era siffatta eccezione da attendersi, non trattandosi di preferirsi il Maschio del grado seguente alla Femmina legittima succeditrice. Onde regolarmente si dichiararono ferme, ed esistenti le sostituzioni in pro de' Maschi, chiamati nell' uno, e nell' altro Majorato, quali immediati, e legittimi successori; ragionatamente, non riputandosi irrite le parti utili delle chiamate, e delle sostituzioni de' Maschi legitimi Successori per le altre parti inutili dell' esclusione perpetua delle Femine nelle ulteriori sostituzioni de' Majorati medesimi.

Ne' Fedecommessi, e ne' Majoraschi, ordinati in ultima volontà, sono tanti distinti, e separati Fedecommessi, quante le sostituzioni, e i diversi gradi delle persone invitate: e tutti formano tra se atti separati, e dividui, de' quali ciascheduno ben regge da se indipendentemente dagli altri: Ne deve opinarsi diversamente per la *L. Cui fundus 56 D. de Conditionibus, & Demonstrationibus* in sentenza del Bolognetto, del Fabro, del Molina, del Mierez, e di altri (1).

Donde Carlo Antonio de Luca nella Decisione 153. del Presidente de Franchis, confutando la fallace dottrina dello Staibano nella *Resol.* 61. *num.* 46., giudiziosamente avverte nel *num.* 6. -- *Nec per substitutionem inutilem vitiatur in totum dispositio, ut sentit D. Staibanus; quia invicem omnia sunt separata, nec invicem connexa, sed LEGE, & VOLUNTATE DISTINCTA: nec est verisimile, quod testator censea-*

 *tur*

(1) *Bolognett. in L. Heredes mei* 57 §. *Cum ita D. ad Trebell. num.* 66. *& seqq., Ant. Fabr.* 14. *Conject.* 16., *Molin. de Hispan. primog. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 17. *& lib.* 3. *cap.* 6. *num.* 43., *Mierez de Majorat. part.* 1. *qu.* 24. *num.* 9., *Sese dec. Arag.* 247.

*tur elegisse viam ; per quam* TOTAM SUAM VOLUNTATEM AVERTAT, *leg.* 3. *D. De Testam. militari : Et ita per haec, & alia suse probat Freccia de Subfeudis Lib.* 2., *Auctor.* 1. *quaest.* 36. *per totam*.

Non fu adunque decisa nelle due cause di Verzino, e di Martina la validità della perpetua esclusione delle Femmine ne' Majoraschi dell'una, e dell'altra Casa. Si dichiararono soltanto valide negli stessi Majoraschi le sostituzioni in pro de' Maschi ne' gradi, ne' quali non peranche era avvenuta l'esclusione delle Femmine prossimiori: Continuava, ed era esistente la Linea de' maschi immediati Successori.

*Della causa di S. Pietro in Galatina.*

LA causa del Ducato di S. Pietro non somministra neppure una specie, in cui per la sola fedecommessaria in esclusione della Figlia dell'ultimo defunto Duca fu preferito l'odierno Duca di S. Pietro D. Giuseppe. Le circostanze, le quali formarono le ragioni della Decisione, e la forma istessa di decidere il dimostrano chiaro.

Il Duca di S. Pietro D. Francesco Maria Spinola, morto in Marzo del 1754., lasciò di se D. Isabella unica di lui figliuola. La istituì nel suo testamento erede in tutti i beni, che gli *appartenevano*, e che poteano *spettargli*. Ed essendogli superstite l'odierno Duca di S. Pietro D. Giuseppe, suo fratello, soggiunse dopo l'istituzione della Figlia, proseguendo la stessa orazione: *E per quelche riguarda il Ducato di S. Pietro, succeda in esso mio fratello, a cui spetta*.

Il Duca di S. Pietro, D. Giovan Filippo, Padre comune del Duca D. Francesco Maria primogenito, e di D. Giuseppe Secondogenito, col suo testamento del 1751. avea istituito erede il Primogenito D. Francesco Maria: E, dedotta la legittima dovuta alli figli, avea ordinato un Majorasco perpetuo mascolino: in cui, dopo il Primogenito D. Francesco Maria, *e la di lui discendenza mascolina* : avea chiamato D. Giuseppe suo figliuolo Secondogenito, ed i maschi da esso discendenti, colla stessa qualità di Primogenitura; escludendo perpetuamente le Femmine: Ed avea anche fatte altre successive chiamate, e sostituzioni.

Il Duca D. Giuseppe chiedè la spettanza ne' Feudi per lo Majorato del Duca D. Gian Filippo, suo Avolo, e 'l preambolo ben anche non solo nel Ducato di S. Pietro, ma nel Principato di Molfetta, in vigore del testamento del

Du-

Duca D. Francesco Maria, suo Fratello; proponendo, che la dichiarazione scritta nel testamento medesimo, *di dover succedere nel Ducato di S. Pietro*, dovesse riguardarsi *in luogo d' istituzione*: e che, per *l' individuo*, e per *l' unità* della successione feudale, dovesse avere il suo effetto in tutti i Feudi, nommeno nel Ducato di S. Pietro, che nel Principato di Molfetta.

La Vicaria, abilitata alla spedizione del preambolo, lasciando alla cognizione del S. C. il Majorato del Duca D. Gian Filippo, e solo giudicando in Marzo del 1755. sul testamento del Duca D. Francesco Maria, interpose il preambolo negli Allodiali in pro di D. Isabella, *ex testamento qu. Illustris Ducis D. Francisci Mariæ*: Ed in tutti i Feudi lo diede in pro del Duca D. Giuseppe *ex eodem testamento* per l'individuo, e l'unità della successione feudale: *Et in Ducatu S. Petri, aliisque Feudis, & bonis Feudalibus antiquis in beneficium Illustris D. Iosephi Spinola, tam ex testamento prædicto, quam jure Unitatis, & Individuitatis, cum oneribus, legatis, & declarationibus in præcitato testamento contentis*.

Il S.C. con giudizio ordinario giudicò indi in Luglio del 1757 sul preambolo, e su la spettanza de' Feudi in vigore del Majorato del Duca D. Gio: Filippo: E per lo Majorato medesimo venne in disame la validità della sostituzione fedecommessaria, esclusiva di D. Isabella, figliuola del defunto Duca D. Francesco Maria. Nella Sentenza fu data la spettanza al Duca D. Giuseppe, esclusa D. Isabella, *vigore Primogenituræ* del Duca D. Gian Filippo: Ma non si ebbe però il coraggio di decidere assolutamente la spettanza de' Feudi, per lo titolo, e per lo diritto del solo Majorato: Si pose in sicuro la decisione, aggiugnendosi al titolo del Majorato, e cumulandosi anche quello della istituzione, e della dichiarazione contenuta nel testamento del Duca D. Francesco Maria: *ETIAM ATTENTA DECLARATIONE FACTA IN TESTAMENTO QU. DUCIS D. FRANCISCI MARIÆ*: Clausola provvidamente aggiunta, per rimuovere il dubbio gravissimo, che la sostituzione del Majorato avea: Giova, che si vegga il tenore della Sentenza: — *S. C. declarat, quod bona tam Feudalia, quam burgensatica, remansa in hereditate qu. Illustris Ducis S. Petri in Galatina D. Francisci Mariæ Spinola junioris*,

*eidem*

*eidem obventa a qu. Illustri D. Ioanne Philippo Spinola, ejus patre, vigore Primogenituræ institutæ ab ipsomet D. Ioanne Philippo in ejus testamento de anno 1753., spectare, & spectavisse in beneficium hodierni Ducis D. Iosephi Spinola, ETIAM ATTENTA DECLARATIONE, FACTA IN TESTAMENTO DICTI QU. D. FRANCISCI MARIÆ junioris fol. 77. & fol. 91. processus hereditatis.*

Senza la Dichiarazione del Testamento del Duca D. Francesco Maria, ammessa, e riputata dalla Vicaria, quale vera, diretta, e valida istituzione, comprensiva di tutti i Feudi, *judicent, qui sibi, aliisque vere sapiunt*, quale altrimenti sarebbe stato il giudizio del S. C., se in favore, o contra il Duca D. Giuseppe. Avea questi dedotte, e proposte le due azioni: quella del Majorato del Duca D. Gio: Filippo: e l'altra del testamento del Fratello. Non soffriva dubbio nel testamento del Fratello *in prima istituzione* la valida esclusione della propria figliuola in pro del Maschio della Famiglia, e del grado seguente. Era Articolo dubbio, e disputatissimo per contrario quello della esclusione della Femmina nelle sostituzioni fedecommessarie del Majorato del Duca D. Gio: Filippo. Il S. C. il decise in favore del Maschio. Ma la spiega aggiunta, *etiam attenta declaratione facta in testamento D. Francisci Mariæ*, dimostra, che si esitò forte, per decidersi assolutamente il primo Articolo. E se in pro del Duca D. Giuseppe non vi fosse stata la particolare dichiarazione, ed espressa nel testamento del Fratello, diverso sarebbe stato per avventura l'evento della causa. In conseguenza non può certamente dirsi nella causa medesima deciso assolutamente l'Articolo della esclusione della Femmina per la sostituzione fedecomessaria.

*Della causa del Feudo di Sirignano.*

Meno in fine può trarsi in esemplo, nè formare stato la novissima Decisione della causa del Feudo di Sirignano; dubbiosissima rendendola, e vacillante il gravame tuttavia pendente, e la varia sua fortuna ne' primi due giudicati. Che anzi in questa, le discordanti, e difformi Decisioni ne convincono pur troppo, che nell'esto, e ne' flutti del Foro, spesso il fato soglia avere nelle cause la sua gran parte. Si veggano le circostanze, e gli avvenimenti delle varianti Decisioni.

Il

Il Principe di Sirignano D. Giuseppe di Gennaro, lasciando di sè due figliuoli, il Primogenito D. Niccolò Maria, e'l Secondogenito D. Andrea, soggettò nel suo testamento del 1745 il Feudo di Sirignano, decorato del Titolo di Principe, a Majorato agnatizio, mascolino; chiamando in esso il Primogenito, ed i suoi discendenti maschi: ed in difetto de' maschi del Primogenito, escluse perpetuamente le Femmine da esso discendenti, sostituì il Secondogenito D. Andrea, ed i suoi figli, e discendenti maschi. Nella disposizione avea espresso, *di avvalersi di tutte le Grazie concedute al Baronaggio, ed in particolare di quelle, con le quali si possono escludere le Femine prossimiori, e passare i Feudi all' Agnato prossimiore mascolo.* La perpetua esclusione delle Femmine, era specifica nella lettera del Testamento: *Resti esclusa qualsivoglia Femina dalla Succeffione del sudetto Feudo, e suo Titolo, ancorchè detta Femina fosse in grado più prossimo; e così si debba osservare, semprechè vi sarà mascolo discendente da detti due miei figli.*

Il Principe D. Niccolò Maria ebbe un Maschio, per nome D. Ottavio Augusto, e tre Femmine, delle quali la Primogenita è D. Emilia. In sua morte nel 1769 gli succedè nel Feudo il mentovato D. Ottavio Augusto. E questi essendo mancato di vita nel 1774; pretese la pertinenza del Feudo, e del Titolo il Marchese di Auletta D. Andrea; in vigore della sostituzione personale, ed espressa, fatta nel Testamento del Padre in suo favore. Gli si oppose D. Emilia, quale leggitima succeditrice, e prossimiore nell' ordine della Succeffione Feudale, dopo il defunto Fratello; allegando la nullità della Sostituzione fedecommessaria, esclusiva delle Femmine prossimiori nel Testamento del Principe D. Giuseppe, suo Avolo.

Il Giudizio ha fin'ora avuto varia sorte. Dapprima la Maestà del Re, N. S., ne commise l' Arbitramento amichevole alli Sig. Consiglieri D. Domenico Potenza, e D. Niccolò Maria Vespoli: I quali con Laudo promulgato in Decembre del 1774, dichiararono la spettanza del Feudo, e del Titolo *vigore Legis, & Investiturae*, in pro di D. Emilia; ed invalida la Sostituzione del Marchese di Auletta D.

An-

Andrea, Secondogenito del Testatore. Soltanto per un motivo *di Economia*; la quale espressero di usare, facendo uso della Facoltà loro conferita dal Re, e su l'objetto di facilitare à D. Emilia la sodisfazione de' Paraggi dovuti alle altre due sue Sorelle, soggiunsero la particolare provvidenza, che, volendo il Marchese D. Andrea pagare tra due anni a D. Emilia ducati 25. mila, ed assumere il peso di alcuni debiti sul restante valore del Feudo, dovesse D. Emilia, *posthabitis ejus Sororibus, vigore Gratiæ contentæ in Pragmatica XXXIII. De Feudis, refutare in beneficium citati Illustris Marchionis D. Andreæ, Feudum prædictum, cum dicto Titulo eidem Feudo adnexo, etiam ut Feudum prædictum redeat penes Agnatos de Familia de Januario:* Si aggiunse anche la condizione, che, *elasso il biennio*, restasse assolutamente estinta la Facoltà medesima, esclusa qualunque nuova dilazione, e senza altra giudiziaria Dichiarazione.

Il S. C. nella discussione de' Gravami avverso il Laudo, a Relazione del Saviissimo Sig. Marchese Spettabile Caporuota Avena nel 1775, confermò la spettanza in pro di D. Emilia, e riformò anche il Laudo nella parte, in cui si obligava ella alla rifiuta del Feudo. Essendo giudiziosissimo il ragionamento del Decreto, non sarà inopportuna cosa, che quì si trascriva.

*Cum de hoc Laudo in gradu gravaminum fuerit actum in S. C. quoad caput Feudi, ejusque Tituli Principatûs, fuit consideratum juxta Leges Feudales, Feudatarium non posse de re Feudali disponere, quum nulla valeat ejus dispositio, Cap. 1. De Success. Feudi, Cap. Imperialis de Prohib. Feudi Alienat. per Loth., Cap. Imperialem De Prohib. Feudi Alienat. per Frider., Const. Constitutionem Divæ memoriæ; & precipuè formare Fideicommissa, Pragmat. 4. De Feudis, Et licet in Pragmat. XXXIII. De Feudis, & in Gratia concessa in anno 1720 ab Imperatore Carolo VI, fuit concessum Baronibus in primo actu excludere fœminam, sive filiam proximè successuram, & vocare masculum remotiorem, inter masculos tamen proximiorem; tamen hoc non fuit permissum in substitutionibus. Fuit disputatum, an hoc liceret vigore Gratiæ contentæ in Pragm. XXXIV. De Feudis, qua permittitur Baronibus formare Majoratus infra terminos successionis permissæ; tamen fuit consideratum, precipuè in causa præsenti, omnem disputationem cessare. Tum*

*quia*

*quia dicta Pragm. XXXIV. intelligenda est relativè ad petitiones factas per fidelissimam Civitatem, quæ petiit efformari Majoratus ad excludenda onera, & debita per possessores Feudorum contracta; eo magis quia in anno 1649, quum fuisset repetita petitio Regi Philippo IV per Aloysium Poderico, in §. 8 fuit petitum efformari Majoratus ad dictum finem evitandi debita, & in §. 9 fuit supplicatum pro facultate excludendi fœminas; & tamen quoad §. 8 fuit Gratia concessa, & quoad §. 9 fuit suspensa provisio.*

*Necessitatem vero refutandi in persona D. Emiliæ in beneficium dicti Illustris Marchionis dictum Feudum cum Titulo Principatus, utpote a nulla Lege munitam, & quæ lites parere posset in casu nativitatis filiorum a dicta D. Emilia, S. R. C. reprobavit.*

Il Giudizio degli Arbitri, e del S. C. adunque dapprima, fu contra la Facoltà di escludere le Femmine ne' Majorati per sostituzione fedecommessaria: Si ebbe per fermo, che nella Prammatica XXXIII. sia permessa l'esclusione delle Femmine nella sola prima, e diretta istituzione: e che nella Prammatica XXXIV. la Facoltà di fondare i Majorati, sia solo, per impedire tra i successori leggitimi, compresi nella Investitura, le distrazioni, e le ipoteche de' Feudi.

E' stato vario indi l'evento della causa in grado del nuovo Gravame, dal Marchese di Auletta proposto. Nel terzo sperimento si è dichiarata la spettanza del Feudo, e del Titolo, in favore di lui. D. Emilia riputa cotesto evento a lei contrario uno de' non insoliti fatti delle cause. Ma qualunque ne sii stata l'oscura cagione, vi fu non per tanto in cotesta variante Decisione molta discrepanza di voti. Ed è incerta pur ora la nuova sorte della causa nella decisione de' gravami, da D. Emilia prodotti.

L'esatta analisi, e verace delle additate cause ben convince, che nelle tre prime non sia deciso specificamente l'Articolo in quistione. Quella del Feudo di Sirignano formerebbe esemplo simile. Ma il dubbio evento nel grado del gravame, che pende, ne rende incerto il giudizio. Ed io aggiungo, che, *si numero* debbano attendersi le Decisioni

ſioni della ſteſſa cauſa , ne ſono due , quella cioè degli Arbitri , e la prima del S. C. , dichiaranti invalida ne' Majorati de' Feudi la perpetua eſcluſione delle Femmine, ed una ſola in favore della validità : *Si rationum pondere*: Quelle , che diffuſamente ſi ſono propoſte , rendono chiara pur troppo , e certa la nullità delle ſoſtituzioni fedecommeſſarie, eſcluſive delle Femmine ne' Feudi . Onde altro a maggior dimoſtrazione dell' Aſſunto medeſimo non è da aggiugnere.

## §. IV.

## Si reſe inefficace il Fedecommeſſo ne' Burgenſatici ; come quelli, che erano aſſorbiti dai debiti del Fedecommettente, e dalle Legitime de' di lui figli.

Breve cura, e ſpedita baſterà al ſubietto di queſta ultima parte della difeſa de' Creditori.

| | |
|---|---|
| Si è veduto, che nell' apprezzo il valore de' Feudali fu liquidato per ducati | 102393. 45 |
| E che il prezzo de' Burgenſatici ſi valutò per ducati | 48354. 82 |
| Sono | 150748. 27 |
| I debbiti del Fedecommettente erano, e ſono ducati | 80000. |
| Si è notato parimenti, che ove la deduzione de' debbiti doveſſe farſi per contributo dai burgenſatici, e da' Feudali, reſterebbe il patrimonio, e l' eredità feudale, e burgenſatica del Fedecommettente in ducati | 70748. 27 |
| E ſi è avvertito in oltre, che la Legittima Feudale, ſpettante al Primogenito D. Nicola, e le Legittime de' due figli del Teſtatore Primogenito, e Secondogenito nella terza parte di ciocchè, dedotti i debbiti, reſtava nel valora de' Feudi, e de' Burgenſatici, componevano ducati | 23582. 75 |
| E che quindi l' avanzo nel valore de' Feudi, e de' Burgenſatici ſarebbe di ducati | 47165. 72 |

Donde, ſe per lo Fedecommeſſo doveſſe ſerbarſi la regola del Contributo, riverrebbe queſto ne' burgenſatici in minor ſomma della terza parte: e perciò in ducati 15721. 90. $\frac{2}{3}$.

Nel

Nel dippiù, a compimento de' mentovati ducati 47165. 72., il Fedecommesso ricaderebbe ne' Feudali: Nei quali si è dimostrata ad esuberanza la nullità delle sostituzioni, nommeno rispetto al defunto Principe di Centola D. Giuseppe, che alla Signora Principessa d'Angri, di lui Figliuola, ed erede.

L'esistenza del Fedecommesso in questa picciola, e menoma parte del valore, de' Burgensatici non potrà per avventura di nulla interessare i Creditori; ben potendo tutti i crediti, comechè ingenti ne' capitali, e nelle terze, essere coverti tra i ducati 135026. 37. dell'avanzo del valore de' Feudi, e de' Burgensatici: E ciò essendo, l'interesse, e la disputa ad escludere il Fedecommesso sopra l'additata picciola parte de' Burgensatici, sarebbe ora più, e maggiore del Sig. Duchino di Perdifumo, e del Fratello, figliuoli esistenti della defunta Principessa D. Anna Maria, che de' Creditori.

MA in grazia del vero, e per la più sicura capienza de' creditori, si vuole avvertire, che al tempo della morte del Principe D. Giovanlorenzo Fedecommettente non potea procedere, e non aver luogo il contributo dei debiti di lui trà i Feudali, e Burgensatici. La deduzione dovea, e deve farsi sopra i Burgensatici in primo luogo, ed *in sussidio* sopra i Feudali.

La massima del Contributo è ammessa soltanto, ove del defunto Feudatario oberato sianvi due diversi eredi, uno ne' Feudali, e ne' Burgensatici l'altro. Per la duplicità de' Patrimonii, e dell'eredità, militare, e paganica, ciascheduno de' due eredi si riputa erede universale delle due diverse eredità, ed in ciascheduno trapassando le azioni attive, e passive del Defunto; da ciò procede la regola del Contributo, per la qualità ereditaria, con cui nel Regno si succede ugualmente ne' Feudi, che ne' beni Paganici (1)

Per-

(1) *Capyc. Decis.* 198, *Franchis Dec.* 1. *num.* 24., *e* 41., *e Decis.* 159., *de Ponte de Potestate Proregis Tit. de Assensu Regio super dote* §. 3. *num.* 8., *Galeota lib.* 2. *Controv.* 21. *num.* 29., *de Marinis Resol.* 162. *lib.* 1., *Capyciolatro Consult.* 9. *n.* 1., *& Consult.* 10. *num.* 19.